



DISPENSA DI

DIRITTO COMMERCIALE (SECONDO PARZIALE)

EDIZIONE A.A. 2020 - 2021

A cura di Chiara Primi e Irene Miraglia.



Questa dispensa è scritta da studenti senza alcuna intenzione di sostituire i materiali universitari. Essa costituisce uno strumento utile allo studio della materia ma non garantisce una preparazione altrettanto esaustiva e completa quanto il materiale consigliato dall'Università.

INDICE

| | |
|--|----|
| SOCIETÀ PER AZIONI – Cap. 13 | 3 |
| LE AZIONI – Cap. 14 | 15 |
| LE OBBLIGAZIONI – Cap. 20..... | 26 |
| L'ASSEMBLEA – Cap. 16..... | 30 |
| AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI –Cap. 17 | 39 |
| IL BILANCIO – Cap. 18..... | 56 |
| MODIFICHE DELLO STATUTO – Cap. 19 | 65 |
| LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI – Cap. 21 | 72 |
| LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – Cap. 23 | 75 |
| LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E I GRUPPI DI SOCIETÀ – Cap. 15..... | 83 |
| TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE – Cap. 25..... | 91 |

SOCIETÀ PER AZIONI – Cap. 13

NOZIONE E CARATTERI ESSENZIALI

La società per azioni forma con la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata la categoria delle società di capitali.

È una società di capitali nella quale:

- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (Art. 2325). A differenza della s.a.p.a., dove vi sono due tipi di soci (a responsabilità illimitata e limitata).
- La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. A differenza della s.r.l., dove le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni.

È la forma prescelta per le imprese di medie e grandi dimensioni a capitale sia privato, sia pubblico.

Caratteri essenziali:

1. **PERSONALITÀ GIURIDICA** → in quanto società dotata di personalità giuridica è per legge trattata come soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e gode di piena e perfetta autonomia patrimoniale. Solo in testa alla società si puntualizza la disciplina propria dell'attività di impresa e solo la società è qualificabile come imprenditore.
2. **RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI SOCI** → tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali. Di queste risponde solo la società con il suo patrimonio. I soci sono obbligati solo a eseguire i conferimenti promessi (predeterminano quanta parte della loro ricchezza personale intendono esporre al rischio dell'attività sociale).
I creditori della società per azioni sono però tutelati con forme di tutela alternativa quali la disciplina del capitale sociale e dell'informazione contabile periodica sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici della società.
3. **ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA** → struttura basata sulla necessaria presenza di tre organi distinti: **assemblea, organo di gestione e organo di controllo**. In assemblea vige il principio maggioritario calcolato con maggioranza di capitale (e non per teste). Le decisioni dell'assemblea sono circoscritte alle decisioni di maggior rilievo, mentre la gestione dell'impresa sociale è nelle mani degli amministratori.
4. **AZIONI** → le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate. Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti (Art. 2348). Il che rende le azioni liberamente trasferibili e consente la loro circolazione attraverso documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di credito (favorisce il pronto smobilizzo e il ricambio delle persone dei soci, soprattutto per società quotate in un mercato regolamentato, dove le azioni diventano titoli omogenei e fungibili tra loro).

La limitazione del rischio individuale e la pronta mobilitazione dell'investimento favoriscono la raccolta di ingenti capitali di rischio di cui ha tipicamente bisogno la grande impresa.

È resa possibile la compartecipazione di un ristretto numero di soci, che assumono l'iniziativa economica e sono animati da spirito imprenditoriale (azionisti imprenditori), con una gran massa di piccoli azionisti animati dal solo intento di investire fruttuosamente il proprio risparmio (azionisti risparmiatori) e rassicurati dalla possibilità di pronto disinvestimento, soprattutto se le azioni sono quotate in borsa.

Esistono anche **s.p.a a ristretta base azionaria**, vere e proprie società di carattere familiare, con base azionaria stabile e omogenea, nelle quali l'appello al pubblico risparmio per la raccolta di capitale di rischio è marginale o del tutto assente. Il capitale minimo attualmente è di 50000 €.

Nelle società a ristretta base azionaria i problemi restano quelli di tutela dei soci di minoranza e dei creditori, di fronte a possibili abusi dei soci di maggioranza e degli amministratori.

Se, poi, queste società fanno ricorso istituzionalmente al pubblico risparmio, la situazione cambia. La presenza, accanto a pochi azionisti imprenditori, di una massa di azionisti risparmiatori che nel complesso detengono la maggioranza del capitale altera profondamente i meccanismi di funzionamento della società per azioni → si viene a favorire l'esistenza di gruppi minoritari di controllo, che decidono direttamente o indirettamente le sorti della società.

Emerge anche altra e più generale esigenza: quella di garantire il corretto funzionamento dell'intero mercato azionario e di tutelare il pubblico indifferenziato dei potenziali investitori.

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA

Il movimento di riforma della disciplina nazionale è iniziato nel 1974. Proseguito nel 1998 per le quotate (d.lgs. 58/1998) e nel 2003 per le non quotate (d.lgs. 6/2003). Allo stesso tempo, la disciplina nazionale si è adeguata alle direttive comunitarie.

- È stato posto un freno al proliferare di minisocietà per azioni con capitale del tutto irrisorio (d.lgs. 91/2014, capitale minimo = 50000€).
- Si è preso atto che la disciplina dettata dal codice del 1942 era inadeguata ad assicurare il corretto funzionamento delle società per azioni che fanno appello sistematico al pubblico risparmio e presentano una larghissima base azionaria → specifica disciplina per società con azioni quotate in borsa (ispirata dalla diversa realtà di queste società = assenteismo massa di azionisti, inadeguatezza strumenti di autotutela soci, tutela investitori).

RIFORMA DEL 1974

Il legislatore prende atto che il dominio da parte di gruppi minoritari per tali società è irreversibile e **dispone**:

- Strumenti di etero tutela della massa di micro-azionisti
- Azioni di risparmio
- Maggiore trasparenza della proprietà azionaria
- obblighi di più anche informazione del mercato
- Certificazione dei bilanci da parte di un'autonoma società di revisione
- Istituzione di un organo pubblico di controllo: CONSOB

RIFORMA DEL 1998

Tale intervento segue una direttrice diversa e riflette la nuova importanza assunta dall'attività di gestione del risparmio collettivo.

IL FENOMENO DELLA AGRC

Alla massa inerte di incompetente dei micro-azionisti si sostituiscono operatori professionali, veri e propri investitori istituzionali italiani e stranieri, che fungono da intermediari tra piccoli risparmiatori ed impresa. Questi sono molto competenti e capaci di svolgere il ruolo di minoranza attiva, partecipando alla gestione delle società esercitando tutti gli strumenti riservati alle minoranze.

Il legislatore si pone dunque gli obiettivi di:

- Incentivare l'afflusso del risparmio gestito dalle società
- Valorizzare il ruolo attivo degli investitori istituzionali

SI EMANA IL "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA"

Disposizioni:

- Più ampia autonomia statutaria per le quotate
- Potenzialmente delle informazioni societaria
- Rafforzamento degli istituti di tutela delle minoranze
- Disciplina delle deleghe di voto
- Ridefinizione del ruolo del collegio sindacale

→ Esigenza di modernizzazione della disciplina delle s.p.a. non quotate e delle altre società di capitali → **riforma organica della disciplina generale (d.lgs. 6/2003).**

LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL 2003

I suoi obiettivi erano di semplificare la disciplina delle SPA ed ampliare lo spazio riconosciuto all' autonomia statutaria, al fine di favorire la crescita economica e la competitività delle imprese italiane anche sui mercati internazionali dei capitali.

Le nuove disposizioni del 2003 sono:

- Introduzione spa unipersonale a responsabilità limitata
- semplificazione del processo di costituzione spa e di modifica dello statuto
- ampliamento dei casi nei quali è riconosciuto il diritto di recesso
- maggiore flessibilità della disciplina dei conferimenti
- riconoscimento di nuove categorie di azioni
- previsione di nuovi modelli di amministrazione e controllo

COSTITUZIONE

PROCEDIMENTO

DUE FASI ESSENZIALI:

- Stipulazione dell'atto costitutivo (**Artt. 2328 ss.**).
- Iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese (**Art. 2330**) → la società acquista personalità giuridica e viene ad esistenza.

È stata eliminata nel 2000 la fase intermedia dell'omologazione dell'atto costitutivo da parte dell'autorità giudiziaria (che può essere attivata facoltativamente per le sole modifiche dell'atto costitutivo).

La **stipulazione** dell'atto costitutivo può essere secondo **due procedimenti diversi**:

- **Stipulazione (o costituzione) SIMULTANEA** (**Artt. 2328 ss.**) → l'atto costitutivo è stipulato immediatamente da coloro che assumono l'iniziativa per la costituzione della società (**soci fondatori**). Tali soggetti provvedono contestualmente all'integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale.
- **Stipulazione (o costituzione) PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE** (**Artt. 2333 – 2336**) → si addiende alla stipulazione dell'atto costitutivo al termine di un complesso procedimento che consente la raccolta fra il pubblico del capitale iniziale sulla base di un programma predisposto da coloro che assumono l'iniziativa (**promotori**). Si tratta di un procedimento complesso e raramente utilizzato. Infatti, anche quando occorrono ingenti capitali, si preferisce ricorrere alla stipulazione simultanea dell'atto costitutivo utilizzando altre tecniche per collocare le azioni fra il pubblico dei risparmiatori (ad esempio si conferisce delega agli amministratori per l'aumento del capitale sociale in uno o più volte, in modo da emettere e collocare le azioni gradualmente sul mercato una volta costituita la società = **Art. 2443**).

ATTO COSTITUTIVO

La società per azioni può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (**Art. 2328**), nel caso in cui si abbia un solo socio fondatore.

È richiesta, a pena di nullità della società, la forma dell'atto pubblico (**Art. 2328, c. 1**).

L'atto costitutivo deve indicare:

1. Le generalità dei **soci** e degli eventuali promotori, nonché il **numero delle azioni assegnate** a ciascuno di essi.
2. La **denominazione** e il **comune** dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie. La denominazione può essere liberamente scelta ma deve contenere l'indicazione di società per azioni (**Art. 2326**) e non deve creare confusione con altra società concorrente (**Art. 2576**). La sede sociale è il luogo dove risiedono l'organo amministrativo e gli uffici direttivi della società, inoltre individua l'ufficio del registro delle imprese presso cui avviene l'iscrizione della società. Le sedi secondarie sono quelle dotate di rappresentanza stabile.
3. L'**oggetto sociale**, cioè il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere. Pratica diffusa di indicare una pluralità di attività, anche complementari o strumentali rispetto alla principale.

4. L'ammontare del **capitale sottoscritto e versato**.
5. Il numero e l'eventuale valore nominale delle **azioni**, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione.
6. Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, se vi sono tali conferimenti.
7. Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, necessaria solo se si voglia modificare la relativa disciplina legale.
8. I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori. Per i promotori l'unico beneficio può essere costituito da una partecipazione agli utili che non può superare il 10% degli utili netti risultati dal bilancio, per non più di 5 anni (**Art. 2340**). Lo stesso vale per i soci fondatori (**Art. 2341**).
9. Il **sistema di amministrazione** adottato, il **numero** degli amministratori e i loro **poteri**, indicando quali tra essi hanno la **rappresentanza** della società.
10. Il numero dei componenti del **collegio sindacale**.
11. La nomina dei primi **amministratori e sindaci** (ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, quando sia stato adottato il sistema dualistico) e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
12. L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
13. La **durata** della società, che può anche essere a tempo indeterminato. In tal caso, se le azioni non sono quotate, i soci possono liberamente recedere dalla società decorso un periodo di tempo fissato dall'atto costitutivo (non superiore a un anno). Inoltre, il socio deve dare un preavviso di almeno 180 gg, che lo statuto può allungare fino ad un anno (**Art. 2437**).

L'omissione di una o più di tali indicazioni (sempreché essenziali) **legittima il rifiuto del notaio di stipulare l'atto costitutivo**. **Non tutti i requisiti sono richiesti a pena di nullità della società**, una volta intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'atto costitutivo ha nella pratica un contenuto piuttosto ampio e articolato di quello richiesto per legge. Per questo si preferisce stipulare due distinti atti: **l'atto costitutivo**, più sintetico e contenente le indicazioni essenziali, e lo **statuto**, più analitico (contiene le regole di funzionamento della società).

Lo statuto si considera comunque **parte integrante dell'atto costitutivo**, ne consegue che anch'esso deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità. Infine, le informazioni richieste dall'Art. 2328 possono essere contenute indifferentemente nell'atto costitutivo o nello statuto.

LE CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE

Capitale minimo → la s.p.a. deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50000€ (**Art. 2327**), salvo casi in cui leggi speciali impongono un capitale minimo più elevato.

Art. 2329:

- Il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero.
- Devono essere rispettate le disposizioni relative ai conferimenti (**Artt. 2342 - 2343**); ed in particolare che sia versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro, o nel caso di costituzione per atto unilaterale, il loro intero ammontare.
- Devono sussistere le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto.
- Sussistenza delle altre condizioni richieste da leggi speciali per la costituzione in relazione al particolare oggetto sociale.

I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell'atto costitutivo e restano vincolati presso la banca fino al completamento del procedimento di costituzione (possono essere consegnati solo agli amministratori e a condizione che questi provino l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese = **Art. 2331**).

I sottoscrittori hanno in diritto di rientrare in possesso delle somme versate se la società non è iscritta nel registro delle imprese entro 90 gg dalla stipulazione dell'atto costitutivo, che perde efficacia.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, entro 20 giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società, allegando all'atto costitutivo i documenti che comprovano l'osservanza delle condizioni richieste per la costituzione. Se il notaio non provvede, l'obbligo incombe sugli amministratori nominati all'atto costitutivo. Nell'inerzia di entrambi (punita con sanzione amministrativa pecuniaria) ogni socio può provvedervi a spese della società (**Art. 2330**).

Spetta al **notaio** che ha ricevuto l'atto costitutivo verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione, come è stabilito per le modifiche dell'atto costitutivo (**Art. 2436**). La legge notarile prevede sanzioni amministrative a carico del notaio che chiede l'iscrizione di un atto costitutivo da lui rogato quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.

Il notaio, dunque, dovrà svolgere il **controllo di legalità** (formale e sostanziale), volto ad accertare la conformità alla legge della costituenda società. Altrimenti, se vi sono clausole contrastanti con ordine pubblico, buon costume e norme imperative della disciplina delle s.p.a., il notaio potrà e dovrà rifiutare di chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'ufficio del registro delle imprese, prima di procedere all'iscrizione, può e deve verificare solo la regolarità formale della documentazione ricevuta.

Efficacia costitutiva → Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica (**Art. 2331**) e viene ad esistenza (impossibilità di s.p.a. irregolare).

OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL'ISCRIZIONE

Può verificarsi che tra la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione della società nel registro delle imprese vengano compiute operazioni in nome della società, perché rese necessarie dallo stesso procedimento di costituzione o per dare sollecito avvio all'attività di impresa.

Per tali operazioni, di regola attuate dai futuri amministratori, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono solidalmente responsabili anche il socio unico fondatore e, in caso di pluralità, i soci fondatori che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. È esclusa la responsabilità della società che ancora non è venuta ad esistenza.

Perfezionatosi il procedimento di costituzione (**Art. 2338**), la società resta automaticamente vincolata solo se le operazioni compiute in suo nome erano necessarie per la costituzione. È, invece, libera di accollarsi o meno obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie per la costituzione. Perciò, tali operazioni dovranno essere approvate (anche implicitamente), dopo l'iscrizione. L'accollo da parte della società non fa venir meno la responsabilità verso i terzi dei soggetti agenti.

In caso di **mancato completamento del procedimento della costituzione della società**

- ⇒ I promotori non hanno rivalsa verso i sottoscrittori delle azioni per le spese sostenute per la costituzione
- ⇒ nei confronti dei terzi creditori sono responsabili soltanto coloro che hanno agito in nome della società

L'emissione di azioni è vietata prima dell'iscrizione ed esse non possono formare oggetto di offerta al pubblico (tranne per il caso in cui la costituzione della società avvenga per pubblica sottoscrizione). L'attuale disciplina non prevede la nullità dell'emissione e non vieta più il trasferimento della partecipazione azionaria.

NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

Prima della registrazione vi è solo un contratto di società, che per il momento è destinato a produrre effetti solo fra le parti contraenti → tale contratto può essere dichiarato nullo o annullato nei casi e con gli effetti previsti dalla disciplina generale dei contratti (**Artt. 1418 ss.**).

Dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese esiste una società, sia pure invalidamente costituita. Un'organizzazione è entrata nel traffico giuridico.

La sanzione deve necessariamente colpire la società-organizzazione. La sanzione può consistere solo nello scioglimento della società, previa definizione dell'attività già svolta. Allo stesso tempo, bisogna tutelare i terzi che hanno avuto relazioni di affari con tale società e consentire, se possibile, la conservazione dell'organizzazione societaria e dei valori produttivi che essa esprime.

Disciplina della nullità della società per azioni iscritta (**Art. 2332**), speciale sia per gli effetti, sia per le cause (in attuazione della prima direttiva Cee di armonizzazione della disciplina societaria, dal 1969).

Cause di nullità (modifica nel 2003):

- Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico.
- Illiceità dell'oggetto sociale.
- Mancanza nell'atto costitutivo (o nello statuto) di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale, o l'oggetto sociale.

Sono comunque cause di difficile accadimento ed eclatanti.

Effetti

La dichiarazione di nullità di un contratto ha effetto retroattivo e travolge tutti gli effetti prodotti. Invece, la **dichiarazione di nullità della società per azioni non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese**. Si tratta di tutti gli atti compiuti (a favore dei soci e dei terzi sia che gli uni e gli altri fossero in buona fede, sia che fossero a conoscenza della causa di nullità).

I **soci** non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali, né hanno diritto di ripetere i conferimenti già eseguiti.

Quindi, la dichiarazione di nullità non intacca l'attività già svolta. **Opera solo per il futuro e come causa di scioglimento della società** (i liquidatori sono scelti dal tribunale con sentenza che dichiara nullità e il cui dispositivo deve essere iscritto nel registro delle imprese).

Per il resto il procedimento di liquidazione segue quello delle società per azioni, sicché la nullità non menoma l'autonomia patrimoniale della società.

Sanabilità

La nullità di un contratto non è sanabile, mentre la **nullità della società per azione è sanabile**.

La nullità della società iscritta non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese, prima che sia intervenuta la sentenza dichiarativa di nullità.

ELEMENTI IN COMUNE CON DISCIPLINA GENERALE DELLA NULLITÀ DEI CONTRATTI:

- Imprescrittibilità (**Art. 1422**).
- La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (**Art. 1421**).

SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE

Con il **d.lgs. 88/1993** → permessa **s.r.l. unipersonale** a responsabilità limitata.

Dal 2003 → permessa s.p.a. unipersonale a responsabilità limitata.

- È consentita la costituzione della società per azioni con atto unilaterale di un unico socio fondatore.
- Anche nella società per azioni unipersonale per le obbligazioni sociali di regola risponde la società con il proprio patrimonio, salvo alcuni casi eccezionali.

Costituzione – spa unipersonale

L'unico socio fondatore risponde in solido con coloro che hanno agito per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese (**Art. 2331**). La limitazione di responsabilità dell'unico socio fondatore opera, perciò, solo per le obbligazioni sorte dopo l'acquisto della personalità giuridica da parte della società.

Conferimenti – spa unipersonale

una disciplina più rigorosa è poi introdotta in tema di conferimenti, in modo di assicurare l'integrale acquisizione degli stessi e l'effettiva formazione del capitale sociale. Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del capitale sociale, l'unico socio è tenuto a versare integralmente, al momento della sottoscrizione, i conferimenti in denaro. Inoltre, se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg (Art. 2342).

La violazione di tale disciplina impedisce che operi la regola della responsabilità limitata dell'unico socio.

Trasparenza – spa unipersonale

per consentire ai terzi di conoscere agevolmente se la società è unipersonale, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se questa ha un unico socio (Art. 2250).

Allo stesso tempo, per consentire l'agevole identificazione dell'unico socio i dati anagrafici dello stesso devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori (Art. 2362).

Anche l'omissione di tale pubblicità impedisce che operi per l'unico socio il beneficio della responsabilità limitata (alla stessa può provvedere, indipendente dall'inerzia degli amministratori, anche l'unico socio o colui che cessa di essere tale).

Rapporti fra società e unico socio

Una particolare disciplina è poi introdotta per assicurare maggiore trasparenza ai rapporti che intercorrono fra società e unico socio, dato che nella società unipersonale è più accentuato il pericolo di operazioni in conflitto di interessi e di confusione di patrimoni.

Si stabilisce che i contratti fra società e unico socio (e operazioni a favore dello stesso) sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (Art. 2362).

Eccezioni alla responsabilità

Due eccezioni alla responsabilità (Art. 2325), che comportano in caso di insolvenza della società la responsabilità illimitata dell'unico socio per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le azioni sono allo stesso appartenute:

- L'unico socio risponde illimitatamente quando non sia osservata la disciplina dell'integrale liberazione dei conferimenti sopra esposta.
- L'unico socio risponde inoltre fino a quando non sia stata attuata specifica pubblicità dettata per la s.p.a. unipersonale dell'Art. 2362.

Con la riforma del 2003 sono stati soppressi (per s.p.a. e per s.r.l.) altri due casi di perdita del beneficio, cioè unico socio persona giuridica e unico socio persona fisica che sia socio unico di altra società di capitali.

PATRIMONI DESTINATI

La creazione di società unipersonali consente di limitare il rischio di impresa attraverso la moltiplicazione formale dei soggetti cui i relativi diritti e le relative obbligazioni sono imputabili.

Una nuova tecnica (dal 2003) per limitare il rischio di impresa è quella della costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare (Artt. 2447-bis – 2447-decies).

L'impresa societaria resta unica, ma nel suo ambito sono individuati uno o più patrimoni separati che rispondono solo delle obbligazioni relative a predeterminate e specifiche operazioni economiche.

Tale disciplina offre **due modelli di patrimoni destinati**:

- La società per azioni può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, sia pure entro i limiti del 10% del proprio patrimonio netto e purché non si tratti di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali (**patrimoni destinati operativi**).
- La società può stipulare con terzi un contratto di finanziamento di uno specifico affare, pattuendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi (**finanziamento destinato**).

Patrimonio destinato operativo

La costituzione di un **patrimonio destinato operativo** avviene con apposita deliberazione adottata dall'organo amministrativo della società a maggioranza assoluta dei suoi componenti (**Art. 2447-ter**).

La **delibera costitutiva** deve contenere una serie di dati volti a consentire l'identificazione dell'affare, dei beni e dei rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato (è necessario indicare gli eventuali apporti di terzi, nonché se è possibile emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare indicando i diritti che attribuiscono). La deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio ed è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (**Art. 2447-quater**) e diventa **produttiva di effetti dopo 60 gg**. Entro tale termine i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione al tribunale, che può comunque disporre l'esecuzione previa prestazione da parte della società di idonea garanzia. **Decorso il termine di 60 gg** si producono gli effetti della separazione patrimoniale. I creditori della società non possono più far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.

Delle obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare la società risponde solo nei limiti del patrimonio destinato, a meno che la delibera di costituzione non stabilisca diversamente.

Resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Perché la separazione patrimoniale operi è necessario che gli atti compiuti in relazione allo specifico affare rechino espressa menzione del vincolo di destinazione.

Il **vincolo di destinazione** riguardante beni immobili o mobili registrati deve essere trascritto nei rispettivi registri.

Se la società ha emesso strumenti finanziari di partecipazione all'affare è prevista un'**organizzazione** (assemblea speciale e rappresentante comune) per la tutela dei loro interessi.

Per ciascun patrimonio destinato dovranno essere tenuti **separatamente i libri e le scritture contabili**, in più, nel bilancio dovranno essere **distintamente indicati** i beni e i rapporti compresi in ciascun patrimonio, con separato rendiconto in allegato.

Realizzato l'affare, o se lo stesso è divenuto impossibile, gli amministratori redigono un rendiconto finale che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Se permangono **creditori insoddisfatti**, questi possono chiedere **entro 90 gg la liquidazione del patrimonio destinato** che avverrà osservando le disposizioni sulla liquidazione delle società di capitali.

Finanziamento destinato

È più semplice la disciplina dettata per il **finanziamento destinato**.

Il contratto deve indicare gli elementi essenziali dell'operazione, deve specificare i beni strumentali necessari per la realizzazione e il relativo piano finanziario indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società. Dovrà indicare anche le eventuali garanzie che quest'ultima offre per il rimborso di una parte del finanziamento.

Il patrimonio separato è formato dai proventi dell'affare, dai relativi frutti e dagli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso del finanziamento. È necessario che la copia del contratto sia iscritta nel registro delle imprese e che la società adotti sistemi di incasso e contabilizzazione separati.

Delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato (salvo garanzie prestate).

Se la società fallisce prima della realizzazione dell'affare, il finanziatore potrà insinuarsi nel fallimento.

Se il fallimento non impedisce la realizzazione dell'operazione, il curatore può (sentito il parere del comitato dei creditori) decidere di subentrare nel contratto assumendone gli oneri relativi, ovvero il finanziatore può chiedere di realizzare o continuare l'operazione in proprio o affidandola a terzi, insinuandosi nel fallimento solo per l'eventuale credito residuo.

I **creditori generali** della società non potranno agire sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione, ma sugli stessi potranno **esercitare solo azioni conservative a tutela dei loro diritti**.

CONFERIMENTI

CONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE

I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.
Funzione essenziale = dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa (**funzione produttiva dei conferimenti**).

Il valore in denaro del complesso dei conferimenti promessi dai soci, quale risulta dalla valutazione ad essi data nell'atto costitutivo, costituisce il capitale sociale nominale della società (**funzione vincolistica e organizzativa**).

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA:

- Garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società → selezione delle entità conferibili.
- Ulteriore finalità di garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero → procedimento di stima dei conferimenti in natura.

CONFERIMENTI IN DENARO

Nella società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in denaro se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente (**Art. 2342**). È disposto l'obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (100% per s.p.a. unipersonale).

Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento ai soci i versamenti ancora dovuti. Né sono tenuti a rispettare eventuali termini stabiliti dall'atto costitutivo.

TRASFERIMENTO DI AZIONI NON LIBERATE

Trasferimento di azioni non liberate dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti (**Art. 2354**) e in caso di trasferimento delle azioni l'obbligo di versamento dei conferimenti grava sia sul socio attuale sia sull'alienante (**Art. 2356**). La responsabilità dell'alienante è limitata nel tempo (**3 anni** da iscrizione trasferimento) e ha carattere sussidiario (solo se richiesta ad acquirente è infruttuosa).

MANCATO PAGAMENTO (ART. 2344)

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Inoltre, in luogo della normale azione giudiziaria per la condanna all'adempimento e l'esecuzione forzata, la società può avvalersi di una più celere procedura di vendita coattiva delle azioni del socio moroso. **La società è tenuta a offrire le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.** In mancanza di offerte la società può far vendere le azioni a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato. Se la vendita coattiva non ha esito, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo i conferimenti già versati e salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società e questa può ancora tentare di **rimetterle in circolazione entro l'esercizio**. Svanita anche questa possibilità, la società deve annullare le azioni rimaste invendute **riducendo per ammontare corrispondente il capitale sociale**.

CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO

Non ogni entità economica diversa dal denaro può essere conferita in società per azioni o, più esattamente, può formare oggetto di conferimento imputabile al capitale sociale. Attuale disciplina dell'Art. 2342.

È espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi, che possono formare oggetto solo di prestazioni accessorie diverse dai conferimenti.

Limitazioni introdotte anche per i conferimenti dei beni in natura e dei crediti, ai quali si applicano comunque i principi già esposti per le società di persone quanto alla garanzia cui è tenuto il socio conferente e al passaggio dei rischi.

ART. 2342 C.3 - CONFERIMENTI

Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere **integralmente liberate al momento della sottoscrizione**. Il **socio deve attuare tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del bene conferito**, una volta che sia venuta a esistenza con il completamento del procedimento di costituzione.

Ciò preclude l'apporto a titolo di conferimento di cose generiche, future o altrui, nonché di prestazioni periodiche di beni. È ammissibile (seppur controverso) il conferimento di diritti di godimento, dato che la società acquista col consenso del conferente l'effettiva disponibilità del bene ed è in grado di trarne tutte le utilità. Resta conferibile ogni prestazione di dare suscettibile di valutazione economica oggettiva e di immediata messa a disposizione della società (es. diritti di brevetto per marchi o invenzioni industriali).

LA VALUTAZIONE

I conferimenti diversi dal denaro, tanto se effettuati in sede di costituzione quanto se effettuati in sede di aumento del capitale (**Art. 2440**), devono formare oggetto di uno specifico procedimento di valutazione regolato dall'**Art. 2343** (parzialmente modificato nel 2003).

PIÙ FASI:

1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale. La stima deve contenere una serie di indicazioni e in particolare deve attestare che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito al fine della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. Tale relazione deve essere allegata all'atto costitutivo e, una volta completato il procedimento di costituzione, deve restare depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
2. Il valore assegnato dalla relazione ha carattere provvisorio. Entro 180 gg dalla costituzione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Nel frattempo, le azioni corrispondenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede della società.

EFFETTI

Se dalla revisione risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre il 20% rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni che risultano scoperte.

IL SOCIO HA DUE ALTERNATIVE:

- Può versare la differenza in denaro, mantenendo inalterato il numero di azioni sottoscritte.
- Può recedere dalla società, con conseguente diritto alla liquidazione del valore attuale delle azioni sottoscritte.
Il socio recedente ha diritto alla restituzione in natura del bene conferito, qualora ciò sia possibile in tutto o in parte → conguagli in denaro per pareggiare il valore del bene con il valore di liquidazione della partecipazione.

L'atto costitutivo può prevedere che intervenuto l'annullamento delle azioni quelle residue siano diversamente ripartite tra i soci.

METODI ALTERNATIVI DI VALUTAZIONE

Art. 2343-ter → non si richiede la stima del perito nominato dal tribunale quando il valore attribuito al conferimento in natura, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore:

- **Per i titoli quotati** nel mercato dei capitali e **per gli strumenti quotati** nel mercato monetario → al prezzo medio ponderato al quale tali strumenti finanziari sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento.
- In caso non sia applicabile la regola precedente (**titoli non quotati, beni o crediti diversi da titoli**) →
 - Al fair value (valore di scambio) iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento. È però necessario che il bilancio dal quale si ricava il valore del conferimento sia sottoposto a revisione e che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni o crediti oggetto del conferimento.

- Al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre 6 mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento. Deve trattarsi di una stima fatta da un esperto (con requisiti di professionalità) indipendente alla società, a chi effettua il conferimento e ai soci che esercitano controllo sul conferente o sulla società.

Art. 2343-quater

Nei casi in cui all'art. 2343-ter, il conferente presenta la documentazione dalla quale risulta il valore e la sussistenza delle condizioni richieste, l'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Entro 30 gg. gli amministratori verificano se sono intervenuti fatti eccezionali (di prezzo o di mercato) che modificano sensibilmente il valore del conferimento oppure fatti rilevanti che incidono sul valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Verificano inoltre l'indipendenza e la professionalità dell'esperto. Se non ci sono rilievi, gli amministratori iscrivono al registro delle imprese una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'Art. 2343. In caso contrario si procede ad una nuova valutazione.

L'obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura poteva essere in passato eluso attraverso un espediente: chi intendeva conferire un bene in natura figurava nell'atto costitutivo come un socio che si era obbligato a conferire denaro; poi appena costituita la società vendeva alla stessa il bene, per importo corrispondente alla somma da lui dovuta a titolo di conferimento (**debito estinto per compensazione**). Questo pericolo è oggi neutralizzato (sia pure solo per i primi 2 anni di attività della società) dall'**Art. 2343-bis**. Esso tende ad arginare, nella fase di avvio dell'attività di impresa, i pericoli per l'integrità del patrimonio sociale derivanti da operazioni potenzialmente pericolose per il loro ammontare e per la particolare posizione della controparte.

Sono necessarie la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria e la presentazione da parte dell'alienante della documentazione prevista per la stima dei conferimenti in natura in caso di acquisto da parte della società di beni o crediti dai promotori, fondatori, soci attuali o amministratori quando:

- L'acquisto è compiuto nei due anni dall'iscrizione della società nel registro dell'impresa.
- Il corrispettivo pattuito (anche non in denaro) è pari o superiore al decimo del capitale sociale.
- Non si tratta di acquisti a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società.

VIOLAZIONE

L'acquisto resta valido ma gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone anche il **contenuto, la durata, la modalità e il compenso** (Art. 2345).

Le prestazioni accessorie costituiscono utile strumento per vincolare stabilmente i soci a effettuare a favore della società prestazioni che non possono formare oggetto di conferimento. Introducono, però, un elemento personalistico nella partecipazione sociale. Le azioni con prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, dato che il trasferimento delle azioni comporta anche il trasferimento in testa all'acquirente dell'obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie. Inoltre, salvo diversa clausola statutaria, tali obblighi possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI

Valore conferimento - misura della partecipazione attribuita al socio

Principio generale: assegnazione proporzionale art. 2346.

Il criterio è **derogabile**: lo statuto può prevedere altri criteri di assegnazione, purché il valore dei conferimenti non sia complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale.

E quindi consentita l'attribuzione di azioni anche a fronte di apporti non imputabili a capitale (opera e servizi): l'assegnazione non proporzionale permette di non intaccare l'integrità del capitale.

Non proporzionalità tra valore dei conferimenti e attribuzione azioni

Società costituita da 5 soci di cui:

- 4 apportano €200.000 ciascuno
- tizio a porta €20.000 si obbliga ad una prestazione d'opera a favore della società per un valore pari a €180.000

Dato il divieto di conferimento di prestazioni d'opera, il capitale sociale ammonta ad 820.000 € . Applicando un criterio proporzionale di attribuzione delle azioni, la parte di tizio rappresenterebbe il 2,43% del capitale e quella di ciascun altro dei soci il 24,39%.

Ma quando per l'azione non proporzionale, è possibile valorizzare la prestazione d'opera senza violare il divieto di conferimento. Per esempio, se ciascuno dei quattro conferenti di denaro rinuncia alla parte delle azioni cui avrebbe diritto secondo il criterio proporzionale, sarà possibile assegnare a tizio una parte più che proporzionale al suo conferimento. Il capitale rimane infatti sembra anche gravemente coperto dai conferimenti in denaro eseguiti.

LE AZIONI – Cap. 14

NOZIONE E CARATTERI

Le azioni sono le quote di partecipazioni dei soci nella società per azioni. Sono quote omogenee, standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti (titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.

Nelle s.p.a. il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare, ciascuna delle quali costituisce un'azione e attribuisce identici diritti nella società e verso la società. La singola azione rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale e l'unità di misura dei diritti sociali.

L'AZIONE È INDIVISIBILE

Se più soggetti diventano titolari di un'unica azione devono nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti verso la società (Art. 2347).

Ciascun socio diventa titolare di una o più azioni, che restano tendenzialmente distinte e autonome anche quando fanno capo alla stessa persona. Circolano in forma cartolare. tuttavia, azioni obbligazioni quotate e diffuse tra il pubblico in maniera rilevante sono obbligatoriamente dematerializzate.

AZIONI E CAPITALE SOCIALE

Le azioni devono essere tutte di uguale valore (Art. 2348), rappresentare tutte un'identica frazione del capitale sociale nominale.

Valore nominale

Valore nominale = parte del capitale sociale che ciascuna azione rappresenta in cifra monetaria.

L'attuale disciplina permette di emettere azioni senza indicare il valore nominale, ma non è consentito emettere azioni con e senza valore nominale contemporaneamente (Art. 2346).

- **Azioni con valore nominale** → lo statuto deve specificare non solo il capitale sottoscritto ma anche il valore nominale di ciascuna azione e il loro numero complessivo.

Il valore nominale delle azioni, al pari del capitale sociale nominale, è insensibile alle vicende patrimoniali della società. Rimane invariato nel tempo e può essere modificato solo attraverso modifica dell'atto costitutivo, dando luogo a raggruppamento e frazionamento delle azioni.

- **Azioni senza valore nominale** → lo statuto e i titoli azionari devono indicare solo il capitale sottoscritto e il numero di azioni emesse, fermo restando che anche queste azioni sono frazioni uguali di capitale sociale.

In tal caso la partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa come una percentuale del numero complessivo delle azioni emesse.

Per tali azioni, le disposizioni che si riferiscono al valore nominale si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse (Art. 2346).

Valore di emissione

Per tutte le azioni vale la regola che in nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (Art. 2346 c.5). Il che comporta che le azioni non possono essere complessivamente emesse per somma inferiore al loro valore nominale.

Le azioni possono essere invece emesse con sovrapprezzo (somma superiore al valore nominale). Obbligatorio quando venga escluso o limitato il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni di nuova emissione (Art. 2441) e il valore reale delle azioni sia superiore a quello nominale.

Valore di bilancio

Valore reale delle azioni che si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni (varia in funzione delle vicende economiche della società e si accerta con il bilancio di esercizio).

Valore di mercato

Valore che risulta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato (borsa valori). Indica il prezzo di scambio sulle azioni in quel determinato giorno, prezzo che solo tendenzialmente coincide con il valore patrimoniale attuale (perché esprime le prospettive economiche future della società e altre variabili ulteriori). Il legislatore ne tiene conto laddove, nei rapporti fra società e soci, acquista rilievo il valore reale delle azioni (caso di recesso dell'azionista e caso del prezzo di emissione delle azioni senza diritto di opzione).

Pacchetto azionario → un pacchetto azionario, soprattutto se consente il controllo della società, ha un proprio specifico valore, maggiore della somma dei valori delle singole azioni. Ciò ne impone una considerazione unitaria, quantomeno in sede di valutazione. Inoltre, si dovrebbero prospettare specifici obblighi di comportamento a carico di chi vende un pacchetto azionario di controllo, nonché a carico di chi lo acquista.

LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA

Ogni azione costituisce una partecipazione sociale e attribuisce al titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa (voto, impugnazione delle delibere, di esaminare libri sociali), patrimoniale (utili, quota di liquidazione) e anche a complesso contenuto amministrativo e patrimoniale (opzione, recesso, assegnazione di azioni gratuite).

Uguaglianza relativa e oggettiva

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti (Art. 2348).

Il principio di uguaglianza va inteso come uguaglianza relativa e oggettiva.

UGUAGLIANZA RELATIVA → è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi (azioni ordinarie e azioni di categoria o speciali).

UGUAGLIANZA OGGETTIVA → uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti di cui ciascun azionista globalmente dispone, dovendosi tener conto anche del numero delle azioni di ciascun titolare. I diritti più significativi spettano in proporzione del numero di azioni possedute (voto = Art. 2351, utili e quota liquidazione = Art. 2350, opzione = Art. 2441).

Situazione di disuguaglianza soggettiva degli azionisti, ma legittimo e giusto → principio cardine della società di capitali = chi conferisce di più, rischia di più e può imporre la propria volontà alla minoranza (nel rispetto della legalità).

POTERI SPECIALI DELLO STATO

Quando entrano in gioco interessi pubblici di particolare rilievo sono introdotte deroghe al principio capitalistico, con il riconoscimento allo Stato o a enti pubblici di poteri societari svincolati dall'ammontare della partecipazione azionaria o dalla qualità stessa di azionista. Esempio del potere di veto all'adozione di una serie di delibere di particolare rilievo esercitabile per legge dall'autorità governativa nei confronti di società operanti in settori strategici in passato controllate dallo Stato (al fine di non entrare in contrasto con obiettivi nazionali di politica economica e finanziaria).

LE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI

Sono categorie di speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Esse possono essere create con lo statuto o con successiva modificazione dello stesso.

Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall'assemblea speciale della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applica la disciplina delle assemblee straordinarie, se le azioni non sono quotate (Art. 2376) o delle organizzazioni degli azionisti di risparmio se le azioni sono quotate (prevedono quorum assembleari meno elevati e la nomina di un rappresentante degli azionisti speciali) → i diritti speciali di categoria sono diritti di gruppo e non diritti individuali.

Alcune categorie di azioni speciali sono espressamente previste e regolate dal legislatore. La società gode di ampia autonomia nel modellare il contenuto sia pure con l'osservanza di alcuni limiti espressi o desumibili (Art. 2348).

Se la società è quotata sussiste il divieto di emissione di azioni con voto plurimo (**art.2351**). Se la società non è quotata il divieto non vale. Sussiste sempre il divieto di patto leonino.

In relazione al diritto di voto, azioni senza voto, azioni con voto limitato e azioni con voto condizionato complessivamente e in concorso con le azioni proprie, non possono superare la metà del capitale sociale. Questo per evitare una eccessiva concentrazione di potere nelle mani degli azionisti con voto pieno

DIRITTO DI VOTO

Tutte le società possono emettere azioni senza diritto di voto, in passato solo per le società quotate.

Sono nate poi le azioni privilegiate a voto limitato (alle sole assemblee straordinarie) e si consente a **tutte le società**:

- **La creazione di azioni** (anche non privilegiate) con diritto di voto limitato a particolari argomenti, non necessariamente di esclusiva competenza delle assemblee straordinarie.
- La creazione di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

AZIONI A VOTO PLURIMO → divieto recentemente attenuato.

- **Le società non quotate** possono emettere azioni speciali a voto plurimo che attribuiscono fino a un massimo di 3 voti per ciascuna azione, anche per particolari argomenti o subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (**Art. 2351 c.4**).
- **Le società quotate** non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. Per contro possono:
 - **Maggiorazione del voto (Art. 127 Tuf)** → riconoscere per statuto una maggiorazione del voto ai soci di lungo periodo titolari di azioni da non meno di 24 mesi, fino a un massimo di 2 voti per ciascuna azione continuativamente posseduta per il periodo richiesto. Non si tratta di un privilegio conseguibile da tutti gli azionisti e non si tratta di una categoria speciale. Se il socio aliena le sue azioni (a titolo oneroso o gratuito), la maggiorazione si perde, mentre si conserva in successione mortis causa se lo statuto non prevede altrimenti. Tale maggiorazione non può essere introdotta nelle società quotate che mantengono azioni a voto plurimo emesse prima della quotazione.

TETTO DI VOTO E VOTO SCALARE

Tutte le società per azioni possono prevedere che, in relazione alle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o che sia introdotto un voto scalare.

Allo stesso tempo, è **caduto** per le società non quotate il principio che il voto può essere escluso o limitato solo se le relative azioni sono assistite da privilegi patrimoniali.

Resta fermo invece il **principio** che possono essere emesse azioni privilegiate anche senza limitazione dei diritti amministrativi (**Art. 2350**).

Categorie tipiche di azioni speciali

| Profilo amministrativo | Profilo patrimoniale | Altre categorie |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Azioni senza voto ➤ Azioni con voto limitato o condizionato ➤ Azioni con voto plurimo | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Azioni privilegiate ➤ Azioni correlate (art. 2350) ➤ Azione di risparmio → solo società quotate | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349) ➤ Azioni di godimento (art. 2353) |
| Art. 2351 Tetto massimo di voto in relazione alla quota posseduta e voto scaglionato | | |

→ Questi meccanismi non danno luogo di per sé ad una categoria di azioni (manca il diritto diverso) idem per maggiorazione voto di società quotate (la maggiorazione e connessa alla fedeltà del singolo azionista, non è caratteristica propria delle azioni)

Azioni privilegiate

Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società. Nessuna disciplina specifica per quanto riguarda natura e misura del privilegio.

Solo limite del patto leonino (Art. 2265) → la società quindi è libera di articolare come preferisce il contenuto patrimoniale di tali azioni (anche azioni postergate nelle perdite).

Azioni correlate

È consentita l'emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale di un determinato settore, anche quando non si danno vita a patrimoni separati destinati a uno specifico affare. Lo statuto deve stabilire i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria. In ogni caso, ai possessori di azioni correlate non possono essere corrisposti dividendi in misura superiore agli utili risultanti dal bilancio generale della società. Perciò a nulla avranno diritto se l'attività complessiva della società registra una perdita.

LE AZIONI DI RISPARMIO

Introdotta dalla **L. 216/1974** e regolata dagli **Artt. 145-147 Tuf**. Risposta a una determinata esigenza: incentivare l'investimento in azioni offrendo ai risparmiatori titoli meglio rispondenti ai loro specifici interessi. Titoli che tengono conto del disinteresse degli stessi per l'esercizio dei diritti amministrativi e del preminente rilievo attribuito al contenuto patrimoniale e alla redditività dei titoli azionari. Le azioni di risparmio possono essere emesse solo dalle società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi UE. Non possono superare, in concorso con le azioni a voto limitato, la metà del capitale sociale.

Con tali azioni, la distinzione fra azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori trova pieno riconoscimento legislativo. Le azioni di risparmio sono infatti prive del diritto di voto, ma devono necessariamente essere dotate di privilegi di natura patrimoniale, anche se sotto tale profilo l'attuale disciplina ha subito delle modifiche. A differenza delle altre azioni, possono essere emesse al portatore. Assicurano quindi l'anonimato e possono essere convertite in azioni ordinarie dopo un certo tempo.

DIRITTI AMMINISTRATIVI

Sono prive di diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, quindi di loro non si tiene conto nel calcolo dei quorum costitutivi o deliberativi, e nemmeno per il calcolo delle aliquote di capitale richieste per l'esercizio dei diritti attribuiti alle minoranze.

Oggi deve escludersi che agli azionisti di risparmio possa essere riconosciuto il diritto di intervento in assemblea e il diritto di impugnare le delibere assembleari invalide (solo chi ha diritto di voto).

DIRITTI PATRIMONIALI

Le azioni di risparmio sono privilegiate sotto il profilo patrimoniale, ma con la riforma del 1998 è stata cancellata la rigida disciplina legislativa dei privilegi patrimoniali. Con l'attuale disciplina, che si applica anche alle azioni di risparmio precedentemente emesse, ci si limita a stabilire che le azioni di risparmio sono dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale e che l'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio.

ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTI

È prevista un'organizzazione di gruppo per la tutela degli interessi comuni, che si articola nell'assemblea speciale e nel rappresentante comune:

- **Assemblea** → delibera sugli oggetti di interesse comune e in particolare sull'approvazione delle delibere dell'assemblee delle società che pregiudicano i diritti degli azionisti di risparmio e sulla transazione delle controversie con la società.
- **Rappresentante** → è nominato dall'assemblea di categoria. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti della società. Nell'ambito di tale funzione, gli è riconosciuto il diritto di assistere alle assemblee della società e di impugnare le deliberazioni (diritti preclusi ai singoli azionisti di risparmio).

LE AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'Art. 2349 consente l'assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti delle società o di società controllate da attuarsi mediante un articolato procedimento. Gli utili sono imputati a capitale e, per l'importo corrispondente, la società emette speciali categorie di azioni che vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro.

La società può stabilire norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti, fermo restando che esse devono essere assegnate individualmente ai dipendenti. La società può escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione, per offrire le stesse in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate/controllanti (Art. 2441). Con delibera dell'assemblea straordinaria la società può assegnare ai propri dipendenti (o dipendenti di controllate) strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni. In tal caso possono essere previste norme particolari per l'esercizio dei diritti attribuiti e per la possibilità di trasferimento ed eventuali cause di decadenza o riscatto (Art. 2349).

Speciali obblighi di trasparenza imposti alle **società quotate con strumenti finanziari diffusi** in maniera rilevante, qualora intendano realizzare un piano di compensi basato su azioni o strumenti finanziari a favore di dipendenti, amministratori o collaboratori autonomi, ovvero di società controllate/controllanti.

Tali piani devono essere approvati dall'assemblea ordinaria e devono essere messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità fissate dalla Consob.

AZIONI, PRESTAZIONI D'OPERA, SERVIZI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Il divieto di conferimento di prestazioni d'opera e servizi non impedisce alla società di acquisire queste prestazioni a titolo diverso dal conferimento e dal rapporto di lavoro subordinato:

- Impiegando un criterio non proporzionale di assegnazione delle azioni
- Emettendo azioni con prestazioni accessorie (art.2345) → piena compatibilità con la disciplina dei conferimenti e quindi con la necessaria effettività del capitale sociale in quanto l'obbligo di prestazione d'opera connesso a questa speciale categoria di azioni non è l'oggetto del conferimento sottostante (il conferimento avrà invece ad oggetto denaro o altre entità di per sé conferibili), ma costituisce un accessorio ulteriore rispetto l'obbligo di conferimento. Azioni con prestazioni accessorie sono trasferibili solamente previo consenso degli amministratori.
- Emettendo strumenti finanziari partecipativi (art. 2346)

Strumenti finanziari partecipativi

Possono essere messi a fronte di

- Apporti di entità di per sé conferibili
 - Apporti di entità non conferibili (prestazione d'opera e servizi e altri conferimenti atipici - es. Know-how)
- In nessun caso il valore dell'apporto è imputato a capitale sociale. Sono forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi stabiliti dallo statuto (escluso il voto, se non relativamente a singoli e specifici argomenti indicati dallo statuto). Non attribuiscono la qualità di socio e l'applicazione si riferisce alla disciplina delle assemblee speciali.

I DIRITTI CHE SI POSSONO ATTRIBUIRE

I diritti che si possono attribuire e la possibilità che si possano trasferire vengono stabiliti nello statuto.

I diritti patrimoniali sono comunque necessari ad esempio:

- partecipazione ad una parte di utili
- remunerazione fissa variabile in forma di interessi
- diritto al rimborso del valore dell'apporto eseguito
- diritto a partecipare alla distribuzione di una parte delle riserve accumulate

➔ la contabilizzazione degli sfp nel bilancio della società emittente non è uniforme ma dipende dai diritti patrimoniali riconosciuti

I diritti amministrativi ad esempio:

- Diritto di voto (ma solo su argomenti specificatamente determinati da statuto e in particolare sulla nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o di un sindaco **art. 2351**)
- Diritto di chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento degli affari sociali
- Diritto a ispezionare i libri sociali

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI È REGOLATO DALLO STATUTO.

LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

I titoli azionari (o certificati azionari) sono documenti che rappresentano le quote di partecipazione nella società per azioni e ne consentono il trasferimento secondo le regole proprie dei titoli di credito.

La loro emissione è normale ma non essenziale nelle società con azioni **non quotate in borsa**. Lo statuto può infatti escludere l'emissione dei titoli azionari (Art. 2346). In tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci, il trasferimento delle azioni resta assoggettato alla disciplina di cessione del contratto e ha effetti nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci (**Art.2355**)

Nelle **società quotate** in mercati regolamentati le azioni (e le obbligazioni) non possono più essere rappresentate da titoli a decorrere dall'Ottobre 1998 → circolazione basata su semplici registrazioni contabili con soppressione materiale dei titoli (gestione accentrata dematerializzata). Sistema obbligatorio anche in società con azioni e obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri individuati dalla Consob (mentre è facoltativo per le altre società).

Le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito causali, che possono essere emessi solo in base a un determinato rapporto causale e che si caratterizzano, sul piano della disciplina, per la parziale sensibilità del rapporto documentato dal titolo alle eccezioni desumibili dalla disciplina del rapporto societario.

Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista (**Art. 2354**).

Tuttavia, prima del 1942, fu introdotta la **nominatività obbligatoria dei titoli azionari (r.d.l. 1148/1941), con tre eccezioni**: azioni di risparmio, società di investimento a capitale variabile e società di investimento a capitale fisso.

Le **azioni al portatore** si trasferiscono con la consegna del titolo (**Art. 2355**).

Le **azioni nominative** prevedono una specifica disciplina, che in larga parte riprende la disciplina generale dei titoli di credito nominativi del Codice civile.

I VINCOLI SULLE AZIONI (**Art. 2352**)

Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e possono formare oggetto di misure cautelari ed esecutive (sequestro giudiziario o conservativo, pignoramento).

DIRITTI AMMINISTRATIVI

Salvo convenzione contraria, il diritto **di voto compete al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, che dovranno esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio, esponendosi altrimenti al risarcimento dei danni nei suoi confronti**. Nel caso di sequestro il diritto è esercitato dal custode.

Gli altri diritti amministrativi spettano disgiuntamente sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, se dal titolo costitutivo del vincolo non risulta diversamente. In caso di sequestro è sempre il custode che li esercita, salvo diverso provvedimento del giudice.

DIRITTO DI OPZIONE

Il diritto di opzione spetta al **socio e solo ad esso sono attribuite le nuove azioni sottoscritte**. Il socio deve provvedere entro tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, in mancanza gli altri soci possono offrire di acquistarlo o altrimenti il diritto di opzione deve essere alienato per suo conto a mezzo di una banca o altro intermediario autorizzato.

In caso di aumento gratuito di capitale, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

VERSAMENTI SULLE AZIONI

I versamenti sulle azioni sono versamenti dovuti sulle azioni non liberate.

Per il **pegno** è il **socio** che deve provvedere al versamento. In mancanza, il creditore pignoratizio può far vendere le azioni tramite una banca o altro intermediario autorizzato, con il trasferimento del pegno sul ricavato.

Per l'**usufrutto** è l'usufruttuario che deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione di tale somma al termine dell'usufrutto.

I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Le azioni sono in via di principio liberamente trasferibili. La libera trasferibilità è tuttavia esclusa o limitata per legge in determinate ipotesi:

- Azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione (**Art. 2343**).
- Azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione (**Art. 2345**).

Vi sono poi dei **limiti convenzionali**, determinati dallo statuto (limiti statutari) o da accordi non consacrati nell'atto costitutivo (patti parasociali).

- **PATTI PARASOCIALI (sindacati di blocco)** → scopo di evitare l'ingresso in società di terzi non graditi. Assoggettati ai limiti di durata e obblighi informativi previsti per i sindacati di voto, dai quali sono di frequente accompagnati.

Vincolano solo le parti contraenti, la loro violazione non comporta quindi invalidità della vendita, né la società potrà rifiutare l'iscrizione dell'acquirente nel libro dei soci. L'inadempiente sarà tenuto solo al risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci contraenti.

- **LIMITI STATUTARI (Art. 2355-bis)** → l'inopponibilità ai terzi dei patti parasociali, spiega perché molto spesso si preferisca inserire accordi in tal senso nello stesso atto costitutivo. Tali limiti hanno efficacia reale (vincolano tutti i soci, anche futuri, e possono e devono essere fatti valere dalla società nei confronti del terzo acquirente delle azioni).

Lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il trasferimento, anche a causa di morte, delle azioni nominative. Allo stesso tempo, lo statuto può vietare del tutto la circolazione delle azioni (per un massimo di 5 anni dalla costituzione o dal momento in cui il divieto viene introdotto). Possono essere introdotte o rimosse con delibera dell'assemblea straordinaria e se lo statuto non dispone diversamente è riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera (**Art. 2347**).

Per quanto riguarda le clausole statutarie finalizzate a limitare la circolazione delle azioni esse possono assumere le formulazioni più varie, le più diffuse sono:

- **CLAUSOLE DI PRELAZIONE** → impone al socio, che intende vendere le azioni, di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni. La violazione comporta l'inefficacia del trasferimento nei confronti della società e nei confronti dei soci beneficiari del diritto di prelazione, che hanno il diritto di riscattare dal terzo acquirente le relative azioni.
- **CLAUSOLE DI GRADIMENTO** → possono essere clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell'acquirente, oppure clausole che subordinano il trasferimento delle azioni al consenso (placet) di un organo sociale, quasi sempre il CdA. Le seconde sono definite clausole di mero gradimento e si prestano a possibili abusi a danno dei soci estranei al gruppo di comando.

L'attuale disciplina consente l'inserimento delle clausole di mero gradimento (anche a causa di morte), se prevedono in caso di rifiuto di gradimento, un obbligo di acquisto a carico della società o di altri soci oppure il diritto di recesso dell'alienante.

Per la determinazione del corrispettivo o della quota di liquidazione si applica la disciplina del recesso.

Stessa disciplina si applica per tutte le clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento delle azioni a causa di morte, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

- **CLAUSOLE DI RISCATTO** → prevedono un potere di riscatto delle azioni da parte della società o dei soci al verificarsi di determinati eventi (**Art. 2437-sexies**). Il valore di rimborso di tali azioni è determinato applicando le disposizioni in tema di recesso e trova applicazione anche il procedimento di liquidazione. In caso di riscatto a favore della società trova inoltre applicazione la disciplina dell'acquisto di azioni proprie.

LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SULLE PROPRIE AZIONI

Interessi coinvolti

→ Disciplina dell'acquisto o della sottoscrizione di azioni proprie

TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI - INTEGRITÀ DEL CAPITALE CONTRO L'ANNACQUAMENTO

Il legislatore deve predisporre una serie di cautele per evitare elusione dell'obbligo di conferimento o del divieto di rimborso anticipato dei conferimenti, che potrebbero ledere agli interessi dei creditori sociali tramite l'alterazione dell'integrità del capitale sociale

ALTERAZIONE DEI MECCANISMI ASSEMBLEARI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

I meccanismi deliberativi dell'assemblea potrebbero venire alterati dall'acquisto da parte degli amministratori di pacchetti azionari. Ad esempio, il meccanismo paradossale per il quale gli amministratori azionisti hanno diritto di voto di maggioranza sulla nomina del cda.

RISCHIO DI OPERAZIONI SPECULATIVE SUI TITOLI DELLA SOCIETÀ DA PARTE DEL CDA

Consentendo alla società di comprare azioni proprie, la società quotata può alterare il corretto andamento del titolo sulla borsa valori, poiché interferisce sui meccanismi della domanda e dell'offerta

Situazioni attualmente regolate

1. Sottoscrizione di azioni proprie
2. Acquisto di azioni proprie
3. Altre operazioni su azioni proprie

Sottoscrizione di azioni proprie

DIVIETO ASSOLUTO

In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie. Il divieto a carattere assoluto e non soffre eccezioni. La ratio risiede nel fatto che in un'operazione del genere la società dovrebbe sostanzialmente essere creditrice di se stessa, aumentando il numero di azioni esistenti ma non causando alcun aumento reale del capitale sociale.

Il divieto è dunque operante:

- Sia in sede di costituzione
- Sia in sede di aumento di capitale sociale

Sanzioni connesse

Nel caso di violazione del divieto **non sia nullità della sottoscrizione**, bensì sorge l'**obbligo** in capo ai soggetti che abbiano violato il divieto di **liberare le azioni sottoscritte**. I soggetti obbligati variano a seconda del tipo di sottoscrizione.

SOTTOSCRIZIONE DIRETTA - COMPIUTA IN NOME DELLA SOCIETÀ.

Le azioni devono essere liberate dai **soci promotori** o dei **soci fondatori** se la sottoscrizione di azioni proprie sia verificata in sede di costituzione, mentre devono essere liberate dagli **amministratori** se la violazione è stata compiuta all'interno di un'operazione di aumento di capitale.

SOTTOSCRIZIONE INDIRETTA - COMPIUTA DA TERZI IN NOME PROPRIO MA PER CONTO DELLA SOCIETÀ.

Deve liberare le azioni il **terzo** che abbia speso il proprio nome. Della liberazione rispondono solidamente con il terzo i **soci promotori**, i **soci fondatori** e in caso di aumento di capitale sociale anche gli **amministratori**, qualora non siano capaci di provare di essere esenti da colpa

UNICA ECCEZIONE: ESERCIZIO DI DIRITTO DI OPZIONI SU AZIONI PROPRIE

Acquisto di azioni proprie

Anche esse possono prestarsi ad operazioni che riducono il capitale reale della società, se non portate a termine nel rispetto della relativa disciplina. Per questo motivo il legislatore consente tale tipo di operazioni, ma le sottopone ad una serie di condizioni.

ESEMPIO CASO DI RIDUZIONE CAPITALE REALE

SITUAZIONE PRIMA DELL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

| Attivo | Passivo |
|--------------|------------------------|
| Cassa: 3000 | Debiti: 2000 |
| | Capitale sociale: 1000 |
| Totale: 3000 | Totale: 3000 |

EFFETTI DI UN ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE PER UN CORRISPETTIVO PARI A 1000

| Attivo | Passivo |
|----------------------|------------------------|
| Cassa: 2000 | Debiti: 2000 |
| Azioni proprie: 1000 | Capitale sociale: 1000 |
| Totale: 3000 | Totale: 3000 (2000) |

Formalmente non cambia nulla, sostanzialmente assistiamo ad una restituzione (buy back) del capitale sociale conferito in sede di costituzione. Questa restituzione però è impossibile ad eccezione dei casi in cui sia accompagnata da una contestuale riduzione di capitale sociale. Il capitale sociale nominale in questo caso continuerà ad essere 1000, ma il capitale sociale reale resterà pari a zero

CASO UTILIZZO RISERVE

| Attivo | Passivo |
|--------------------|----------------------------|
| Cassa: 2950 | Debiti: 2000 |
| Azioni proprie: 50 | Riserva azioni proprie: 50 |
| | Riserve disponibili: 450 |
| | Capitale sociale: 500 |
| Totale: 3000 | Totale: 3000 |

In questo caso la restituzione ai soci avviene senza mettere mano al capitale sociale, bensì tramite la distribuzione di riserve distribuibile. In questo caso, dunque, l'acquisto di azioni proprie è una legittima modalità attraverso la quale procedere alla distribuzione di riserve disponibili.

4 CRITERI

L'acquisto di azioni proprie deve rispettare quattro criteri

1. **SOMME IMPIEGATE NELL'ACQUISTO \leq UTILI DISTRIBUIBILI + RISERVE DISTRIBUIBILI**
2. **Le azioni da acquistare devono essere liberate interamente**
3. **L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria**
La delibera non deve essere generica, bensì deve fissare le modalità dell'acquisto, l'ammontare massimo delle azioni da acquistare, la durata (< 18 mesi) dell'autorizzazione. È inoltre fondamentale che la delibera sia configurata in modo tale da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti
4. **Solo nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio: VALORE NOMINALE AZIONI ACQUISTATE \leq 1/5 CAPITALE SOCIALE**

SANZIONI

Le azioni acquistate in violazioni delle sopracitate condizioni devono essere vendute **entro un anno dal loro acquisto**, secondo le modalità fissate dall'assemblea. In mancanza si dovrà procedere al loro **annullamento con contestuale riduzione del capitale sociale**.

ACQUISTI INDIRETTI

La disciplina sopra esposta si applica anche nel caso di acquisto di azioni proprie tramite **società fiduciaria o interposta persona**.

CASI SPECIALI

La disciplina non si applica qualora l'acquisto avvenga in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni. In tal caso difatti l'acquisto di azioni proprie è volto a ridurre una riduzione palese e non nascosta del capitale sociale. I creditori sociali sono dunque a conoscenza piena dell'operazione e possono intervenire per la tutela dei loro interessi con gli strumenti a loro disposizione.

LIMITI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Per evitare indebite posizioni di vantaggio degli amministratori e del gruppo di comando, il legislatore introduce una disciplina particolare:

- **Sterilizzazione diritti sociali** → il diritto di voto e tutti gli altri diritti amministrativi sono sospesi
- **Azioni proprie e quorum** → le azioni proprie sono ad ogni modo tenute in considerazione per il calcolo dei quorum costitutivi e nelle società chiuse anche deliberativi. Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano alla società proporzionalmente alla quota di azioni detenuta.
- **Riserva negativa di azioni proprie** → nel patrimonio netto si deve scrivere l'apposita riserva negativa per evitare una riduzione del capitale reale
- **Indisponibilità** → gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea la quale dovrà stabilire anche le relative modalità. L'autorizzazione alla rivendita può essere tuttavia contestuale all'autorizzazione all'acquisto.

Altre operazioni

- ASSISTENZA FINANZIARIA PER ACQUISTO
- ACCETTAZIONE DI AZIONI PROPRIE IN GARANZIA

ASSISTENZA FINANZIARIA PER L'ACQUISTO

L'attività di assistenza finanziaria consiste nella concessione di prestiti o garanzie a terzi per l'acquisizione di azioni della società. Queste operazioni sono oggi consentite, ha fatto che siano approvate dall'assemblea straordinaria sulla base di una relazione degli amministratori, indicante lo specifico interesse della società che concedere l'assistenza, nonché attestante lo svolgimento dell'operazione a condizione di mercato e valutazione del merito del credito del terzo. In violazione del requisito di approvazione assembleare l'operazione è inefficace. Resta fermo il principio per cui tali finanziamenti non possono accedere utili o riserve distribuibili

Eccezione: la fusione seguito di acquisizione con indebitamento

ACCETTAZIONE DI AZIONI PROPRIE IN GARANZIA

La società non può accettare azioni proprie in garanzia, pena nullità.

I pericoli sono analoghi a quelli dell'acquisto di azioni proprie. Fra l'altro la società rischierebbe di diventare automaticamente proprietaria di azioni proprie nel caso in cui il debitore risulti inadempiente

LE PARTECIPAZIONI RECIPROCHE

Le partecipazioni reciproche tra società di capitali possono dar vita problemi simili a quelli sopra analizzati. Condizioni particolarmente patologiche inoltre sopravvengono quando tra due società intercorre un rapporto di controllo, dato che la controllante può facilmente dirigere le scelte di investimento della controllata, potenzialmente eludendo la disciplina di sottoscrizione acquisto di azioni proprie.

RATIO. LA DISCIPLINA IDEATA DAL LEGISLATORE IN QUESTO CASO È FOCALIZZATA A FRENARE GLI ABUSI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO (INQUINAMENTO DEL VOTO) PIÙ CHE IL PERICOLO DI ANNACQUAMENTO DEI PATRIMONI, CHE INVECE ASSUMEVA IMPORTANZA CENTRALE NELLA DISCIPLINA DELLE AZIONI PROPRIE.

Sottoscrizione reciproca

Se due società

- Si costituiscono
- Aumentano il proprio capitale

Sottoscrivendo l'una il capitale dell'altra, si avrà una **moltiplicazione illusoria della ricchezza**, poiché **aumenterà il capitale sociale nominale, senza che si incentivino di neanche un centesimo il capitale reale delle due società.**

Per evitare i suddetti fenomeni si applica una **disciplina** del tutto identica a quella della sottoscrizione di azioni proprie di cui i nodi fondamentali:

- La controllata non può sottoscrivere un aumento di capitale deliberato dalla controllante
- Identiche sanzioni con imputazione delle azioni ai responsabili che non siano capaci di dimostrare di essere esenti da colpa

ACQUISTO RECIPROCO

Pericoli si verificano anche qualora l'incrocio sia attuato tramite acquisto di azioni già in circolazione. Mentre la sottoscrizione reciproca causa un aumento di capitale sociale nominale a fronte di un aumento nullo di capitale reale, l'acquisto reciproco causa una riduzione di rispettivi capitali reali a parità di capitale sociale nominale. Tale fenomeno può spingersi fino al completo svuotamento dei rispettivi patrimoni dando vita ad un fenomeno detto **carta contro carta.**

DISCIPLINA

- **Si all'acquisto reciproco se non c'è controllo e quotazione** → l'acquisto reciproco di azioni e possibili senza alcun limite tra società le quali non intercorra alcun controllo e che non siano quotate in borsa
- **Altrimenti: validità dei limiti all'acquisto di azioni proprie** → se l'incrocio realizzato tra società controllante e suoi controllate, l'acquisto da parte della società controllata, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, è considerato come se fosse effettuato dalla controllante stessa. si applicano perciò le stesse limitazioni previste per l'acquisto di azioni proprie
- **Limiti quantitativi se non c'è il controllo ma una quotazione** → quando entrambe le società sono quotate in borsa ma non intercorra tra esse un rapporto di controllo, sono previsti dei limiti quantitativi agli incroci azionari. Superati tali limiti scatta l'obbligo di comunicazione alla società partecipata e alla Consob.
 - o Se la società è una PMI → incrocio < 5% del capitale con diritto di voto
 - o Se la società NON è una PMI → incrocio < 3% del capitale con diritto di voto

CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEI LIMITI

Qualora la partecipazione incrociata ecceda da entrambi i lati i limiti consentiti, la società che ha superato il limite successivamente:

- NO diritto di voto per la percentuale eccedente la partecipazione consentita
- Obbligo di alienazione dell'eccedenza entro 12 mesi
- In caso di mancata alienazione entro il termine, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione
- Qualora il voto venga esercitato in violazione del divieto, tutte le delibere sono annullabili

LE OBBLIGAZIONI – Cap. 20

NOZIONE E TIPOLOGIA

La società per azioni può emettere obbligazioni, tipico e tradizionale strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico.

Le obbligazioni (Art. 2410) sono titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. I titoli obbligazionari sono un documento che rappresenta un credito verso la società.

Invece, è meno netta la distinzione tra obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, essendo entrambi titoli emessi a seguito di un apporto non imputato a capitale.

Le obbligazioni, però, hanno delle caratteristiche tipiche: sono titoli di massa (frazioni standardizzate di un'unica operazione economica) e attribuiscono il diritto al rimborso di una somma in denaro. Solo i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società (Art. 2411).

Gli strumenti finanziari partecipativi sono invece genericamente forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti (Art. 2346). Essi rappresentano pertanto una categoria residuale.

La disciplina delle obbligazioni (Art. 2411 c.3) è imputabile agli strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società

| AZIONISTA | OBBLIGAZIONISTA |
|--|--|
| È socio | È creditore della società |
| Ha diritti partecipativi | NON ha mai diritti partecipativi |
| Rimborso del conferimento solo in sede di liquidazione (eventuale e aleatorio) | Rimborso alla scadenza |
| La remunerazione è aleatoria (partecipazione a utili e perdite) | Remunerazione periodica, fissa o variabile |

TIPI SPECIALI DI OBBLIGAZIONI

- **OBBLIGAZIONI INDICIZZATE** (o strutturate), la cui emissione da parte delle s.p.a. è espressamente consentita dalla riforma del 2003, superando la posizione negativa di parte della giurisprudenza. Sono obbligazioni che mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli all'andamento del mercato finanziario, ancorando il tempo e il tasso di interesse e/o i tempi e il valore di rimborso a indici di varia natura (anche relativi all'andamento economico della società).
- **OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI**, che attribuiscono all'obbligazionista la facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria della società emittente o di altra società alla prima collegata.
- **OBBLIGAZIONI CON WARRANT** (o con diritto di opzione su azioni), che attribuiscono all'obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o di altra società, ferma restando la posizione di creditore per le obbligazioni possedute.
- **OBBLIGAZIONI SUBORDINATE**, nei quali il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale è, in tutto o in parte, subordinato all'integrale soddisfacimento degli altri creditori (ma non degli azionisti), in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedura concorsuale della società emittente. La possibilità di emettere tali obbligazioni è stata estesa nel 2003 a tutte le s.p.a.
- **OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE**, in cui la remunerazione periodica del capitale è commisurata, in tutto o in parte, dagli utili di bilancio della società emittente.

Le ultime due devono avere durata non inferiore a 36 mesi, quando sono emesse da società non quotate di medie o grandi dimensioni, secondo i parametri dimensionali fissati dalla legge. O anche **PARAOBBLIGAZIONI** (anche rimborso è subordinato).

Le azioni si sono che pian piano evolute verso forme più simili alle obbligazioni e viceversa sino a quasi toccarsi. In questo caso si è poi introdotto il **SFP art 2346**. Sono strumenti finanziari immessi sostanzialmente neutri che possono essere identificate sia come azioni sia come obbligazioni.

Caratteristiche

- Equity → MA NON ho la costituzione di voce capitale e può essere ridistribuito
- NO obbligazioni → perché se contiene debito, questo è dotato di diritti amministrativi partecipativi (nomina di un amministratore o sindaco del collegio)

Aspetti principali del perché la disciplina societaria si occupa delle obbligazioni: perché vengono messi strumenti finanziari in serie che sono suscettibili di valore sul mercato.

LIMITI ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

Art. 2412 → l'ammontare

L'ammontare del debito obbligazionario **non può eccedere**

IL DOPPIO DEL CAPITALE + RISERVE LEGALI + RISERVE DISPONIBILI

risultanti dall'ultimo bilancio approvato

I sindaci attestano il rispetto di tale limite. Per impedirne l'elusione si prevede che nel calcolo dello stesso si prevedano anche gli importi relativi alle garanzie comunque prestate dalla società per le obbligazioni emesse da altre società, anche estere (**Art. 2412 c.4**).

Deroghe

È possibile emettere obbligazioni per ammontare superiore al limite fissato in via generale quando:

1. le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale. A loro volta, se questi trasferiscono le obbligazioni sottoscritte, rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
2. Le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a 2/3 del valore (di bilancio) di questi.
3. Ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale e la società è autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa a superare il limite.
4. Le obbligazioni sono destinate ad essere quotate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
5. Le obbligazioni danno diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Restano in ogni caso salve le disposizioni di **leggi speciali** relative a particolari categorie di società (es. società bancarie).

La società che ha emesso le obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se il limite del primo comma dell'Art. 2412 non risulta più rispettato per le obbligazioni che restano in circolazione. È però consentita se obbligatoria (per perdite) (**Artt. 2446 e 2447**). In tal caso, o nel caso che le riserve diminuiscano in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili finché non viene ripristinato il già menzionato rapporto fra capitale più riserve e obbligazioni.

PROCEDIMENTO DI EMISSIONE

COMPETENZA – salvo diverse disposizioni dello statuto → amministratori

⇒ In caso di obbligazioni convertibili in azioni di nuova emissione, assemblea straordinaria o per delega amministratori

COLLOCAMENTO → eventuale applicabilità della disciplina della sollecitazione all'investimento

LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI → assemblea speciale e rappresentante comune

ORGANIZZAZIONI DI GRUPPO

Con l'attuale disciplina l'emissione delle obbligazioni cessa di essere competenza dell'assemblea straordinaria. Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori (Art. 2410).

La delibera deve risultare da verbale redatto da un notaio, è soggetta a controllo di legalità da parte dello stesso e ad iscrizione nel registro delle imprese. Essa produce effetti e può essere eseguita solo dopo l'iscrizione. La delibera di emissione di obbligazioni che prevede la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori, deve designare un notaio per il compimento delle formalità necessarie per la costituzione delle stesse (Art. 2414-bis).

L'ammontare delle obbligazioni emesse deve risultare da un apposito libro delle obbligazioni (Art. 2421). In tale libro devono essere annotati anche l'ammontare delle obbligazioni via via estinte, nonché il cognome e il nome dei titolari di obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli relativi a queste ultime.

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI (Art. 2420-bis-ter)

Le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili precedente emesse.

Già in sede di emissione devono essere rispettate condizioni simili a quelle richieste per l'emissione di nuove azioni (Artt. 2346 e 2348) e che a rigore dovrebbero acquistare rilievo solo in sede di conversione.

- La delibera di emissione delle obbligazioni convertibili non può essere adottata se il capitale sociale precedentemente sottoscritto non è stato interamente versato.
- Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per somma complessivamente inferiore al loro valore nominale e al valore nominale delle azioni offerte in conversione (trova applicazione Art. 2346 c. 2,3,4,5).

Le obbligazioni convertibili non sono soggette al limite di emissione fissato dall'Art. 2412.

Competenza = assemblea straordinaria.

Delega agli amministratori → l'atto costitutivo o una successiva modifica dello stesso possono attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni. La delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale (Art. 2420-ter).

Per assicurare ai sottoscrittori di obbligazioni convertibili l'effettiva possibilità di conversione, la stessa assemblea che delibera l'emissione delle obbligazioni deve determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione.

Deve contestualmente deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. L'aumento così deliberato sarà sottoscritto, anche parzialmente, via via che gli obbligazionisti eserciteranno il diritto di conversione.

PENDENZA DEL PERIODO DI CONVERSIONE

Tre regole distinte:

- In caso di aumento del capitale sociale a pagamento e di nuove emissioni di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione sugli stessi spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili. Si permette così agli obbligazionisti di mantenere inalterata la proporzione della loro futura partecipazione azionaria.
- In caso di aumento gratuito di capitale o di riduzione dello stesso per perdite, il rapporto di cambio è automaticamente modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione di capitale.
- La società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale, la fusione con altra società, la scissione o la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, fin quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione. Il divieto non ha però carattere assoluto → concessione agli obbligazionisti della facoltà di conversione anticipata. In caso di **fusione e scissione** ai possessori di obbligazioni convertibili, che **non si avvalgono della conversione anticipata**, devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione/scissione, salvo che la modifica dei loro diritti non sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI (Art. 2415-2418)

Assemblea degli obbligazionisti

L'assemblea degli obbligazionisti **delibera**:

- Sulla nomina e revoca del rappresentante comune.
- Sulle modificazioni delle condizioni del prestito.
- Sulle proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare.
- Sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto.
- Sugli altri oggetti di interesse comuni degli obbligazionisti (Art. 2415).

Valgono per l'assemblea degli obbligazionisti le **regole di funzionamento dettate per l'assemblea straordinaria dei soci, salvo alcune regole specifiche**.

L'assemblea è convocata dagli **amministratori** della società o dal rappresentante comune degli obbligazionisti. La **convocazione è obbligatoria** quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentano 1/20 dei titoli emessi e non estinti. All'assemblea possono assistere amministratori e sindaci.

Per le delibere di modificazione delle condizioni del prestito è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentano il 50% delle obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni sono iscritte nel registro delle imprese a cura del notaio che ha redatto il verbale.

Art. 2416 → estensione alle deliberazioni di questa assemblea della disciplina dettata per le delibere assembleari nulle e annullabili.

Rappresentante comune

Il rappresentante comune è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti, e se questa non provvede è nominato dal tribunale su domanda di obbligazionisti o amministratori della società.

La nomina è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese.

La carica dura per un periodo non superiore a 3 esercizi ed è rieleggibile.

Può essere revocato anche senza giusta causa (in questo caso è fatto salvo il diritto al risarcimento danni).

Il rappresentante comune tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti di società e terzi.

- Esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti.
- Assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni, operazioni che sono nulle se svolte in sua assenza o, in mancanza, di un notaio.
- Ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

Azioni individuali

Il singolo obbligazionista ha potere di tutelare i propri diritti nei confronti della società. Sono tuttavia precluse le azioni individuali che siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'Art. 2415.

L'ASSEMBLEA – Cap. 16

I MODELLI ORGANIZZATIVI

La s.p.a. si caratterizza per la necessaria presenza di tre organi, ciascuno investito per legge di proprie specifiche funzioni e competenze:

- Assemblea dei soci (funzioni deliberative e competenze per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale) → **Artt. 2346 – 2365**
- Organo amministrativo (gestione dell'impresa sociale, ha ampi poteri decisionali. Gli amministratori hanno anche rappresentanza legale della società e ad essi spetta il compito di dare attuazione alle deliberazioni dell'assemblea).
- Organo di controllo interno (funzioni di controllo sull'amministrazione della società).

Il Codice civile del 1942 prevedeva un unico sistema di amministrazione e controllo (sistema tradizionale → **Artt. 2380-bis ss.**) basato sulla presenza di due organi di nomina assembleare:

1. Organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione).
2. Collegio sindacale, che prima svolgeva anche funzioni di controllo contabile, ora affidata a un organo esterno alla società (**Art. 2409-bis**).

Questo sistema trova applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria.

A partire dal 2003 vi sono altri due sistemi alternativi che la società può scegliere:

- **SISTEMA DUALISTICO** (**Artt. 2409-octies – 2409-quinquiesdecies**) → l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di sorveglianza di nomina assembleare e da un consiglio di gestione nominato dal consiglio di sorveglianza (quest'ultimo ha anche altre competenze che nel sistema tradizionali spettano all'assemblea, es. approva il bilancio).
- **SISTEMA MONISTICO** (**Artt. 2409-sexiesdecies – 2409-noviesdecies**) → l'amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno e i cui componenti devono essere dotati di requisiti di indipendenza e professionalità.

Anche per questi due sistemi è previsto un controllo contabile esterno.

NOZIONE E DISTINZIONI

L'assemblea è l'organo deliberativo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea è l'organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario (maggioranza di capitale).

Le decisioni valgono come volontà della società e vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

È un organo unitario, anche se in base all'oggetto della delibera si distingue tra riunione in sede ordinaria o straordinaria (cambiano i quorum e le modalità procedurali e di verbalizzazione).

Le competenze dell'assemblea ordinaria variano in base al modello di amministrazione e controllo prescelto:

- Competenze assemblea coincidenti nei modelli tradizionale e monistico
- Nel mondo dualistico invece spettano al CDS importanti competenze che nel modello tradizionale spettano all'assemblea

Assemblea ordinaria

→ nelle società che adottano il sistema tradizionale o monistico l'assemblea:

- **Approva il bilancio.**
- **Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale** e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
- Determina il **compenso degli amministratori e dei sindaci**, se non stabilito nell'atto costitutivo.
- Delibera sulla **responsabilità degli amministratori e dei sindaci**.
- **Delibera sugli altri oggetti attribuiti per legge alla competenza dell'assemblea** (a), nonché sulle **autorizzazioni** eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti (b e c).

- a. La competenza dell'assemblea in materia gestoria è sempre residuale (legale o statutaria)
 - b. l'assemblea non può impartire agli amministratori direttive di gestione, il potere degli amministratori è autonomo
 - c. le eventuali autorizzazioni dell'assemblea non vincolano gli amministratori e hanno valore consultivo
- **Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (Art. 2364).**

L'attuale disciplina elimina la possibilità degli amministratori di sottoporre, di propria iniziativa, all'assemblea operazioni attinenti alla gestione sociale → la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori (Art. 2380-bis).

Rientrano comunque nella competenza dell'assemblea ordinaria tutte le deliberazioni che non sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

Assemblea straordinaria

→ essa delibera:

- **Sulle modificazioni dello statuto.**
- **Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.**
- **Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (Art. 2365).**

L'attuale disciplina consente che lo statuto attribuisca alla competenza dell'organo amministrativo specifiche materie per legge riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria. Nei casi di aumento di capitale sociale a pagamento, emissione di obbligazioni convertibili, fusione fra società controllante e controllata nel caso di società interamente posseduta (Art. 2505) e nel caso di società posseduta al 90% (Art. 2505-bis), indicazione degli amministratori che hanno rappresentanza della società, istituzione e soppressione di sedi secondarie, trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, adeguamento dello statuto a disposizioni normative, riduzione del capitale per perdite quando la società emette azioni prive di valore nominale.

Per evitare che l'assenteismo degli azionisti impedisca di deliberare, è prevista una seconda convocazione con quorum inferiori per entrambe le sedi assembleari. Si prevede che lo statuto possa prevedere convocazioni successive qualora la seconda convocazione vada deserta. Però nelle **società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**, la regola è che l'assemblea si tiene in unica convocazione alla quale si applicano direttamente quorum ribassati, se lo statuto non prevede diversamente (Art. 2369). Restano salve però le previsioni di legge e dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune decisioni.

L'assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie. Se sono state emesse diverse categorie di azioni o strumenti finanziati che conferiscono diritti amministrativi, all'assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria. In mancanza di diversa disciplina, alle assemblee speciali si applicano le norme dettate per l'assemblea straordinaria, se le azioni speciali non sono quotate (Art. 2376), mentre si applica la disciplina dell'assemblea degli azionisti di risparmio se le azioni speciali sono quotate (Art. 147-bis Tuf).

PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE

La convocazione dell'assemblea è di regola decisa dall'organo amministrativo, il quale può disporre la stessa ogni qual volta lo ritenga opportuno.

LA CONVOCAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI È OBBLIGATORIA IN UNA SERIE DI CASI:

- Devono convocare l'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto che comunque non può essere superiore a 120 gg dalla chiusura dell'esercizio per consentire l'approvazione del bilancio (*possibile stabilire termine superiore, max 180 gg, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società* → **Art. 2364**).
- Devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (*1/20 se fa ricorso al mercato del capitale di rischio*) o la minor percentuale prevista dallo statuto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del tribunale, il quale designa anche la persona che deve presiederla (**Art. 2367**) → dopo aver sentito l'organo amministrativo e di controllo e solo se il rifiuto degli stessi è ingiustificato.

Nelle società quotate, i soci che rappresentano almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno di un'assemblea già convocata o presentare proposte di deliberazione su argomenti già all'ordine del giorno. La relativa domanda va presentata entro 10 gg dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (**Art. 126-bis Tuf**) → convocazione e integrazione dell'ordine del giorno non sono ammessi quando si tratta di argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori, ovvero sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta.

La convocazione dell'assemblea deve essere disposta dal collegio sindacale ogni qualvolta la convocazione sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto. Il collegio può inoltre convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del CdA, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (**Art. 2406**).

Anche solo due membri del collegio sindacale possono convocare l'assemblea.

Procedura di convocazione

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente (**Art. 2363**). Nelle **società non quotate**, la convocazione è effettuata mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure in un quotidiano indicato dallo statuto, almeno 15 gg prima di quello fissato per l'adunanza.

Se la **società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio**, lo statuto può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 gg prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (**Art. 2366**).

Nelle **società quotate**, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato non meno di 30 gg prima dell'assemblea sul sito internet della società, e con altre modalità fissate dalla Consob (**Art. 125-bis Tuf**).

L'avviso deve contenere: giorno, ora, luogo, ordine del giorno, eventuale data della seconda convocazione.

⇒ **Assemblea totalitaria** = pur in assenza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale (con diritto di intervento) e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Agli assenti deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte (**Art. 2366**).

Può deliberare su qualsiasi argomento ma ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, impedendo la delibera su tale punto.

Presidenza

Persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito dal segretario designato nello stesso modo (*non necessario se il verbale è redatto da un notaio*). Il presidente assicura che l'assemblea si svolga in modo ordinato e nel rispetto delle norme che ne regolano l'attività. Egli verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Rivio

Ai soci intervenuti che raggiungono 1/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea è riconosciuto il diritto di chiedere (e ottenere) il rinvio dell'adunanza non oltre i 5 gg, dichiarando di non essere sufficientemente informati → solo una volta per lo stesso oggetto (Art. 2374).

Verbalizzazione

il verbale deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Se si tratta di assemblea straordinaria, deve essere redatto da un notaio (Art. 2375).

I verbali devono essere trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, tenuto a cura degli amministratori.

Il verbale deve essere analitico e contenere specifiche informazioni. Inoltre, *su richiesta dei soci devono essere riassunte anche le loro dichiarazioni, purché pertinenti all'ordine del giorno.*

Deve essere redatto senza ritardo, *nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.*

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Per essere approvate, le deliberazioni devono conseguire il voto favorevole della maggioranza dei soci prevista dalla legge o dallo statuto, e le delibere approvate dalla maggioranza vincolano tutti i soci, ancorché assenzienti o dissenzienti.

Esiste una disciplina delle maggioranze (quorum) assembleari → diversi per assemblee ordinarie e straordinarie.

Diversificazione delle regole dei quorum valevoli per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dove maggiormente diffuso è il fenomeno dell'assenteismo dei piccoli soci in assemblea con conseguente difficoltà di funzionamento dell'organo. Per queste società, l'attuale disciplina prevede che l'assemblea si tenga in unica convocazione, con quorum ridotti, se lo statuto non prevede diversamente.

- ⇒ **Quorum costitutivo** = parte del capitale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori.
- ⇒ **Quorum deliberativo** = parte del capitale sociale che deve esprimere il favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata.

Disciplina in Artt. 2368 – 2369.

QUORUM DI ASSEMBLEA ORDINARIA – ART. 2368

| | 1° Convocazione | 2° Convocazione |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Quorum costitutivo | Almeno 50% del capitale con diritto di voto | Non previsto |
| Quorum deliberativo | 50% + 1 azione (capitale votante) | 50% + 1 azione (capitale votante) |

In tutte le assemblee indistintamente nel cuore un costitutivo non si tiene conto delle azioni senza voto, ma sono computate quelle per le quali il voto è occasionalmente sospeso. Nel quorum deliberativo non si tiene conto delle azioni con voto sospeso. In assemblea ordinaria alle eventuali convocazioni successive alla seconda si applicano i medesimi quorum della seconda convocazione.

QUORUM DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETÀ CHIUSE – ART. 2368

| | 1° Convocazione | 2° Convocazione |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| Quorum costitutivo | 50% + 1 azione (capitale votante) | 1/3 del capitale + 1 azione |
| Quorum deliberativo | 50% del capitale + 1 azione (interno capitale con voto) | Almeno 2/3 del capitale |

Il quorum costitutivo della prima convocazione (non espressamente previsto) è desunto dal quorum deliberativo. per alcune importanti delibere sono previste maggioranze deliberative rafforzate. In assemblea ordinaria alle eventuali convocazioni successive alla seconda si applicano i medesimi quorum della seconda convocazione.

QUORUM DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETÀ APERTE E QUOTATE – ART. 2368

| | 1° Convocazione | 2° Convocazione | Convocazioni ulteriori |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Quorum costitutivo | Almeno il 50% del capitale | 1/3 del capitale + 1 azione | Almeno 1/5 del capitale |
| Quorum deliberativo | Almeno 2/3 del capitale rappresentato | Almeno 2/3 del capitale rappresentato | Almeno 2/3 del capitale rappresentato |

Sono previste maggioranze rafforzate solo per deliberazioni di esclusione del diritto di opzione e di adozioni di misure anti-opa. Per le assemblee sia ordinarie che straordinarie di società aperte e quotate e inoltre possibili la convocazione unica con le maggioranze più basse ([art. 2369](#))

AUTONOMIA STATUTARIA

Lo statuto può modificare solo in aumento le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria di prima convocazione (anche per la seconda convocazione ma non per approvazione del bilancio e per nomina e revoca delle cariche sociali) e quelle dell'assemblea straordinaria, *nonché stabilire norme speciali per la nomina alle cariche sociali.*

DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire in assemblea (insieme ad amministratori, sindaci, rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti) coloro a cui spetta il diritto di voto ([Art. 2370](#)) → azionisti con diritto di voto, usufruttuario e creditore pignoratizio ([Art. 2352](#)).

Il diritto di intervento non compete agli azionisti senza diritto di voto, eccezion fatta per il socio che ha dato le proprie azioni in pegno o in usufrutto.

SOCIETÀ NON QUOTATE

La condizione che legittima l'intervento in assemblea, ossia la titolarità del diritto di voto, deve sussistere nel giorno stesso dell'adunanza. *Lo statuto può però imporre il preventivo deposito delle azioni entro un termine prefissato presso la sede della società o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, nonché il divieto di ritiro anticipato delle stesse.* Per le azioni dematerializzate o in gestione accentrata il diritto di intervento in assemblea è certificato da una comunicazione dell'intermediario che tiene i conti su cui sono accreditate le azioni.

SOCIETÀ CON AZIONI NEGOZiate SUI MERCATI DI STRUMENTI FINANZIARI

La legittimazione ad intervenire in assemblea si determina immodificabilmente con riferimento alla situazione esistente al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l'adunanza (data di registrazione). Le azioni restano alienabili anche dopo tale data, senza che lo statuto possa introdurre misure volte ad impedirlo → trasferimenti non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica → il socio si considera intervenuto ([Art. 2370](#)). Nelle **società quotate** le modalità di tali tipi di voto sono determinate dalla Consob.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Gli azionisti possono partecipare all'assemblea sia personalmente sia a mezzo di rappresentante.

[Art. 2372](#) e alcune norme speciali del Tuf per società quotate ([Art. 135-novies - 144](#)).

L'istituto della rappresentanza consente la partecipazione indiretta dei piccoli azionisti e agevola il raggiungimento delle maggioranze assembleari nelle società con diffuso assenteismo dei soci. Si presta però ad abusi.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può eliminare o limitare questa facoltà ([Art. 2372](#)).

La delega deve essere conferita per iscritto e deve contenere il nome del rappresentante. *Il rappresentante può farsi sostituire da altri solo se la delega lo prevede.* Inoltre, nelle società non quotate anche la persona del sostituto deve essere espressamente indicata nella delega. Le società o gli enti possono delegare solo un proprio dipendente o collaboratore. La delega è sempre **revocabile**.

PER LE SOCIETÀ NON QUOTATE

- **Divieti soggettivi** = non può essere conferita a una serie di soggetti, espressione del gruppo di comando della società o sotto l'influenza diretta o indiretta dello stesso (membri A&C e dipendenti della società, revisore legale dei conti, società da essa controllate e membri A&C e dipendenti di queste ultime).
- **Limitazioni numeriche** = la stessa persona non può rappresentare più di 20 soci (se le società fanno ricorso a mercato del capitale di rischio non più di 50, 100 o 200 a seconda che il capitale della società non superi 5mln, 25mln o più).
- **Limitazione a singole assemblee** = circoscritta alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la regola secondo cui la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, sia pure con effetto anche per le convocazioni successive. Tale limitazione non opera se si tratta di procura generale o di procura conferita ad un proprio dipendente da società o da altri enti (**Art. 2372 c. 2**).

PER LE SOCIETÀ QUOTATE → **d.lgs. 27/2010**.

- È stato permesso di conferire la delega anche in via elettronica, secondo le modalità stabilite dallo statuto.
- Se lo statuto non dispone diversamente, la società è tenuta a designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale gli azionisti possono conferire senza spese una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno.
- Sono stati soppressi i limiti quantitativi al cumulo delle deleghe da parte del medesimo rappresentante e sono caduti i divieti soggettivi.

Allo stesso tempo, nelle società quotate è affermato il principio che il rappresentante deve comunicare per iscritto al socio le circostanze da cui deriva una sua condizione di conflitto di interessi, in questo caso la procura dovrà contenere specifiche istruzioni di voto da parte del socio per ciascuna delibera per cui è stata conferita la rappresentanza, senza che il rappresentante possa discostarsene.

Alcuni soggetti sono in ogni caso considerati in conflitto di interessi (stessi previsti dai limiti soggettivi per le non quotate).

La disciplina per le quotate prevede infine **due istituti**, volti ad agevolare la raccolta delle deleghe sia da parte del gruppo di comando delle società quotate, sia da parte degli azionisti di minoranza che ne vogliono contrastare le proposte assembleari:

- **SOLLECITAZIONE** → richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta da uno o più soggetti (promotori) a più di 200 azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzarne il voto (**Art. 136**).
Il promotore effettua la sollecitazione mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega che devono contenere informazioni idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole.
- **RACCOLTA DELLE DELEGHE** → richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati. La raccolta di deleghe risponde allo scopo di agevolare l'esercizio indiretto del voto di piccoli azionisti già organizzati in associazione per la difesa dei comuni interessi.

La **Consob** stabilisce regole di trasparenza e di correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. La delega rilasciata deve contenere le istruzioni di voto ed è liberamente revocabile fino al giorno prima dell'assemblea.

LIMITI ALL'ESERCIZIO DI VOTO E CONFLITTO DI INTERESSI

Con l'esercizio del diritto di voto il socio concorre alla formazione della volontà sociale in proporzione del numero di azioni possedute → maggioranza esplica il potere di operare scelte discrezionali, necessarie o utili per l'attuazione del contratto sociale.

Il socio deve esercitare il diritto di voto in modo da non arrecare danno (anche potenziale) al patrimonio della società → *deliberazioni sociali annullabili se maggioranza si sia ispirata a interessi extrasociali, con danno per la società*.

Conflitto di interessi del socio (Art. 2373)

versa in conflitto di interesse l'azionista che in una determinata delibera ha (per conto proprio o altrui) un interesse personale contrastante con l'interesse della società.

Il socio può astenersi oppure votare, ma se vota, la delibera approvata con il suo voto determinante è impugnabile a norma dell'Art. 2377 qualora possa recare danno alla società.

Per annullabilità quindi servono:

- Conflitto di interessi.
- Prova di resistenza (voto determinante).
- Danno potenziale.

L'Art. 2373 specifica due situazioni particolari (conflitto certo e pericolo di danno evidente):

1. Vieta ai soci amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
2. Vieta, nel sistema dualistico, ai soci componenti del consiglio di gestione di votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Abusi a danno della minoranza

l'Art. 2373 non è invocabile in quanto la società non subisce alcun danno.

Si desume nel principio generale di correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto (Art. 1375) come limite alla libertà di voto.

Annullabilità della delibera quando la stessa sia ispirata dal solo scopo di danneggiare singoli soci → difficoltà della prova.

SINDACATI DI VOTO

I sindacati di voto sono accordi (patti parasociali) con i quali alcuni soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea.

Essi possono avere carattere occasionale o permanente (in questo caso possono essere a tempo determinato o indeterminato, nonché riguardare tutte le delibere assembleari o soltanto quelle di un determinato tipo).

Si può stabilire che il voto debba essere all'unanimità o a maggioranza dei soci sindacati.

Vantaggi

→ indirizzo unitario d'azione dei soci, stabilità di indirizzo alla condotta della società se si tratta di un gruppo di comando. Tra la minoranza consente una migliore difesa dei comuni interessi.

Pericoli

→ i sindacati di comando cristallizzano il gruppo di controllo, soprattutto se a lungo termine o a tempo indeterminato e combinati con un sindacato di blocco delle azioni.

Il procedimento assembleare finisce per essere rispettato solo formalmente e anche il principio maggioritario finisce per essere solo formale.

Il sindacato di voto è produttivo di effetti solo fra le parti e non nei confronti della società → il voto dato in assemblea resta valido anche se espresso in violazione degli accordi di sindacato (salvo risarcimento danni agli altri soci sindacati).

Legislatore è intervenuto nel 1998 per le società con azioni quotate (Art. 122 - 124 Tuf) e nel 2003 per le società con azioni non quotate (Art. 2341-bis-ter).

PER LE NON QUOTATE

i sindacati di voto e gli altri patti stipulati al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo nella società non possono avere durata superiore a 5 anni, ma sono rinnovabili. Possono essere stipulati a tempo indeterminato, ma ciascun contraente può recedere con un preavviso di 180 gg.

PER LE SOCIETÀ QUOTATE E LE SOCIETÀ CHE LE CONTROLLANO

Vale lo stesso, anche per i patti di semplice consultazione, con la differenza che i patti a tempo determinato devono essere di max 3 anni.

Per le **non quotate** → non si applicano limiti di durata ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

Pubblicità:

- **Non quotate e che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** → i patti devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
L'omessa dichiarazione è sanzionata con la sospensione del diritto di voto delle azioni cui si riferisce il patto parasociale e la conseguente impugnabilità della delibera ex Art. 2373 (in presenza di voto determinante).
- **Società quotate** → i sindacati di voto e gli altri patti parasociali devono essere comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e depositati presso il registro delle imprese entro brevi termini fissati per legge. La violazione è pesantemente sanzionata (nullità dei patti e sospensione diritto di voto), la delibera è impugnabile anche dalla Consob, qualora il voto sia stato determinante.
- **Società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** → nessuna forma di pubblicità.

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI INVALIDE

L'invalidità delle delibere assembleari può essere determinata dalla violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o da vizi che riguardano il contenuto della delibera.

L'attuale disciplina ribadisce il principio che l'annullabilità costituisce la regola per le delibere assembleari invalide → **Art. 2377** = sono annullabili tutte le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto.

La **nullità** solo nei tre casi indicati dall'**Art. 2379**.

ANNULLABILITÀ

POSSONO DAR VITA SOLO AD ANNULLABILITÀ (E NON AD INESISTENZA) DELLA DELIBERA:

1. La partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, ma solo se tale partecipazione sia stata determinante per la regolare costituzione dell'assemblea.
2. L'invalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio, ma solo se determinanti per il raggiungimento della maggioranza.
3. L'incompetenza o l'inesattezza del verbale, ma solo quando impediscono l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera.

SOCI LEGITTIMATI → SOLO QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE:

- Soci assenti, dissenzienti, astenuti (con diritto di voto).
- Amministratori e sindaci (o consiglio di sorveglianza e collegio sindacale).
- Rappresentante comune di azioni di categoria.
- In casi tassativamente previsti → Consob, Banca d'Italia, Ivass.

Legittimati non sono i singoli soci, ma solo gli azionisti con diritto di voto che rappresentano, anche congiuntamente, l'1 per 1000 del capitale sociale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5% nelle altre.

Lo statuto può ridurre o escludere questo requisito.

Per i soci non legittimati è previsto il diritto di chiedere il risarcimento dei danni loro cagionati dalla non conformità della delibera alla legge o all'atto costitutivo.

Strumenti

L'impugnazione o l'azione di risarcimento devono essere proposte entro un breve termine di decadenza (90 gg dalla data della deliberazione, o se questa è soggetta a iscrizione o deposito nel registro delle imprese, 90 gg da tale data). Il termine è raddoppiato per Consob, Banca d'Italia e Ivass.

Procedimento

L'azione di annullamento è proposta davanti al tribunale delle imprese competente per il luogo dove la società ha la sede. I soci devono dimostrare di essere possessori al tempo dell'impugnazione del numero prescritto di azioni (*se ciò viene meno nel corso del processo a seguito di trasferimento per atto fra vivi, il giudice non può pronunciare l'annullamento e provvede solo sul risarcimento danni, salvo che non intervenga l'acquirente* → Art. 2378).

Sono inoltre predisposti accorgimenti al fine di evitare che impugnative presuntuose possano danneggiare la società → il tribunale può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento danni, inoltre la proposizione dell'azione non sospende l'esecuzione della delibera (che deve essere *disposta su richiesta dell'impugnante, previa comparazione fra danno alla società e danno al ricorrente e dopo aver sentito amministratori e sindaci*).

Effetti

L'annullamento ha effetto per tutti i soci e obbliga gli amministratori (nel sistema dualistico il CdS e il CdG) a prendere i provvedimenti conseguenti sotto la propria responsabilità. Restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede. L'annullamento non può avere luogo se la delibera è sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto o è stata revocata dall'assemblea (restano salvi i diritti acquistati dai terzi).

DELIBERAZIONI NULLE

Art. 2379 → 3 soli casi:

1. **Delibere il cui oggetto è impossibile o illecito (anche se oggetto lecito ma contenuto illecito).**
2. **Mancata convocazione dell'assemblea, ma:**
 - Non si ha mancanza nel caso di irregolarità di avviso, se questo proviene da una componente dell'organo amministrativo o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea.
 - L'azione di nullità non può essere esercitata da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.
3. **Mancanza del verbale, ma:**
 - Non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea o dal presidente del CdA o del CdS o dal segretario o dal notaio.
 - La nullità per mancanza del verbale è sanata con effetto retroattivo mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva, *salvi i diritti di terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione*.

LEGITTIMAZIONE → CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE

TERMINI

- NO limiti di tempo per le deliberazioni modificative dell'oggetto sociale che prevedono attività illecite o impossibili
- Decadenza dopo tre anni dalla delibera negli altri casi. Casi speciali hanno termini ridotti

EFFETTI → LA NULLITÀ HA EFFICACIA RETROATTIVA

E tuttavia prevista la sanabilità della delibera e la salvezza dei diritti dei terzi di buona fede

ESIGENZA DI LIMITARE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA NULLITÀ RISPETTO A DETERMINATE DELIBERE

1. Delibera di approvazione del bilancio → non impugnabile dopo l'approvazione del bilancio successivo - art. 2434
2. Delibere di aumento riduzione reale del capitale e di emissione di obbligazioni → non sono più impugnabili dopo 180 giorni e in caso di mancata convocazione 90 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio. Nelle società aperte la nullità della delibera di aumento di capitale non può essere pronunciata dopo l'iscrizione al registro delle imprese dell'attestazione di esecuzione dell'operazione.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI – Cap. 17

I SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Vedi capitolo precedente per i tre sistemi. Quello dualistico o monistico possono essere adottati in sede di costituzione della società o con successiva modifica statutaria (in questo caso ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, salvo diversa delibera → [Art. 2380](#)).

GLI AMMINISTRATORI

STRUTTURA E FUNZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nel **sistema tradizionale**, la società per azioni non quotata può avere sia un amministratore unico sia una pluralità di amministratori, che formano il *consiglio di amministrazione* ([Art. 2380-bis](#)).

La s.p.a. quotata invece deve avere un'amministrazione pluripersonale, allo scopo di consentire la nomina di almeno un amministratore da parte dei soci di minoranza e di almeno un amministratore indipendente ([Art. 147-ter Tuf](#)).

Il consiglio di amministrazione può essere articolato al suo interno con la creazione di uno o più organi delegati, che danno luogo alle figure del comitato esecutivo e degli amministratori delegati ([Art. 2381](#)).

FUNZIONI

gli amministratori sono l'organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell'impresa sociale e ad essi spetta compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ([Art. 2380-bis](#)).

- Deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non siano riservati dalla legge all'assemblea ([Art. 2364](#)) → potere gestorio.
- Tutti o alcuni hanno la rappresentanza generale della società ([Art. 2384](#)) → potere di manifestare all'esterno la volontà sociale attuando i singoli atti giuridici in cui si concretizza l'attività sociale.
- Danno impulso all'attività dell'assemblea (la convocano, ne fissano l'o.d.g., danno attuazione alle delibere e hanno il potere-dovere di impugnare quelle annullabili).
- Devono curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili della società e in particolare devono redigere annualmente il progetto di bilancio da sottoporre ad approvazione. Devono provvedere ad adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge.
- Devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società, o quanto meno *eliminarne od attuarne le conseguenze dannose* ([Art. 2392](#)).

Funzioni che vengono esercitate in posizione di formale autonomia rispetto all'assemblea.

Per l'adempimento dei loro doveri sono personalmente responsabili civilmente e penalmente.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, anche se autorizzati dall'assemblea. Gli amministratori hanno il potere di non dare esecuzione alle delibere assembleari qualora ritengano possa derivare un danno alla società, ai creditori o ai singoli soci o terzi. del danno rispondono infatti esclusivamente gli stessi amministratori.

NOMINA E CESSIONE DELLA CARICA

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria ([Art. 2383](#)).

Lo statuto può riservare la nomina di un amministratore indipendente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi ([Art. 2351](#)).

Nelle società che **non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**, la legge o lo statuto possono riservare la nomina di uno o più amministratori allo Stato o a enti pubblici, purché siano titolari di una partecipazione sociale e in proporzione alla partecipazione stessa ([Art. 2449](#)).

Se fanno **ricorso al mercato del capitale di rischio** è possibile riconoscere diritti speciali a Stato o enti pubblici mediante attribuzione agli stessi di strumenti finanziari partecipativi o azioni speciali (comunque solo un amministratore → **Art. 2351**).

SOCIETÀ QUOTATE

Almeno un amministratore deve essere espresso dalla minoranza. Lo statuto disciplina le modalità di presentazione di liste di candidati da parte dei soci (voto di lista) secondo i criteri fissati dalla Consob.

Almeno un componente del CdA (2 se CdA > 7) deve essere un amministratore indipendente (requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e ulteriori requisiti previsti dallo statuto).

Lo statuto deve prevedere modalità di nomina volte ad assicurare l'equilibrio fra uomini e donne nella composizione dell'organo amministrativo (genere meno rappresentato deve essere in misura di almeno 1/3) → la misura si applica per tre mandati consecutivi a partire dal 2012.

Il numero degli amministratori è fissato dallo statuto, che può anche limitarsi a indicare il numero minimo e massimo e in tal caso sarà l'assemblea che fisserà di volta in volta il numero degli amministratori.

REQUISITI → possono essere soci o non soci (**Art. 2380-bis**).

Requisiti personali di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dallo statuto oppure richiesti per amministratori di società che svolgono determinate attività (**Art. 2387**).

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ → sono ineleggibili l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (**Art. 2382**).

Incompatibilità si ha in casi previsti da leggi speciali → comportano solo che l'interessato è tenuto ad optare fra l'uno o l'altro ufficio (no invalidità delibera di nomina).

DURATA → non può superare i 3 esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (**Art. 2383**). Sono però rieleggibili se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

CESSAZIONE DELL'UFFICIO → sono cause (prima della scadenza del termine):

- Revoca da parte dell'assemblea, liberamente e a ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento danni se non sussiste giusta causa.
- Rinuncia.
- Decadenza (per ineleggibilità).
- Morte.

La cessazione per la **scadenza** del termine ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito (propogatio fino a nuova nomina).

Le **dimissioni** hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, altrimenti ha effetto dal momento in cui la maggioranza è stata ricostituita (nomina nuovi amministratori).

Nei casi di **morte, decadenza** e nei casi in cui gli effetti della cessazione non sono differiti o differibili (**Art. 2386**):

- Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata dal collegio sindacale (**cooptazione**). Essi restano in carica fino alla successiva assemblea che può confermarli d'ufficio o sostituirli.
- Se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, i superstiti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti e i nuovi amministratori scadono con quelli in carica all'atto della nomina, se non diversamente previsto da statuto o assemblea.
- Se vengono a cessare tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea. Il collegio può nel frattempo compiere atti di gestione ordinaria.

Sono valide le clausole statutarie che prevedono la cessazione di tutti gli amministratori e la conseguente ricostruzione dell'intero collegio da parte dell'assemblea a seguito della cessazione di alcuni amministratori (*clausole simul stabunt simul cadent*).

L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, salvo che lo statuto non preveda l'applicazione della disciplina sopra esposta per il caso di cessazione di tutti gli amministratori (Art. 2386).

NOMINA E CESSAZIONE CARICA → iscrizione nel registro delle imprese.

DIRITTO AL COMPENSO E DIVIETO DI CONCORRENZA - ARTT.2389, 2390
EVENTUALE PARTE EVENTUALE PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, STOCK OPTION

Misure modalità del compenso sono stabilite dall'atto costitutivo o dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina. il compenso spettante agli amministratori investiti di particolari cariche e invece determinato dal cda sentito il collegio sindacale.

Gli amministratori di spa **non possono essere socia responsabilità illimitata di società concorrenti, né esercitare attività concorrente per conto proprio o altrui**. L'assunzione della carica di amministratore o direttore generale di altre società concorrenti richiede la preventiva autorizzazione dell'assemblea. Pena: revoca e risarcimento danni

COMPENSO E DIVIETI

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

È prevista una relazione sulla remunerazione sottoposta dal CdA all'assemblea, che delibera con *voto non vincolante*.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il CdA, retto da un presidente scelto dallo stesso consiglio fra i suoi membri, qualora non sia già stato nominato dall'assemblea.

Amministrazione esercitata collegialmente.

Struttura e ruoli nel cda - art. 2381

È un organo collegiale → le delibere sono prese a maggioranza per testa, anche mediante mezzi di telecomunicazione. non è ammesso il voto per rappresentanza (art. 2388). L'attività di vigilanza spetta anche al singolo amministratore individualmente. Il presidente è scelto dal cda ed eletto tra gli amministratori dell'assemblea o dal cda. Convoca il cda, fissa l'ordine del giorno, provvede all'informazione degli amministratori, coordina i lavori del cda (art. 2381)

Alle riunioni del cda devono assistere i sindaci anche mediante mezzi di telecomunicazione. le decisioni del cda devono risultare dal libro delle relative riunioni e deliberazioni.

Invalidità delle delibere consiliari (Art. 2388)

il c. 4 prevede che possano essere impugnate tutte le delibere del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. Impugnativa proposta dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale (non dai soci), entro 90 gg dalla data della deliberazione. Si applica la disciplina del solo procedimento di impugnazione prevista per le delibere assembleari.

Quando la delibera lede direttamente un diritto soggettivo del socio, questi avrà diritto di agire giudizialmente per l'annullamento → si applica intera disciplina delle delibere assembleari annullabili.

L'annullamento delle delibere consiliari non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle stesse (c. 5).

Conflitti di interesse degli amministratori (Art. 2391)

Rigorosa disciplina per i **conflitti di interesse degli amministratori** (Art. 2391)

L'amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse non necessariamente in conflitto con quello della società:

- Deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- Se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale competente (CdA o comitato esecutivo).
- In entrambi i casi il consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Se la società ha un amministratore unico, questi deve darne la notizia al collegio sindacale e alla prima assemblea utile.

La delibera del CdA o del comitato esecutivo che possa recare danno potenziale alla società, è impugnabile non solo quando l'amministratore interessato ha votato e il suo voto è stato determinante, ma anche quando siano stati violati gli obblighi di informazione sopra indicati.

La società può agire contro l'amministratore per il risarcimento danni (anche contro gli altri amministratori a conoscenza dell'interesse che abbiano concorso all'approvazione della delibera). L'amministratore risponde anche dei danni che siano derivati alla società dall'utilizzazione a proprio vantaggio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico (Art. 2391 c. 5).

Operazioni con parti correlate

maggiori cautele per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio per quanto riguarda le operazioni con parti correlate (soggetti indicati dalla Consob = soci di controllo, alti dirigenti, loro stretti familiari, società controllate, collegate, sorelle ecc) rispetto alle quali è maggiore il rischio di decisioni assunte in conflitto di interessi.

Art. 2391-bis → l'organo di amministrazione deve adottare, in linea con principi generali fissati dalla Consob, procedure che assicurino trasparenza e correttezza. Articolata disciplina Consob, la quale, fra l'altro, prevede che sull'operazione si raccolga il preventivo parere di un comitato di amministratori indipendenti e disinteressati, composto con le modalità indicate nel regolamento Consob. In mancanza, il parere deve essere richiesto a esperti indipendenti. Il parere non è vincolante ma per le *operazioni di maggior rilievo economico* per le quali è stato reso parere negativo *possono essere realizzate solo se approvate dall'assemblea senza il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati*.

Delle operazioni più rilevanti concluse con parti correlate deve darsi informazione alla Consob e al pubblico con le modalità fissate dal regolamento.

Le regole procedurali predeterminate per la decisione di tali operazioni sono pubblicate sul sito internet della società e vanno rese note nella relazione sulla gestione. L'organo di controllo vigila sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'assemblea allegata in bilancio.

COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI

Se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, il CdA può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero a uno o più amministratori delegati (Art. 2381).

Comitato esecutivo → organo collegiale. Le sue decisioni sono adottate in riunioni alle quali devono assistere i sindaci (Art. 2405). Le relative deliberazioni devono risultare da un apposito *libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo*, tenuto a cura dallo stesso organo.

Amministratori delegati → organi unipersonali, agiscono disgiuntamente o congiuntamente, a seconda di quanto stabilito da statuto o atto di nomina (in caso di pluralità). Gli è di regola affidata la rappresentanza della società.

Comitato esecutivo e amministratori delegati possono coesistere, con competenze ripartite.

La delega non priva il CdA della competenza sulle funzioni delegate, ma ne determina una competenza concorrente.

Limiti → non possono essere delegati:

- La redazione del bilancio di esercizio.
- La facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili per delega.
- Gli ampliamenti posti a carico degli amministratori in caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite.
- La redazione del progetto di fusione o scissione.

Cda e organi delegati

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Approva i piani strategici e di indirizzo
- Attribuisce revoca deleghe - ma la facoltà di delega deve risultare da statuto
- Fissa la periodicità dell'informazione dei delegati - se non stabilita da statuto
- Fissa le remunerazioni
- Valuta il generale andamento della gestione
- Valuta l'adeguatezza dell'assetto organico, amministrativo e contabile
- Riferisce all'assemblea

ORGANI DELEGATI

- Cura non adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla natura e alla dimensione dell'impresa
- Preferiscono al cda e al cs sull'andamento e la prevedibile evoluzione gestione e su operazioni di maggior rilievo anche di società controllate

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti vi è quella di rappresentanza della società. Gli amministratori investiti del potere di rappresentanza devono essere indicati nello statuto o nella deliberazione di nomina, soggetta a pubblicità legale.

Se più sono gli amministratori con rappresentanza, deve essere specificato se agiscono disgiuntamente o congiuntamente. Di regola la rappresentanza della società è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e/o ad uno o più amministratori delegati.

Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale (**Art. 2384**) e non circoscritta agli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Hanno inoltre la rappresentanza processuale, attiva e passiva, della società. La rappresentanza conferita ad altri soggetti può aggiungersi ma non può sostituire quella degli amministratori.

La disciplina privilegia al massimo l'esigenza di tutela dell'affidamento di terzi, nonché quella di certezza e stabilità dei rapporti giuridici.

Principi cardine:

- **Art. 2383** → È inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza di potere rappresentativo dovuta a invalidità dell'atto di nomina, salvo che la società non provi che i terzi fossero a conoscenza dell'invalidità. Dopo che sia intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto invalido.
- La società resta vincolata verso i terzi anche se gli amministratori hanno violato eventuali limiti posti dalla società ai loro poteri di rappresentanza. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili a terzi anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società (**Art. 2384**) (non basta la conoscenza/mala fede, serve prova dell'**esistenza di un accordo fraudolento tra amministratore e terzo** → i limiti hanno rilievo interno e la loro violazione comporta solo la responsabilità degli amministratori verso la società).

Atti ultra vires

Con l'attuale disciplina non è stata riprodotta l'ulteriore disposizione che precludeva alla società di opporre ai terzi in buona fede l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società.

Gli atti ultra vires possono però essere compresi pure con qualche forzatura nella più ampia categoria degli atti posti in essere nei limiti statutari, pur sempre opponibili a terzi che abbiano agito intenzionalmente a danno della società.

Restano opponibili a terzi i limiti legali del potere di rappresentanza degli amministratori.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ (Artt. 2392 – 2393-bis)

Gli amministratori sono responsabili civilmente del loro operato verso la società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi.

Criterio di diligenza

Gli amministratori incorrono in responsabilità verso la società e sono tenuti al risarcimento dei danni dalla stessa subito quando non adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (**diligenza professionale**).

Responsabilità non di risultato ma di mezzi.

Responsabilità solidale

Se sono in più, sono responsabili solidalmente. Ciascuno può essere costretto dalla società a risarcirle l'intero danno subito.

La presenza di amministratori con funzioni delegate non comporta che gli altri siano senz'altro esonerati da responsabilità solidale per i comportamenti dei primi. La disciplina impone a tutti gli amministratori di **agire in modo informato** (Art. 2381) e pone a carico degli amministratori senza delega obblighi specifici → *in ogni caso, gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose* (Art. 2392).

Ne risponderanno solo per **culpa in vigilando**, con la conseguenza che, se costretti a risarcire il danno, avranno diritto di regresso per l'intero nei confronti dei primi.

Esonero da responsabilità

La responsabilità per gli atti e le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che sia immune da colpa purché:

- Abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
- Del suo dissenso ne dia immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Esercizio dell'azione

L'esercizio deve essere deliberato dall'assemblea ordinaria, anche se la società è in liquidazione, oppure dal collegio sindacale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La relativa deliberazione può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non iscritta all'ordine del giorno, purché si tratti di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione deve essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione dell'amministratore della carica.

Revoca di diritto

La deliberazione dell'azione comporta la revoca automatica dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta solo se la delibera è approvata con voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale (se non si raggiunge servirà una distinta ed espressa delibera di revoca).

Tutela delle minoranze

AZIONE SOCIALE MINORITARIA - ART. 2393-BIS

Salvi casi di ricambio dalla maggioranza o di fallimento, è raro che la società dei liberi l'esercizio dell'azione. Esistono meccanismi collusivi tra maggioranza dell'assemblea e amministratori.

È consentito ad una minoranza di soci di sostituirsi all' inerte maggioranza nell'esercizio dell'azione sociale contro gli amministratori negligenti, senza necessità di delibera assembleare. il risarcimento è a favore della società e non dei soci attori: è infatti la società a subire il danno, i soci lo subiscono solo indirettamente.

Per l'esercizio dell'azione necessario

- Almeno 1/5 del capitale
- Almeno un quarantesimo del capitale in società aperte quotate - con facoltà statutaria di ridurre o anche di escludere tali soglie
- Nomina di un rappresentante per l'esercizio dell'azione

I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla, ma ogni corrispettivo deve andare a favore della società, tenuta a rimborsare loro solo le spese giudiziarie.

Anche la società può rinunciare all'azione o transigerla con delibera assembleare e con le stesse limitazioni previste per l'azione sociale di responsabilità esercitata dalla società.

RESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI (Art. 2394)

Gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali solo per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (non sussiste danno finché patrimonio sociale è capiente).

L'azione **ex Art. 2394** può essere proposta dai singoli creditori sociali, ma *in caso di fallimento solo dal curatore*.

Intervenuto il fallimento, il risarcimento danni va ad incrementare la massa attiva fallimentare.

L'azione esercitata fuori dal fallimento è diretta e autonoma e non azione surrogatoria di quella spettante alla società. Inoltre, quanto corrisposto dagli amministratori a titolo di risarcimento danno non spetterà alla società ma direttamente ai creditori fino alla concorrenza del loro credito.

Rapporti con l'azione sociale

Il danno subito dai creditori è riflesso del danno che gli amministratori hanno arrecato al patrimonio sociale. Se l'azione sociale è già esperita e il patrimonio reintegrato, non potrà aver luogo l'azione dei creditori.

Anche la transazione intervenuta con la società paralizza l'azione dei creditori sociali, salva la possibilità di impugnare la transazione con l'azione revocatoria (**Art. 2901**) qualora ne ricorrano gli estremi.

La rinuncia all'azione sociale invece non impedisce l'azione da parte dei creditori sociali.

RESPONSABILITÀ VERSO I SINGOLI SOCI O TERZI (Art. 2395)

Le azioni precedenti non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

PRESUPPOSTI:

- Compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nell'esercizio del loro ufficio.
- Produzione di un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo, di un danno che non sia un semplice riflesso del danno al patrimonio sociale.

Classico danno diretto = falso bilancio per indurre ad un aumento di capitale a prezzo eccessivo.

DIRETTORI GENERALI

I direttori generali sono dirigenti che svolgono attività di alta gestione dell'impresa sociale. Sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell'impresa e operano in rapporto diretto con gli amministratori, dando attuazione alle direttive generali dagli stessi impartite. Ampi poteri decisionali e di gestione dell'impresa.

Sono parificati agli amministratori sotto il profilo delle responsabilità penali. *Se sono nominati da assemblea o disposizione di statuto, agli stessi si applicano le norme che regolano la responsabilità civile degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati (Art. 2396).*

IL COLLEGIO SINDACALE

PREMESSA

Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno delle società per azioni, con funzioni di vigilanza sull'amministrazione della società.

La riforma del 1974 ha introdotto per le società quotate anche un controllo contabile esterno da parte di una società di revisione, dando vita a una sovrapposizione di funzioni con il collegio sindacale (scarsamente funzionale).

Con il **d.lgs. 88/1992** sono state introdotte norme volte a migliorare la professionalità e l'efficienza del collegio sindacale.

Ulteriore riforma nel 1998 e nel 2003 → affrancamento del collegio dalle funzioni di controllo contabile, esclusività di revisore legale esterno e miglioramento dei requisiti di professionalità e indipendenza dei sindaci.

Infine, **L.262/2005** → riforma composizione collegio sindacale e requisiti per società quotate.

COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

COMPOSIZIONE

il collegio sindacale delle società per azioni **non quotate** si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, secondo quanto stabilito nello statuto. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti (**Art. 2397**) → struttura semirigida.

Nelle società **quotate** vi è un numero minimo di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti, ma l'atto costitutivo può determinare liberamente il numero di sindaci (**Art. 148 Tuf**) → adeguamento collegio a complessità impresa.

NOMINA

i primi sindaci sono nominati nell'atto costitutivo, successivamente sono nominati dall'assemblea ordinaria. La legge o lo statuto possono riservare la nomina di uno o più sindaci allo Stato o a enti pubblici che abbiano partecipazioni nella società. Lo statuto può inoltre riservare la nomina di un sindaco ai possessori di strumenti finanziari (**Art. 2351**).

Controllati e controllanti sono espressione dello stesso gruppo di comando.

Per le **quotate**, l'atto costitutivo deve prevedere, per questo, almeno un membro effettivo eletto dalla minoranza.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ:

- **Non quotate** → almeno un sindaco effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli altri sindaci, se non iscritti, devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali individuati dal Ministero della Giustizia (**decreto del 2004**) o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche (**Art. 2397**).
- **Quotate** → i requisiti di onorabilità e professionalità sono fissati con regolamento del Ministero della Giustizia (**decreto del 2000**), che prevede anche la nomina di sindaci non iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Nel registro dei revisori possono iscriversi **persone fisiche** in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità, che abbiano superato un esame, e anche **società** che rispondono a requisiti riguardanti i soci, amministratori e soggetti responsabili dell'attività di revisione.

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

→ per garantire indipendenza. Cause *ulteriori rispetto a quelle dettate per gli amministratori*.

1. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, nonché degli amministratori di società dello stesso gruppo.
2. Coloro che sono legati alla società o a società dello stesso gruppo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Cause di incompatibilità uguali a quelle degli amministratori.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Inoltre, i sindaci delle quotate o di società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico devono rispettare i limiti di cumulo di incarichi stabiliti dalla Consob (nelle altre società tali limiti sono eventualmente previsti dallo statuto → **Art. 2399**).

Trova applicazione anche l'equilibrio uomini/donne nella composizione degli organi sociali.

L'INDIPENDENZA DEI SINDACI È REALIZZATA MEDIANTE

- **predeterminazione** (statuto o assemblea) e invariabilità del compenso per l'intera durata della carica (tre esercizi) - **art. 2402**
- **revocabilità dei sindaci solo per giusta causa** (es. mancato adempimento dei loro doveri, circostanze che sconsiglino la permanenza in carica, situazioni concernenti la persona del sindaco) con delibera di revoca approvata dal tribunale - **art. 2400**

Mentre i sindaci nominati dallo Stato o enti pubblici possono essere revocati solo dall'ente che li ha nominati.

La durata dell'incarico dura per 3 esercizi e sono rieleggibili.

DECADENZA

Costituisce causa di decadenza dall'ufficio il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità, nonché la sospensione o cancellazione dal registro dei revisori.

Decade anche il sindaco che, senza giustificato motivo, non assiste alle assemblee o diserta due riunioni del CdA, del comitato esecutivo o del collegio sindacale.

SOSTITUZIONE

In caso di morte, rinuncia, decadenza, subentrano automaticamente i supplenti in ordine di età, fermo restando che un componente del collegio deve essere iscritto nel registro dei revisori. Restano in carica fino alla successiva assemblea che nomina i nuovi sindaci effettivi e supplenti necessari per integrare il collegio. La nomina e cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE

Funzione primaria è quella di controllo. Il controllo del collegio sindacale ha per oggetto l'amministrazione della società globalmente intesa e si estende a tutta l'attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo, nonché dai principi di corretta amministrazione.

Art. 2403 e Art. 149 Tuf → il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Lo statuto può prevedere che il collegio eserciti la revisione legale dei conti (in tal caso tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro) → **Art.2409-bis**.

Questa opzione non è consentita a:

- Società tenute a redigere il bilancio consolidato.
- Società soggette a revisione legale come enti di interesse pubblico o come enti sottoposti a regime intermedio, nonché alle società che controllano, sono controllate o sottoposte a comune controllo con le stesse.
- Società soggette al controllo di un ente pubblico.

DOVERI

La vigilanza è esercitata innanzitutto nei confronti degli amministratori, ma riguarda anche l'attività dell'assemblea e comunque può estendersi in ogni direzione. Da qui il potere-dovere dei sindaci di intervenire alle riunioni dell'assemblea, del CdA e del comitato esecutivo e di impugnare le delibere.

CARATTERI DEL CONTROLLO

È un controllo di carattere globale e sintetico, salvo il compimento di specifici atti previsti per legge. Le modalità sono rimesse al collegio. Può anche assumere carattere analitico che le circostanze lo richiedono (es. sospetta irregolarità).

INFORMAZIONE

Per consentire al collegio sindacale l'efficace svolgimento della propria attività, la legge pone a carico degli amministratori numerosi obblighi di comunicazione, **soprattutto nelle quotate (Art. 150 Tuf)**.

In queste ultime gli amministratori devono riferire tempestivamente (almeno ogni 3 mesi) al collegio sindacale sull'attività svolta, sulle operazioni compiute di maggior rilievo economico, su quelle a rischio di conflitto di interessi.

Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e di controllo e all'andamento generale dell'attività sociale (**Art. 2403-bis**). È espressamente previsto lo scambio tempestivo di informazioni fra collegio sindacale e soggetti incaricati della revisione legale dei conti (**Art. 2409-septies**).

Nelle società **quotate** il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza (**Art. 149 Tuf**).

I POTERI: Poteri - doveri dei sindaci

POTERI ISPETTIVI

- Potere individuale di ispezione controllo **art 2403-bis**
- Potere collegiale di chiedere notizie agli amministratori anche con riferimento a società controllate. Questo potere nelle società quotate anche individuale - **art 2403-bis**

→ obblighi informativi degli organi delegati ai sindaci sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile sua evoluzione con periodicità almeno trimestrale - **art 2381**

- Obbligo e non semplice facoltà di intervento riunioni di assemblea, cda e comitato esecutivo - **art 2405**
- Scambio di informazioni tra sindaci società di revisione - **art 2409**
- Scambio di informazioni con i sindaci di società controllate - **art 2403-bis**

POTERI REATTIVI

- Potere di impugnativa delle delibere del cda - **art 2388** - oltre che dell'assemblea
- Potere collegiale di convocazione dell'assemblea in caso di inerzia o ingiustificato ritardo degli amministratori e qualora vi siano fatti censurabili che lo rendono opportuno. in società quotate il potere attribuito anche solo a due sindaci - **art 2406** - e ogni sindaco può anche convocare cda e CE
- Potere di promuovere il controllo giudiziario - **art 2409** - nei confronti degli amministratori, nonché l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori

FUNZIONAMENTO

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea (**Art. 2398**) e nelle società **quotate** deve essere prescelto fra i sindaci eletti dalla minoranza (**Art. 148 Tuf**).

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 gg e le riunioni possono svolgersi anche con mezzi telematici se lo statuto lo consente (**Art. 2404**).

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza di sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Deve essere redatto il verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci possono avvalersi (*a proprie spese e responsabilità*) di dipendenti e ausiliari

per specifiche operazioni. Nelle società **quotate**, il collegio e ciascun sindaco possono avvalersi dell'assistenza di dipendenti della società nell'espletamento delle proprie funzioni (**Art. 151 Tuf**). L'attività di controllo del collegio sindacale può essere sollecitata dai soci (**Art. 2408**), privi nella società per azioni di poteri individuali di controllo.

DENUNCIA DI FATTI CENSURABILI

In caso di denuncia al collegio sindacale di fatti censurabili **art 2408** - il collegio sindacale deve tenerne conto nella relazione all'assemblea

- ⇒ Lo statuto può ridurre le soglie → se la denuncia proviene dal 5% del capitale (2% nelle società aperte e quotate) il collegio deve senz'altro indagare senza ritardo e presentare conclusioni e proposte all'assemblea

RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico (**Art. 2407**), da valutare tenendo conto anche della situazione concreta della società in cui l'ufficio di sindaco è esercitato.

I sindaci sono responsabili, anche penalmente (**Artt. 2621 e 2622**), della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

- ⇒ **R. esclusiva** → per violazioni di doveri specifici del collegio sindacale - verità dell'attestazione segreto d'ufficio
- ⇒ **R. concorrente** → in via solidale con quella degli amministratori, per difetto di vigilanza

In entrambi i casi è sempre una responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui

L'azione di responsabilità contro i sindaci è disciplinata dalle stesse norme dettate per l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI (d.lgs. 39/2010)

SISTEMA

Per gli enti di interesse pubblico rimane comunque un corpo di regole speciali per la revisione legale (**Art. 16**).

Questi enti sono società emittenti valori mobiliari quotati, nonché banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Ci sono anche enti sottoposti a regime intermedio = società non quotate emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, e alcune società operanti nel campo dell'intermediazione finanziaria e mobiliare.

Per queste due categorie, la revisione legale deve essere inderogabilmente esercitata da un revisore legale esterno, senza possibilità di affidarne il compito al collegio sindacale.

CONFERIMENTO E CESSAZIONE DELL'INCARICO

La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali dei conti *oppure, se lo statuto lo prevede e nei casi consentiti dalla legge, dal collegio sindacale*.

Il revisore esterno è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente l'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo.

L'assemblea determina altresì il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. Il compenso non può essere subordinato ad alcuna condizione, né dipendere dall'esito della revisione.

Il revisore legale o la società di revisione devono essere soggetti indipendenti dalla società controllata e non devono in alcun modo essere coinvolti nel suo processo decisionale (**Art. 10**).

Il revisore deve adottare misure ragionevoli per non essere influenzato nell'espletamento dell'incarico da alcun conflitto di interessi o relazioni d'affari. Se tali misure non sono sufficienti, deve astenersi dall'effettuare la revisione legale → dimissioni.

Divieto delle porte girevoli → non può esercitare la revisione legale chi ha intrattenuto rapporti di lavoro presso l'ente revisionato nel periodo di riferimento dei bilanci da revisionare o nel periodo di durata dell'incarico, se ciò determina rischio di conflitto di interessi. Dall'altro lato, chi ha partecipato alla revisione non può andare a ricoprire cariche sociali o funzioni dirigenziali di rilievo presso la società revisionata prima che sia trascorso un anno dalla cessazione dell'incarico.

DURATA

- ⇒ Tre esercizi
- ⇒ Rinnovabile senza limiti nelle società non quotate
- ⇒ 9 esercizi (se il revisore è una società) o 7 esercizi (se il revisore è una persona fisica)
- ⇒ Rinnovabile solo dopo tre anni di cooling-off nelle società quotate altri enti di interesse pubblico

REVOCA

Con delibera dell'assemblea ordinaria ma solo per giusta causa e sentito previamente il collegio sindacale, informando tempestivamente anche l'autorità di vigilanza

→ tutela l'indipendenza e la stabilità del revisore

DIMISSIONI

La società deve tempestivamente provvedere a conferire l'incarico ad un nuovo revisore. Fino ad allora il vecchio resta in carica in regime di prorogatio (non oltre 6 mesi).

L'attuale disciplina non prevede più che la deliberazione di revoca debba essere approvata dal tribunale. Inoltre, la società deve fornire adeguate spiegazioni sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico, anche per dimissioni o scioglimento consensuale.

REVISIONE LEGALE DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO ED ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO

DURATA

Principio di rotazione periodica del revisore: l'incarico ha durata di 9 esercizi quando è conferito a società di revisione e di 7 esercizi per i revisori legali persona fisica. No al rinnovo o conferimento a stessa persona se non sono passati 4 esercizi dalla cessazione del precedente incarico (Art. 17).

INDIPENDENZA

Oltre i principi generali già esaminati, è rimesso alla Consob stabilire con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore e le misure da adottare per rimuoverle.

Divieto per le società di revisione di prestare alla società revisionata ulteriori servizi. Divieto che vale anche nei confronti di soggetti che fanno parte della rete del revisore (insieme di società, studi professionali, singoli professionisti o esperti che insieme al revisore compongono una struttura finalizzata alla cooperazione sulla base della condivisione di utili e costi, oppure di una proprietà o direzione comune, o della condivisione di segni distintivi, strategie e personale).

Viene inoltre rafforzato il controllo sul trasferimento di personale fra revisore e società revisionata (limite → 2 anni antecedenti).

La violazione di tali divieti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ed eventuale applicazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori da parte dell'autorità di vigilanza (fino a revoca d'ufficio dell'incarico e cancellazione dal registro dei revisori).

Altro **organo di vigilanza** presso la società revisionata è il **Comitato per il controllo interno e la revisione contabile**, che normalmente si identifica con l'organo di controllo.

REVOCA GIUDIZIALE

In presenza di giustificati motivi, il revisore di un ente di interesse pubblico può essere rimosso anche dal tribunale, su richiesta dei soci che rappresentano il 5% del capitale sociale, oppure dell'organo di controllo o della Consob.

Enti sottoposti a **regime intermedio** (Art. 19-ter) → riprende le regole che concernono:

- Controllo della Consob.
- Durata dell'incarico.
- Prestazione di servizi ulteriori.
- Trasferimento di personale.

Per il resto troveranno applicazione le previsioni generali sulla revisione legale delle altre società.

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

FUNZIONE PRINCIPALE

= il revisore legale deve **verificare nel corso dell'intero esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione**. Deve inoltre verificare che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato siano conformi alle norme che li disciplinano e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio (Art. 14).

Inoltre, deve esprimere, attraverso un'apposita relazione, un giudizio sul bilancio. Esso può essere graduato secondo quattro modelli:

Giudizio positivo senza rilievi + giudizio positivo con rilievi → effetti sulla legittimazione all'impugnativa del bilancio: possesso almeno del 5% del capitale, in ogni caso i bilanci di vengono inattaccabili con l'approvazione di quello di esercizio successivo - art. 2434 e 157 tuf

Giudizio negativo + dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio → si deve informare la Consob

Giudizio negativo → analitica indicazione dei motivi di giudizio

ALTRE FUNZIONI - PARERI DEL REVISORE

- Sulla congruità del prezzo di emissione in caso di aumento del capitale con esclusione dell'opzione
- Sulla congruità del rapporto di cambio in caso di fusione e scissione
- Sulla distribuzione di acconti sui dividendi e sulla determinazione del valore delle azioni per recesso

ALTRE FUNZIONI - CONTROLLO DEL REVISORE

Sulla valutazione dei conferimenti in natura in caso di aumento di capitale

Negli enti di interesse pubblico e sottoposti a **regime intermedio**, il revisore deve inoltre denunciare tempestivamente alla Consob qualsiasi illegittimità di cui sia venuto a conoscenza.

Il revisore o la società di revisione devono conservare i documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti per 10 anni dalla data della relazione di revisore, così da consentire successivi controlli.

RESPONSABILITÀ

Il revisore o la società di revisione rispondono in solido con gli amministratori per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri. Nei rapporti interni ciascun condebitore solidale risponde nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

L'azione si prescrive in 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

I SISTEMI ALTERNATIVI

Il sistema DUALISTICO

Il sistema dualistico prevede

- **Un consiglio di gestione** → svolge tutte le funzioni proprie del consiglio di amministrazione del sistema tradizionale
- **Un consiglio di sorveglianza** → sia funzione di controllo del collegio sindacale sia funzioni di indirizzo della gestione proprie dell'assemblea dei soci
- **Assemblea dei soci** → il compito quello di nominare e revocare i componenti del consiglio di sorveglianza determinando nel compenso. Perde però la possibilità di nominare e revocare gli amministratori e la competenza di approvazione del bilancio

Questo sistema determina un più accentuato distacco fra azionisti organi gestori della società. è un modello organizzativo adatto per le società con azionariato diffuso e prive di uno stabile nucleo di azionisti.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

I **componenti** del consiglio possono essere soci o non soci e il loro numero è fissato dallo statuto (**non meno di tre**). I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria che ne determina anche il numero nei limiti stabiliti

- **Nelle società quotate almeno un componente eletto dalla minoranza** con le modalità fissate dalla Consob
- Regole di equilibrio tra **uomini e donne**
- Lo statuto può **subordinare l'assunzione** della carica alla presenza di determinati requisiti e sicuramente non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione né coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro
 - o Cause di ineleggibilità
 - o Limite di cumulo di incarichi stabiliti dalla Consob nelle società quotate
- Restano in **carica per tre esercizi e sono rieleggibili**
- Liberamente revocabili anche se non ricorre giusta causa (salvo diritto di risarcimento) con voto favorevole di 1/5 del capitale

Le **competenze esercitate dal consiglio di sorveglianza** sono molto simili a quelle del collegio sindacale e a quelle dell'assemblea dei soci:

- Presenta denuncia al tribunale **art. 2409**
- Riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta
- Destinato alla denuncia dei soci.
- Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, prova il bilancio di esercizio ma non la distribuzione degli utili → lo statuto può prevedere che intervenga l'assemblea
- Promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione

Il consiglio di sorveglianza ha poteri e diritti di informazione analoghi a quelli del collegio sindacale nei confronti del consiglio di gestione e tali poteri possono essere esercitati individualmente o collettivamente.

Il presidente del consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea e i suoi poteri sono determinati dallo statuto

I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere ai propri obblighi e doveri

Con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sono solidalmente responsabili con il consiglio di gestione per i fatti e le omissioni quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato attentamente.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Non meno di due componenti e i primi sono nominati nell'atto costitutivo.

- Nelle società quotate sei componenti sono più di tre si applicano le regole di equilibrio tra uomini e donne. se sono più di quattro deve esserci un amministratore indipendente
- Sono revocabili ad nutum e non trova applicazione la cooptazione
- Azione di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata anche dal consiglio di sorveglianza e la delibera deve essere assunta a maggioranza di 2/3 dei componenti

Il sistema MONISTICO

Questo sistema per la soppressione del collegio sindacale appunto l'amministrazione del controllo sono esercitate dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

È eletto dall'assemblea e si applicano le stesse disposizioni dettate per gli amministratori del sistema tradizionali. L'unica differenza risiede nel fatto che almeno 1/3 dei componenti del cda deve essere in possesso di requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. se lo statuto lo prevede quelli previsti per le associazioni di categoria o per la gestione di mercati regolamentati.

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Sono nominati dal cda fra i consiglieri in possesso di tali requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità. non devono essere parte del comitato esecutivo e non devono svolgere attività gestoria di nessuna società, nemmeno in controllanti o controllate

⇒ Se la società è quotata, l'amministratore indipendente è eletto dalla minoranza e di diritto componente del comitato di controllo sulla gestione presieduto dallo stesso.

Il cda determina anche il numero di componenti che non può essere minore di tre se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il comitato per il controllo sulla gestione svolge funzioni sostanzialmente coincidenti con quelle del collegio sindacale.

CONTROLLI ESTERNI

SISTEMA

Controlli esterni sono espressione dell'interesse generale al corretto funzionamento delle società per azioni.

Comune a tutte le società è il solo controllo esterno sulla gestione esercitato dall'**autorità giudiziaria in presenza di situazioni patologiche**.

Poi vi sono controlli esterni di diversa natura e rispondenti a diverse finalità per le società che svolgono particolari attività.

Per le quotate e quelle che istituzionalmente operano sul mercato mobiliare → dal 1974 introdotto il controllo della Consob.

CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE

Art. 2409 → forma di intervento dell'autorità giudiziaria nella vita delle società volta a ripristinare la legalità dell'amministrazione nelle s.p.a.

Il procedimento può essere attuato se vi è fondato sospetto che gli amministratori (non più i sindaci), in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione. Si chiede ulteriormente che le stesse possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

INIZIATIVA:

- Soci di qualsiasi categoria che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale → evitare iniziative pretestuose.
- Vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa delle società, del sistema di controllo non chiede il sistema amministrativo contabile
- Vigila sull'idoneità a rappresentare adeguatamente i fatti di gestione
- Inoltre, esercito ulteriori compiti con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto indicato con la revisione dei conti

I suoi componenti devono assistere alle assemblee, alle adunanze del cda e del comitato esecutivo ma non è prevista la decadenza automatica in caso di assenza ingiustificata (≠ collegio sindacale)

Se la società è quotata → potere di informazione nei confronti degli amministratori ed è revisore, potere di ispezione controllo in ogni momento e potere di avvalersi della collaborazione di dipendenti della società per convocare consiglio di amministrazione o l'organo esecutivo

FUNZIONAMENTO

Il comitato elegge al suo interno il presidente ed opera con l'osservanza delle regole di funzionamento del collegio sindacale

- Riunioni almeno ogni 90 giorni
- Quorum costitutivo: maggioranza dei componenti
- Quorum deliberativo: maggioranza assoluta dei presenti

Se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio la percentuale si riduce al 5% (rendere più agevole la tutela da parte di minoranze organizzate).

Lo statuto può prevedere percentuali inferiori.

- In tutte le società, il collegio sindacale o il corrispondente organo di controllo nei sistemi alternativi.
- Solo nelle **società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**, Pubblico Ministero (per via dell'interesse pubblico nella loro regolamentazione) e Consob quando sospetti gravi *irregolarità nell'adempimento dei doveri dei sindaci, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione (Art. 152 Tuf)*.

Il tribunale non può procedere d'ufficio.

FASI:

1. Fase istruttoria

→ diretta ad accertare l'esistenza delle irregolarità e a individuare i provvedimenti da adottare per rimuoverle. Il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci e può far eseguire l'ispezione dell'amministrazione della società da parte di un *consulente* (spese a carico dei soci richiedenti, oppure della società nel caso di richiesta dagli altri soggetti).

Il provvedimento è reclamabile.

Il gruppo di comando della società può evitare l'ispezione e ottenere la sospensione del procedimento per un periodo determinato se l'assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

2. Se questi risultano insufficienti all'eliminazione delle violazioni denunciate e accertate si pongono due strade:

- a. Il tribunale può disporre provvedimenti provvisori per evitare il ripetersi di irregolarità e convocare l'assemblea per le deliberazioni conseguenti (assemblea è libera di adottare tali deliberazioni o meno).
- b. *Nei casi più gravi*, intervento di un elemento estraneo per riportare ordine nella gestione della società. Revoca di amministratori ed eventualmente sindaci + nomina di un amministratore giudiziario.

I poteri e la durata in carica dell'amministratore giudiziario sono determinati dal tribunale con decreto di nomina.

Egli è investito per legge del potere di proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci (no a preventiva deliberazione assemblea).

La società può rinunciare all'azione o transigerla (**ex Art. 2393**), in teoria anche prima della chiusura del procedimento.

L'amministratore giudiziario ha la rappresentanza, anche processuale, della società ma non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente del tribunale.

Prima della scadenza del suo incarico, l'amministratore giudiziario deve convocare l'assemblea per la nomina di nuovi amministratori e sindaci, oppure propone all'assemblea la messa in liquidazione della società o la sottoposizione a una procedura concorsuale.

CONSOB

La Consob (**Commissione nazionale per le società e la borsa**) è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali istituito con la **legge 216/1974**. Attualmente la Consob è una persona giuridica di diritto pubblico, che gode di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. Sede a Roma e (secondaria operativa) a Milano.

Funzioni (non più solo borsa): controllo del mercato mobiliare, dei soggetti che vi operano e di ogni operazione di sollecitazione del pubblico risparmio attraverso emissione e collocamento di strumenti finanziari.

CONSOB E INFORMAZIONE SOCIETARIA

La Consob svolge un ruolo centrale per assicurare un'adeguata e veritiera informazione del mercato mobiliare sugli eventi di rilievo che riguardano la vita delle società che fanno appello al pubblico risparmio, in modo da consentire agli investitori scelte più consapevoli.

Principi cardine della disciplina dell'informazione societaria:

- Tutte le società emittenti strumenti finanziari quotati o comunque diffusi tra il pubblico devono tempestivamente informare il pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Consob, di qualsiasi fatto, riguardante anche l'attività delle società controllate, la cui conoscenza può influire sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari (**Art. 114 Tuf**).
- La Consob può richiedere che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e provvedervi direttamente, a spese degli interessati, in caso di inottemperanza.

La Consob ha prescritto specifici obblighi di informazione preventiva del pubblico per una serie di operazioni straordinarie (acquisto/cessione di pacchetti azionari, acquisto/vendita di proprie azioni, fusioni, scissioni, ecc).

Ha prescritto anche che siano messi tempestivamente a disposizione del pubblico i documenti contabili periodici: bilancio di esercizio e relazione finanziaria semestrale degli amministratori.

La Consob è investita di ampi poteri di indagine e intervento al fine di vigilare sulla correttezza dell'informazione fornita.

Le informazioni di cui è prescritta la pubblicazione (informazioni regolamentate) devono essere depositate presso la Consob e la società di gestione del mercato dove avviene la quotazione.

In caso di inottemperanza può rendere nota la violazione dei doveri di informazione del pubblico, a discredito dell'emittente inadempiente, e può giungere a proibire la quotazione dell'emittente (**Art. 113-ter Tuf**).

IL BILANCIO – Cap. 18

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Al pari di ogni imprenditore assoggettato all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, la s.p.a. deve redigere ogni anno il bilancio di esercizio.

Disciplina → **Artt. 2423 - 2435-ter**, profondamente modificata nel corso degli anni, anche per dare attuazione alle direttive UE (**d.lgs. 139/2015** in attuazione del 2013/34/UE, con efficacia a partire dai bilanci dell'esercizio 2016).

Principi contabili internazionali → **Regolamento CE del 2002 e d.lgs. 38/2005**: alcune società sono obbligate e altre hanno la facoltà di redigere i propri bilanci in base ai principi contabili internazionali, emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB).

- **Obbligo** = s.p.a. con azioni o altri strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante + società che esercitano attività bancaria, di assicurazione, di intermediazione finanziaria e mobiliare.
- **Divieto** = società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (PMI → Codice civile).
- **Facoltà** = tutte le altre s.p.a.

Una volta adottati, la scelta non è revocabile, salvo circostanze eccezionali illustrate in NI (impedire falsificazioni di bilancio).

Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso (utili o perdite).

Nozione di bilancio d'esercizio Art 2423

Il bilancio si articola in tre documenti separati, destinate ad integrarsi reciprocamente, ma loro il complesso forma un documento unitario e inscindibile: **stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario.**

Sono allegati al bilancio la relazione sulla gestione, la relazione dei sindaci, dal soggetto incaricato del controllo contabile

FUNZIONI

accertare periodicamente la situazione del patrimonio e la redditività della società.

È il solo strumento legale di informazione contabile sull'andamento degli affari sociali → mezzo per i creditori per conoscere la consistenza del patrimonio della società.

BILANCIO E NORMATIVA FISCALE

Il bilancio ha rilievo per l'applicazione della normativa tributaria in quanto costituisce per il fisco il termine di riferimento per la tassazione periodica del reddito della società (Ires), ma il calcolo del reddito imponibile è in parte diverso → oggi consentita l'iscrizione in bilancio delle imposte pagate anticipatamente e di quelle differite. Si è andati sempre di più verso un *maggior grado di analiticità e trasparenza del bilancio.*

CLAUSOLE GENERALI - (ART. 2423).

- **Chiarezza**
- **Rappresentazione veritiera e corretta**

È inoltre obbligatorio fornire le informazioni necessarie, se quelle richieste dalle disposizioni di legge non sono sufficienti per il rispetto di tali principi.

Altri principi (**Art. 2423-bis**):

- Prudenza, prospettiva di continuazione dell'attività (going concern) e principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
- Tener conto delle entrate e delle uscite di competenza dell'esercizio. Tener conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio ma prima della redazione del bilancio.
- Continuità nei criteri di valutazione, se non in casi eccezionali e motivati.
- Valutazione separata di elementi eterogenei delle singole voci.
- Rilevanza → consentito non rispettare gli obblighi in termini di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando sono irrilevanti (consistency).

LA STRUTTURA DEL BILANCIO

In applicazione del principio di chiarezza, sono dettagliatamente individuate le voci che devono figurare nello stato patrimoniale (Art. 2424) e nel conto economico (Art. 2425). Sono dettate alcune regole generali che devono essere rispettate nella redazione di tali documenti (Art. 2423-ter), ispirate al principio di chiarezza e volte a consentire un più agevole confronto tra gli esercizi.

- Ordine tassativo fissato per legge nell'inserimento delle singole voci.
- Voci organizzate per categorie omogenee (A,B,C), divise in sottocategorie (I,II,III), in voci (1,2,3) e in sottovoci (a,b,c).
- Per ogni voce deve essere indicato l'importo corrispondente dell'esercizio precedente.
- Vietato il compenso di partite.

Esistono due modelli semplificati dedicati a imprese piccole (bilancio in forma abbreviata) e piccolissime imprese (bilancio delle microimprese dal 2015), individuate in base a parametri riferiti allo stato patrimoniale, al fatturato e al numero di dipendenti (Artt. 2435-bis - 2435-ter).

Nel **bilancio in forma abbreviata** può essere omissa il RF e nelle **microimprese** anche la NI. Sono ridotte le voci di SP e CE, nonché le informazioni richieste nell'eventuale NI, sono anche semplificati i criteri di valutazione di alcuni beni.

Può essere omissa la redazione della relazione sulla gestione qualora la NI contenga le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'Art. 2428.

Stato Patrimoniale

Composizione sintetica, quantitativa e qualitativa, del patrimonio della società (attività e passività) e situazione finanziaria nel giorno della chiusura dell'esercizio. Permette di quantificare il patrimonio netto. Redatto in colonne, secondo lo schema dell'Art. 2424.

ATTIVITÀ (LIQUIDITÀ CRESCENTE):

- A. *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*, con separata iscrizione della parte già richiamata.
- B. *Immobilizzazioni* = elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dalla società, con indicazione separata di quelle concesse in locazione finanziaria.
 - I. *Immateriali* (articolate in 7 voci).
 - II. *Materiali* (articolate in 5 voci).
 - III. *Finanziarie* = partecipazioni azionarie e non (5 sottovoci), crediti (5 sottovoci), altri titoli e azioni proprie destinati a permanere stabilmente nel patrimonio della società.
- C. *Attivo circolante*:
 - I. *Rimanenze* (articolate in 5 voci).
 - II. *Crediti che non costituiscono immobilizzazioni* (articolati in 8 voci, con distinta indicazione dei crediti tributari e delle imposte anticipate).
 - III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* (da alienare in tempi brevi).
 - IV. *Disponibilità liquide* (articolate in 3 voci).
- D. *Ratei e Risconti* (attivi):
 - Ratei attivi = quote di proventi comuni a due o più esercizi, di competenza dell'esercizio ma esigibili in esercizi successivi.
 - Risconti attivi = quote di costi comuni a due o più esercizi, sostenuti nell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

PASSIVITÀ:

- A. *Patrimonio netto*:
 - I. *Capitale sociale*
 - II. Da A-II ad A-VII → *Riserve*
 - III. *Utili portati a nuovo*, utili dell'esercizio oppure perdite portate a nuovo, *perdite* dell'esercizio o riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

- Costituisce un passivo ideale.
- B. *Fondi per rischi e oneri* = accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti certi o probabili, ma dei quali alla chiusura dell'esercizio risulta ancora indeterminato l'ammontare o la data di sopravvenienza.
 - C. *Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato* (Art. 2120 → in base agli anni di servizio maturati).
 - D. *Debiti* (articolati in 14 voci).
 - E. *Ratei e risconti passivi*:
 - Ratei passivi = quote di costi comuni a due o più esercizi, di competenza dell'esercizio ma esigibili in esercizi successivi.
 - Risconti passivi = quote di proventi comuni a due o più esercizi, maturati nell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Conti d'ordine

Nel 2015 abrogata l'iscrizione in calce allo SP dei conti d'ordine, che avevano la funzione di informare sull'esistenza di rischi e impegni futuri, che non incidono attualmente sulla consistenza del patrimonio sociale → ora Nota Integrativa (Art. 2427).

Conto Economico

Espone il risultato economico dell'esercizio attraverso la rappresentazione dei costi e oneri sostenuti e dei ricavi e altri proventi conseguiti nell'esercizio.

Redatto in forma espositiva scalare (Art. 2425), unica sequenza prefissata di componenti positivi e negativi. Prevede la presenza di totali parziali (distinzione tra gestione ordinaria e altre gestioni, finanziarie e straordinaria).

4 sezioni scalari:

- A. *Valore della produzione* (voci 1 - 5) = ricavi di competenza dell'esercizio dell'attività produttiva tipica e variazioni delle rimanenze di magazzino.
 - B. *Costi della produzione* (voci 6 - 14) = che contengono anche svalutazioni, ammortamenti e accantonamenti.
- $A - B =$ **Risultato lordo della gestione ordinaria della società.**
- C. *Proventi e oneri finanziari* (voci 15 - 17-bis) = derivanti da partecipazioni, interessi, utili e perdite su cambi.
 - D. *Rettifiche di valore di attività finanziarie* (voci 18 - 19) = rivalutazioni e svalutazioni delle attività finanziarie.

Soppressa dal 2015 la sezione delle voci straordinarie, che adesso vanno messe nelle altre voci.

$A - B + C + D =$ **risultato globale di esercizio lordo.**

Risultato - *Imposte* (voce 22) = **Risultato netto** (utile o perdita).

Per le operazioni in valuta, i ricavi, costi e oneri devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Rendiconto Finanziario

Rappresentazione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti che modificano le disponibilità liquide).

Art. 2425-ter = 3 classi:

- Flussi finanziari derivanti *dall'attività operativa*.
- Flussi finanziari derivanti *dall'attività di investimento*.
- Flussi finanziari derivanti *dall'attività finanziaria*.

Nota Integrativa (Art. 2427, 2427-bis)

Illustra e specifica le voci dello stato patrimoniale e del conto economico fornendo informazioni integrative sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico di esercizio, sul numero di dipendenti, sui compensi di amministratori e sindaci, sulle azioni e sugli altri strumenti finanziari emessi, sui finanziamenti, sulle locazioni finanziarie. Bisogna elencare una serie di dati informativi, la partecipazione in società controllate e collegate. Devono risultare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Relazione sulla gestione (Art. 2428)

Resoconto sulla gestione della società e sulle sue prospettive. Contiene un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo a costi, ricavi, investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta.

I CRITERI DI VALUTAZIONE

La redazione del bilancio comporta per molti cespiti patrimoniali il compimento di una serie di stime da parte degli amministratori, volte a determinare il valore da iscrivere in bilancio.

Coinvolge i margini di discrezionalità degli amministratori. Valori arbitrari sopravvalutati possono gonfiare artificialmente l'utile oppure ridimensionare le perdite. Valori arbitrari sottovalutati possono dar luogo a riserve occulte deprimendo l'utile.

Rispetto dei principi di prudenza e continuità nei criteri di valutazione.

Art. 2426 → determinazione dettagliata dei criteri con cui gli amministratori devono attenersi alle valutazioni dei diversi cespiti.

Criterio base = costo storico.

Oggi vi sono anche criteri molto più analitici.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni di ogni tipo sono iscritte in bilancio al costo storico (di acquisto o di produzione, che deve comprendere anche i costi accessori). Valore quasi sempre notevolmente inferiore rispetto a quello attuale.

- **Ammortamenti** → il valore delle *immobilizzazioni materiali e immateriali*, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, attraverso la diretta riduzione del valore iscritto nell'attivo di SP.
- **Svalutazioni** → *se il valore di un'immobilizzazione risulta durevolmente minore del costo storico regolarmente ammortizzato*, dovrà essere iscritta in bilancio per tale valore minore (ma la svalutazione non può essere mantenuta in esercizi successivi qualora ne vengano meno i motivi → **ripristino di valore**).

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Anziché al costo, possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto (importo pari alla corrispondente quota rettificata del patrimonio netto della partecipata, risultante dall'ultimo bilancio della stessa).

Le eventuali plusvalenze devono essere iscritte in una riserva non distribuibile.

COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E SVILUPPO

Isritti nell'attivo (*nelle non quotate con il consenso del collegio sindacale ove esistente*) solo se hanno un'utilità pluriennale e vanno ammortizzati (sviluppo = vita utile, altri = 5 anni).

AVVIAMENTO

Isritto nell'attivo (*nelle non quotate con il consenso del collegio sindacale ove esistente*) solo se acquistato a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto. Ammortizzato secondo vita utile oppure max 10 anni.

CREDITI

Valutati secondo il valore di prudente realizzo. Se gli amministratori li ritengono di dubbia o difficile realizzazione, devono essere iscritti alla minor somma che si presume di realizzare.

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

I ricavi e costi generati da un credito o debito (interessi, commissioni, costi di transazione, premi ecc) devono essere ripartiti in parti uguali su tutta la durata di vita del rapporto e imputati pro quota ad ogni esercizio sul valore del rispettivo credito o debito principale.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Iscritti al fair value, se determinabile in modo attendibile (valore di scambio o di mercato dello strumento finanziario).

ATTIVO CIRCOLANTE

I cespiti dell'attivo circolante diversi da crediti (rimanenze, titoli e partecipazioni non immobilizzate) devono essere iscritti al costo d'acquisto o di produzione ovvero, se minore, al valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato (che non può essere mantenuto se ne vengono meno i motivi successivamente). I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, dato che in tal caso le oscillazioni di prezzo sono irrilevanti.

OPERAZIONI IN VALUTA

I cui effetti non si sono ancora esauriti al termine dell'esercizio. Il bilancio deve essere redatto in euro. Le attività e passività **monetarie** in valuta estera devono essere iscritte al tasso di cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. La differenza rispetto al cambio del giorno di compimento dell'operazione dà luogo alla formazione di utili o perdite su cambi da imputare a conto economico. Se la somma algebrica degli utili e perdite su cambi è positiva, tale utile netto deve essere accantonato in riserva non distribuibile.

Le attività e passività in valuta estera **non monetarie** devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto.

DEROGHE

Casi eccezionali previsti dalla legge, quando rendono l'applicazione dei criteri di valutazione incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

Gli amministratori possono e devono attribuire ai beni un valore superiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri sopra esposti, motivando le singole deroghe in NI.

Gli eventuali utili risultanti dalla deroga devono essere iscritti in un'apposita riserva non distribuibile fino a quando il maggior valore iscritto non sia stato realizzato per effetto di alienazione o coperto da ammortamento (**Art. 2423**).

Fra i casi eccezionali non rientra il semplice incremento di valore per effetto della svalutazione monetaria. La rivalutazione monetaria è possibile solo in presenza di leggi speciali, periodicamente emanate, che ne fissano criteri e modalità.

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio è un atto alla cui redazione cooperano nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo (e in quello monistico) tutti e tre gli organi sociali: amministratori, collegio sindacale, assemblea, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Nel sistema dualistico è predisposto dal consiglio di gestione e approvato dal consiglio di sorveglianza, *salvo previsione di statuto che prevede l'approvazione dell'assemblea in caso di mancata approvazione del CdS oppure quando ne sia fatta richiesta da 1/3 del CdG o CdS* (**Art. 2409-terdecies**).

Il procedimento di formazione del bilancio è cadenzato nel tempo **dall'Art. 2364** → l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito nello statuto e non dopo 120 gg dalla chiusura dell'esercizio. Lo statuto può stabilire un termine maggiore (max 180 gg) quando si tratta di bilancio consolidato o quando lo richiedono esigenze particolari legate alla struttura/oggetto dell'attività.

Amministratori redigono progetto di bilancio, non delegabile a comitato esecutivo o amministratori delegati. Le società quotate si avvalgono della collaborazione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che attesta, congiuntamente agli AD, la correttezza formale e sostanziale dei bilanci.

Il dirigente preposto è soggetto alle norme in tema di responsabilità degli amministratori (**Art. 154-bis Tuf**).

Il progetto deve essere preventivamente comunicato al collegio sindacale, che riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri. Il collegio deve anche fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento alle deroghe. Il collegio, se esercita la revisione legale dei conti, redige anche la relazione del revisore esprimendo il giudizio sul bilancio.

Deposito

Il progetto di bilancio e i relativi allegati, con le relazioni degli amministratori, sindaci e revisore legale, devono essere depositati in copia nella sede della società durante i 15 gg che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Nelle società quotate tali documenti sono messi a disposizione sul sito internet almeno 21 gg prima dell'assemblea.

Gli allegati al bilancio

Deposito presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la riunione dell'assemblea

Relazione sulla gestione Art 2428

Relazione dei sindaci Art 2429

Relazione sul revisore Art 2429

Inoltre, in caso di rapporti di partecipazioni in altre società: copia integrale dell'ultimo bilancio approvato dalle controllate (Le società che reggono il consolidato possono legare al posto degli ultimi bilanci approvati un prospetto riepilogativo dei dati delle controllate incluse nel consolidamento) prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

Poteri dell'assemblea

l'assemblea può approvare o respingere il bilancio, può anche modificare direttamente il progetto. L'approvazione non libera gli amministratori, direttori generali e sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale (**Art. 2434**).

Pubblicità

Entro 30 gg dall'approvazione, copia del bilancio corredato dalle relazioni e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere depositata a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese (**Art. 2435**).

Vizi della delibera di approvazione del bilancio

ANNULLABILITÀ

→ Per irregolarità del procedimento di formazione del bilancio

- esempio: irregolarità nel deposito degli allegati presso la sede sociale, irregolarità nella convocazione dell'assemblea

NULLITÀ

→ Per vizi di contenuto del bilancio, cioè se non sono state rispettate le norme in tema di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta

NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Per vizi di:

- chiarezza **art. 2423**
- veridicità e correttezza **art. 2423**

ratio: si tratta di un bilancio che ha **oggetto illecito**, in quanto viene redatto in violazione di norme imperative e inderogabili

LIMITI ALL'IMPUGNATIVA DEL BILANCIO APPROVATO

- Impugnativa della delibera di approvazione del bilancio sia per nullità che per annullabilità, non può essere preposto dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
- In caso di giudizio positivo senza rilievi (nelle società quotate è positivo anche con rilievi) la legittimazione attiva è circoscritta tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale
- Nelle società quotate, sono legittimati all'impugnativa anche Consob, Banca d'Italia, Ivass (in caso di annullabilità il termine per proporre l'azione allungato di 6 mesi)

UTILI, RISERVE E DIVIDENDI

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci. Nel sistema **dualistico** provvede l'assemblea dopo l'approvazione del bilancio da parte del CdS (**Art. 2433**).

Se negli esercizi precedenti si è verificata una perdita del capitale sociale, non si possono ripartire gli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Riserva legale

La riserva legale degli utili netti annuali, non assorbiti da perdite precedenti, deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% degli stessi per costituire una riserva legale, fin quando essa non raggiunge il 20% del capitale sociale.

La riserva legale, se viene diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata mediante accantonamento del 5% degli utili netti annuali (**Art. 2430**).

Costituisce un accantonamento contabile di utili imposto per legge a salvaguardia dell'integrità del capitale sociale → sorta di **autofinanziamento obbligatorio**. Le somme corrispondenti attive restano stabilmente investite nella società secondo le scelte discrezionali degli amministratori. *Di esse l'assemblea non può legittimamente disporre a favore dei soci per tutta la durata della società.*

Sovrapprezzo delle azioni - art. 2431

Le somme percepite dalla società per le missioni di azione di un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quali derivate dalla conversione di obbligazione, non possono essere distribuite fino a quando la riserva legale non ha raggiunto il limite stabilito dall' **articolo 2430**

Riserva statutaria

La sua costituzione è imposta dallo statuto (in aggiunta a quella legale), che stabilisce anche la quota parte di utili di esercizio da destinare alla stessa.

Utili non distribuibili ai soci da parte dell'assemblea ordinaria. Con delibera dell'assemblea straordinaria modificativa dello statuto le somme possono essere rese distribuibili.

Riserve facoltative

Discrezionalmente disposte dall'assemblea che approva il bilancio, la stessa assemblea può disporre la distribuzione, sempreché non siano state erose da perdite.

Vincoli di destinazione degli utili, oltre che dalle riserve, possono derivare da norme statutarie che prevedono una partecipazione agli utili a favore dei promotori (**Art. 2430**), dei soci fondatori (**Art. 2341**) e degli amministratori (**Art. 2389**) → somme computate sugli utili netti di esercizio, dedotta solo la quota da destinare a riserva legale (**Art. 2432**).

Condizioni per la distribuzione di dividendi art 2433

- Delibera dell'assemblea ordinaria di distribuzione di dividendi
- Utili realmente conseguiti risultanti da un bilancio regolarmente approvato
- Assenza di perdite pregresse, osservanza vincoli di legge o statuto di alimentazione riserve
- Tutela degli azionisti di buona fede in caso di distribuzione di utili fittizi

La distribuzione di acconti sui dividendi restrittivamente consentita in alcune società. Avviene previa redazione di una situazione intermedia e tenuto conto dei futuri accantonamenti necessari a riserve e dopo aver acquisito il parere del revisore legale.

La distribuzione di acconti dividendo deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori, sulla base di un prospetto contabile e una relazione. Non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

Utilizzo riserve: copertura perdite, impugnazione a capitale, distribuzione

Riduzione capitale per perdite: quale ordine di imputazione delle perdite alle diverse categorie di riserve?

Aumento gratuito di capitale: quali riserve sono disponibili per essere imputate a capitale?

Distribuzione ai soci: quale vi serve sono distribuibili – sempre che non ci sono perdite da coprire

LE RISERVE

Riserva legale: assolutamente indistinguibile, non ha disponibile per imputazione a capitale. Tuttavia, eccedenze hanno natura di riserva facoltativa

Riserve statutarie: distribuibili è imputabile a capitale alle condizioni statutarie – che sono modificabili

Riserva sovrapprezzo: in distribuibile solo fino a completamento della riserva regale, imputabile a capitale

Riserve facoltative: liberamente distribuibili

Posta azioni proprie: in diretta riduzione del patrimonio netto, assolutamente indispensabile

ARTICOLO 2442 - PASSAGGI DI RISERVE A CAPITALE

L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale di riserve e gli altri fondi iscritti al bilancio in quanto disponibili

ARTICOLO 2357 - DISCIPLINA DELLE AZIONI PROPRIE

l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto del quale l'importo, tramite l'iscrizione nel passaggio del bilancio di una specifica voce con segno negativo.

Limiti ai poteri dell'assemblea

Il potere dispositivo dell'assemblea può essere limitato da clausole statutarie che riconoscono a determinate categorie di azionisti il diritto di percezione annuale di un dividendo minimo, sempreché vi siano utili distribuibili.

Nei limiti del patto leonino, lo statuto può incidere sulla misura e sulle modalità di distribuzione degli utili fra soci, mediante la creazione di categorie azioni privilegiate o postergate nella distribuzione dei dividendi.

Nelle società quotate si può prevedere una maggiorazione sul dividendo agli azionisti di minoranza che conservino le loro azioni per un determinato periodo di tempo, non inferiore a 1 anno. La clausola non determina la creazione di un'azione speciale.

Bisogna comunque rispettare i limiti dell'**Art. 127-quater Tuf** (maggiorazione massima del 10% e riconosciuta a ciascun socio solo fino a concorrenza dello 0,5% del capitale, anche se la partecipazione posseduta è superiore).

Utili fittizi

La società non può pagare dividendi su azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

La distribuzione di utili fittizi fa sì che la relativa delibera assembleare sia nulla per illiceità di oggetto e gli amministratori sono esposti a responsabilità anche penale (**Art. 2627**).

Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi riscossi per utili non realmente esistenti se:

- Erano in buona fede al momento della riscossione.
- I dividendi sono stati distribuiti in base a un bilancio regolarmente approvato.
- Dal bilancio risultano utili netti corrispondenti.

IL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

Bilancio redatto dalla capogruppo in aggiunta al proprio bilancio d'esercizio. Rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità, sulla base dei bilanci di esercizio delle singole società del gruppo opportunamente rettificati.

Non incide sulla determinazione dell'utile distribuibile.

Introdotta l'obbligo dal **d.lgs. 127/1991** negli **Artt. 25 - 43**.

Redatto dalle società di capitali che controllano altre imprese e dalle società cooperative che controllano società di capitali (**Art. 25**).

Le imprese da considerare ai fini del consolidamento sono quelle controllate tramite il possesso di partecipazioni (no controllo contrattuale o altre esclusioni previste dalla legge).

Esoneri:

- Gruppi di minore dimensione, purché *nessuna* società sia un ente pubblico o ente *sottoposta a regime intermedio*.
- Gruppi in cui le imprese sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del complesso economico.
- Altre ragioni (**Art. 27**).

Nelle società a catena deve essere redatto dalla società vertice e non dalle subholding che non hanno emesso titoli quotati in borsa.

Struttura

Redatto dagli amministratori della capogruppo con la stessa struttura del bilancio d'esercizio. Corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese comprese nel consolidamento (**Art. 40**).

I principi sono equivalenti, con degli adattamenti. Eliminazione dei rapporti interni al gruppo e relativi risultati, secondo regole di consolidamento fissate per legge.

NON SONO INSERITE IN BILANCIO TALI VOCI:

1. Partecipazioni della controllante in imprese incluse nel consolidamento e corrispondente frazione di patrimonio netto.
2. Crediti e debiti fra le imprese incluse nel consolidamento.
3. Proventi e oneri relativi a operazioni effettuate fra le stesse.
4. Utili e perdite conseguenti.

Procedimento di formazione identico, sottoposto a stessi controlli e alle stesse forme di pubblicità.

Differenza sta nel fatto che non deve essere approvato dall'assemblea = è un atto degli amministratori.

Nelle **società quotate**, i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. L'accertamento può essere richiesto anche dalla Consob, entro 6 mesi dal deposito del bilancio consolidato (**Art. 157 Tuf**).

MODIFICHE DELLO STATUTO – Cap. 19

NOZIONE E PROCEDIMENTO

Costituisce modificazione dello statuto di una società per azioni ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale (atto costitutivo e statuto), mutamento che può consistere nell'inserimento di nuove clausole, nella modificazione e nella soppressione di clausole preesistenti.

Le modificazioni dello statuto rientrano, per regola generale, nella competenza dell'assemblea dei soci in sede straordinaria (Art. 2365). La delibera è adottata con le maggioranze previste in via generale per l'assemblea straordinaria o con quelle più elevate stabilite per talune modifiche di particolare rilievo.

In base all'attuale disciplina, è il notaio che ha verbalizzato la delibera dell'assemblea che verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e, entro 30 gg, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito, allegando eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro, verificata la regolarità formale, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge ne dà comunicazione tempestiva agli amministratori. Nei 30 gg successivi questi possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale affinché lo stesso, verificata la regolarità, ordini con proprio decreto soggetto a reclamo l'iscrizione.

In caso di inerzia degli amministratori la delibera è definitivamente inefficace.

La deliberazione produce effetti dopo l'iscrizione e non può essere eseguita prima della stessa.

Per rendere più agevole la conoscenza del contenuto attuale dello statuto, dopo ogni modificazione ne deve essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.

DIRITTO DI RECESSO

Applicazione del principio maggioritario → la minoranza non può impedire modifiche anche radicali dell'assetto societario.

Devono però essere rispettati dalla maggioranza i limiti posti da norme inderogabili e che non siano violati i principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto sociale e il principio di parità di trattamento fra azionisti.

In presenza di modifiche di particolare gravità, la minoranza è indirettamente tutelata dalla previsione di maggioranze più elevate e dal riconoscimento del diritto di recesso dalla società (Art. 2437).

La previgente disciplina prevedeva **3 sole cause di recesso** (cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione e trasferimento della sede sociale all'estero).

Le cause di recesso oggi:

- **CAUSE INDEROGABILI** → il diritto di recesso può essere esercitato, anche per parte delle azioni, dai soci che non hanno concorso (dissenzienti, assenti, astenuti) a delibere riguardanti:
 - Modifica dell'oggetto sociale, se significativo.
 - Trasformazione della società.
 - Trasferimento della sede sociale all'estero.
 - Revoca dello stato di liquidazione.
 - *Eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o statutarie.*
 - Modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso.
 - Modificazioni dello statuto concernenti diritti di voto o di partecipazione (diritti patrimoniali).

Il diritto di recesso spetta inoltre inderogabilmente:

- Ai soci assenti o dissenzienti rispetto a una delibera che introduce, modifica o sopprime una clausola compromissoria dello statuto.
- Ai soci assenti, dissenzienti o astenuti quando si adotta nelle **società quotate** una delibera che comporta l'esclusione dalla quotazione.
- Casi previsti dalla disciplina dell'attività di direzione e coordinamento.

- **CAUSE DEROGABILI** → diritto di recesso che spetta salvo che lo statuto non disponga diversamente ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:
 - La proroga del termine di durata della società.
 - L'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
 Recesso non valido per parte di azioni.
- **CAUSE STATUTARIE** (solo nello statuto di *società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*).
- **CAUSE PREVISTE PER SOCIETÀ CHE FANNO PARTE DI UN GRUPPO** (capitoli successivi)

Nelle società **non quotate a tempo indeterminato**, il diritto di recesso costituisce anche un temperamento alla durata potenzialmente illimitata del vincolo sociale, per evitare che i soci restino prigionieri della società. Ribadendo comunque il principio che, nei contratti a tempo indeterminato, deve essere consentito ai contraenti di recedere con preavviso. Pertanto, tutti i soci possono recedere liberamente da una società non quotata a tempo indeterminato con un preavviso di 180 gg, allungabile dallo statuto fino a 1 anno. Lo statuto deve inoltre fissare il periodo di tempo (max 1 anno) decorso il quale il socio può recedere (**Art. 2328**).

Esercizio del diritto di recesso

→ Mediante comunicazione con lettera raccomandata alla società entro 15 gg dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima (*30 gg se il fatto che legittima non è una delibera*). Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede della società, che può sottrarsi al rimborso delle azioni se entro 90 gg dal recesso revoca la delibera che lo legittima o se i soci deliberano lo scioglimento della società (**Art. 2437-bis**).

Determinazione del valore delle azioni:

1. Per le società **non quotate** il valore delle azioni da rimborsare è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni (**Art. 2437-ter**).
2. Per le società **quotate** il valore di liquidazione è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la convocazione dell'assemblea. Lo statuto può prevedere l'impiego di criteri alternativi di valutazione, purché il valore che ne risulta non sia inferiore. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di rimborso nei 15 gg precedenti la data fissata per l'assemblea. In caso di contestazione, da proporre con la dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro 90 gg dall'esercizio del recesso da un esperto nominato dal tribunale con relazione giurata (**Art. 2437-ter**).

Procedimento di liquidazione – **Art. 2437-quater**

Disciplina che regola il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente, al fine di evitare che l'ampliamento delle cause di recesso e la più equa determinazione del valore di rimborso compromettano l'integrità del capitale sociale e la tutela dei creditori sociali.

Le azioni del socio che recede devono essere offerte in opzione agli altri soci e ai possessori di opzioni convertibili, in proporzione al numero di azioni possedute. Per la parte non acquistata possono essere collocate sul mercato.

In caso di mancato collocamento, le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società, rispettando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.

In assenza di utili e riserve deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, o lo scioglimento della società. I creditori possono opporsi alla delibera di riduzione del capitale (se è accolta, la società si scioglie).

MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE (**Art. 2438 – 2447**)

L'aumento del capitale può essere reale (a pagamento) o nominale (gratuito), in questo caso aumenta solo il capitale sociale nominale, mentre il patrimonio della società rimane invariato.

AUMENTO REALE DEL CAPITALE SOCIALE

La società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio: nuovi conferimenti. Da luogo all'emissione di nuove azioni a pagamento, sottoscritte dai soci attuali, cui per legge è riconosciuto il diritto d'opzione, oppure da terzi che diventano soci.

Non è consentito eseguire un aumento di capitale finché le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate (Art. 2438).

Tuttavia, la violazione non comporta la nullità della delibera di aumento, restano fatti salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni e gli amministratori sono responsabili in solido per i danni arrecati ai soci e ai terzi.

Competenza

→ assemblea straordinaria dei soci. Lo statuto o una successiva modifica dello stesso possono attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare una o più volte il capitale sociale. Tuttavia:

- Deve essere predeterminato l'ammontare massimo.
- La delega può essere concessa per un periodo massimo di 5 anni (Art. 2443), ma è rinnovabile.

Agli amministratori è riconosciuta anche la facoltà di deliberare in merito all'esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci, purché lo statuto determini i criteri.

Il verbale della delibera del CdA di aumento di capitale deve essere redatto da un notaio. La delibera è soggetta ai controlli previsti per le delibere modificative dell'atto costitutivo e ad iscrizione nel registro delle imprese.

Sottoscrizione

La deliberazione (assembleare o consiliare) di aumento deve fissare il termine, non inferiore a 15 gg dalla pubblicazione dell'offerta, entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte.

Può verificarsi che l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, in questo caso il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione di aumento lo abbia espressamente previsto (Art. 2439). Altrimenti l'aumento di capitale è inscindibile e la sottoscrizione parziale non vincola né la società né i sottoscrittori (questi sono *liberati dall'obbligo di conferimento assunto e hanno diritto alla restituzione delle somme versate*).

Conferimenti

Per i conferimenti in sede di aumento di capitale, il versamento del 25% dei conferimenti in denaro deve essere effettuato direttamente alla società e non presso una banca. Se le azioni sono emesse con sovrapprezzo, questo deve essere integralmente versato alla sottoscrizione (Art. 2439).

I conferimenti in natura possono, su decisione degli amministratori, essere sottoposti a uno dei metodi alternativi a quello della stima giurata, in tal caso sono *disposte precise regole* per adeguare la disciplina al procedimento di aumento del capitale (Art. 2440).

Gli amministratori devono controllare il valore dei conferimenti valutati con metodi alternativi entro 30 gg dalla data di esecuzione del conferimento. Entro questo termine, quando i conferimenti sono apportati al fair value risultante da un precedente bilancio oppure stimati da esperto non nominato dal tribunale, i soci che rappresentano il 5% del capitale possono chiedere che gli amministratori facciano realizzare una nuova valutazione secondo il procedimento normale ex Art. 2343.

Resta fermo il potere degli amministratori di procedere in questo senso anche autonomamente, all'esito delle verifiche di propria competenza.

Il diritto della minoranza di chiedere una nuova valutazione è riconosciuto anche in caso di aumento di capitale delegato (fra la data di pubblicazione della deliberazione e quella in cui il conferimento diventa efficace *devono intercorrere non meno di 30 gg*, per consentire ai soci di presentare istanza). *I soci possono rinunciare all'unanimità al termine dilatorio.*

DIRITTO DI OPZIONE (Art. 2441)

Il diritto di opzione è il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento.

Il diritto di opzione consente di mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa al capitale e al patrimonio sociale (con funzione amministrativa e patrimoniale, questa perché mantiene inalterato il valore reale della partecipazione azionaria in presenza di riserve accumulate, che altrimenti si ridurrebbe se le azioni fossero sottoscritte da terzi ad un prezzo inferiore rispetto al valore effettivo delle azioni già in circolazione).

Il diritto di opzione non è un diritto intangibile dell'azionista → può essere sacrificato quando uno specifico interesse della società lo esige.

Oggetto

Il diritto di opzione ha per oggetto le azioni **di nuova emissione di qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società**. Esso compete agli azionisti di ogni categoria e ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni su tutte le azioni di nuova emissione.

Diritto attribuito in proporzione al numero di azioni già possedute.

La società deve concedere per l'esercizio del diritto un termine non inferiore a 15 gg dalla pubblicazione dell'offerta mediante deposito presso il registro delle imprese e contestuale avviso sul sito internet (in mancanza, presso la sede sociale).

Azioni inoptate

Gli amministratori non sono liberi di collocare a loro piacimento le azioni che siano rimaste inoptate.

- **Azioni non quotate** → coloro che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni non optate, purché ne facciano richiesta all'atto dell'esercizio dell'opzione.
- **Azioni quotate** → i diritti di opzione residui devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno 5 riunioni e il ricavato della vendita va a beneficio del patrimonio sociale.

Solo se gli azionisti non si avvalgono per l'intero del diritto di prelazione o i diritti offerti al mercato restano invenduti, le azioni di nuova emissione potranno essere liberamente collocate.

Esclusione del diritto d'opzione

Diritto in tutto o in parte sacrificabile in presenza di situazioni oggettive rispondenti a un concreto interesse della società.

- Escluso per legge quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
- Può essere escluso o limitato con delibera di aumento del capitale sociale quando l'interesse della società lo esige.
- Nelle società con azioni **quotate** lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente, purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione.
- Il diritto di opzione può essere escluso, con delibera dell'assemblea straordinaria, quando le azioni devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o anche ai dipendenti di società controllanti o controllate.

Nei primi due casi è **rafforzato il profilo informativo dell'operazione**:

- relazione degli amministratori sulle ragioni dell'esclusione o del conferimento e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione
- pareri dell'organo interno di controllo (società di revisione nelle società quotate) sulla congruità del prezzo di emissione
- relazione giurata dell'esperto in caso di conferimento in natura (**ex. Art. 2343**)

→ deposito preassembleare presso la sede

Sovrapprezzo

Nei casi di esclusione del diritto di opzione dei primi due casi è obbligatoria l'emissione delle nuove azioni con sovrapprezzo in modo da ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali.

→ Nei casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione, l'assemblea **determina il prezzo di emissione** delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate nei mercati regolamentati, anche dell'andamento dalle quotazioni nell'ultimo semestre. **L'obbligatorietà del sovrapprezzo** permette vecchi azionisti, il cui diritto di opzione è stato escluso, di mantenere inalterato il valore economico della partecipazione nonostante l'ingresso di terzi in società.

Unica eccezione all'emissione di azioni con sovrapprezzo è prevista in caso di destinazione delle azioni ai **dipendenti**: particolare favore normativo per questa categoria soggettiva.

Opzione indiretta

Il diritto di opzione non si considera escluso o limitato quando le azioni di nuova emissione sono sottoscritte da banche o altri soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari, con l'obbligo di offrirle successivamente agli azionisti rispettando la disciplina del diritto di opzione.

Le spese dell'operazione sono per legge a carico della società e la delibera di aumento deve indicarne l'ammontare. Nel periodo di detenzione delle azioni l'intermediario non può esercitare il diritto di voto.

AUMENTO NOMINALE DEL CAPITALE SOCIALE

L'aumento nominale del capitale sociale è l'operazione che non dà luogo a nuovi conferimenti e non determina alcun incremento del patrimonio sociale. L'aumento è realizzato dall'assemblea straordinaria imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili (**Art. 2442**).

L'aumento è realizzato utilizzando valori già esistenti nel patrimonio della società. L'operazione però ha **conseguenze giuridiche**.

LE CONSEGUENZE GIURIDICHE

il passaggio a capitale di riserve e fondi disponibili comporta che la società non può disporre a favore dei soci dei corrispondenti valori del patrimonio netto. Essi restano assoggettati al vincolo di stabile indisponibilità proprio del capitale sociale. L'aumento nominale può essere attuato o aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione o mediante emissione di nuove azioni. Queste ultime devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. Non bisogna quindi alterare le preesistenti posizioni reciproche degli azionisti.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La riduzione del capitale può essere reale o nominale, a seconda che la riduzione dia luogo o meno a un corrispondente rimborso ai soci del valore dei conferimenti, sia o meno accompagnata da una contestuale riduzione del patrimonio sociale.

Riduzione reale = riduzione del capitale sociale ex **Art. 2445**.

Riduzione nominale = riduzione per perdite.

RIDUZIONE REALE

La riduzione reale del capitale è circondata da una serie di cautele sostanziali e procedurali (**Art. 2445**), in quanto potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e i soci di minoranza.

CONDIZIONI

Il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di 50k (o di quello fissato da leggi speciali). Se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione reale del capitale sociale non può aver luogo se non è rispettato il limite legale all'emissione di queste ultime (**Art. 2413**).

CAUTELE PROCEDIMENTALI

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità di riduzione, in modo che i soci siano preventivamente informati sulle une e le altre.

La *delibera*, adottata con le normali maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, può essere *eseguita solo dopo 90 gg dall'iscrizione nel registro delle imprese*.

Entro questo termine i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione alla delibera di riduzione. L'opposizione sospende l'esecuzione della delibera fino all'esito del giudizio sulla stessa. Il tribunale può disporre che l'esecuzione abbia luogo se ritiene che il pericolo sia infondato o se la società presta idonea garanzia a favore del creditore opponente.

MODALITÀ

La riduzione può aver luogo mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante rimborso agli stessi del capitale. La società può anche procedere all'acquisto e al successivo annullamento di proprie azioni. Le modalità prescelte devono comunque assicurare la **parità di trattamento degli azionisti**, ad esempio con *estrazione a sorte e annullamento di un certo numero di azioni, dietro rimborso del solo valore nominale delle stesse*.

In quest'ultimo caso agli azionisti rimborsati vengono rilasciati speciali titoli denominati azioni di godimento (**Art. 2353**), dato che il valore reale delle azioni può essere notevolmente superiore a quello nominale.

Le **azioni di godimento** partecipano alla ripartizione degli utili solo dopo che sia stato corrisposto alle altre azioni un dividendo pari all'interesse legale sul valore nominale, dato che i loro titolari hanno già riscosso parte del valore delle azioni.

Le azioni di godimento partecipano alla ripartizione del saldo attivo di liquidazione solo dopo che alle altre azioni è stato rimborsato il valore nominale.

Salvo disposizioni dell'atto costitutivo, le azioni di godimento non attribuiscono il diritto di voto.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

Il patrimonio netto della società (capitale reale) può scendere, per effetto di perdite, al di sotto del capitale sociale nominale. La riduzione per perdite consiste nell'adeguare la cifra del capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale. Riduzione puramente nominale, non comporta una riduzione del patrimonio sociale (già avvenuta per le perdite).

La società non è tenuta a ridurre il capitale sociale fino a quando la perdita dello stesso non è superiore a 1/3. Perché tale situazione ricorra è necessario che le perdite abbiano completamente eroso le riserve.

Anche se non obbligata, la società può ugualmente ridurre il capitale per perdite per poter distribuire utili successivamente conseguiti (altrimenti vietata = Art. 2433).

La riduzione facoltativa segue la disciplina delle modificazioni dell'atto costitutivo.

Se la società ha emesso obbligazioni, tale riduzione può essere disposta solo rispettando il limite legale all'emissione di obbligazioni.

La riduzione del capitale sociale è **obbligatoria** quando il **capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite**.

- **Se il minimo legale non è stato intaccato (Art. 2446)**, gli amministratori (o il CdG) o nel caso di loro inerzia il collegio sindacale (o il CdS) devono convocare senza indugio l'assemblea straordinaria e sottoporle una situazione patrimoniale aggiornata della società, con le osservazioni del collegio sindacale (o del CCG).

La situazione patrimoniale (bilancio infra-annuale) e le osservazioni devono restare depositate nella sede della società durante gli 8 gg che precedono l'assemblea, in modo che i soci possano prenderne visione. Gli amministratori devono dare conto all'assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale.

L'assemblea può anche decidere per un rinvio a nuovo delle perdite ma, se entro l'esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di 1/3, l'assemblea ordinaria (o il CdS) che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Altrimenti la riduzione è disposta d'ufficio dal tribunale, su richiesta di amministratori o sindaci.

Se le azioni della società sono senza valore nominale, lo statuto può prevedere che la riduzione sia deliberata dal CdA.

- **Se il minimo legale è stato intaccato (Art. 2447)**, l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori o in caso di loro inerzia dal collegio sindacale, deve necessariamente deliberare o la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale,

oppure la trasformazione della società. Se l'assemblea non adotta tali decisioni, la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.

Se la società presenta una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la disciplina esposta in tema di riduzione rimane sospesa per tutta la durata della procedura, fino al decreto di omologa. Lo stesso vale quando presenta una domanda di *omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti* o *chiede al tribunale di concederle protezione dalle azioni esecutive dei creditori* al fine di raggiungere con gli stessi un *accordo di ristrutturazione dei debiti*.

Fino alla presentazione delle relative domande, però, gli amministratori devono limitarsi a gestire la società ai soli fini di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (**Art. 182-sexies l.fall**).

LO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ PER AZIONI – Cap. 21

LE CAUSE DELLO SCIoglimento

Artt. 2484 – 2496.

LA SOCIETÀ PER AZIONI SI SCIoglie ED ENTRA IN STATO DI LIQUIDAZIONE COL VERIFICARSI DI UNA DELLE SEGUENTI CAUSE:

1. Decorso del termine di durata fissato nell'atto costitutivo, ma può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria → per **società chiuse** = maggioranza rafforzata di più di un terzo del capitale sociale anche in seconda convocazione (Art. 2369). Per **tutte** le s.p.a. è riconosciuto il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso alla delibera salvo disposizione dello statuto (Art. 2437).
2. Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, sempreché quest'ultima abbia carattere assoluto e definitivo (causa che non opera se l'assemblea delibera le opportune modifiche statutarie).
3. Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea. La paralisi deve precludere l'adozione delle delibere necessarie per il funzionamento della società.
4. Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che l'assemblea deliberi la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra superiore al minimo legale, oppure la trasformazione.
5. La delibera dell'assemblea straordinaria di scioglimento in seguito al recesso di uno o più soci, ovvero all'impossibilità di provvedere al rimborso delle relative azioni senza ridurre il capitale sociale o all'opposizione dei creditori alla riduzione.
6. La delibera dell'assemblea straordinaria di scioglimento anticipato, per la quale nelle **società chiuse** è richiesta la maggioranza rafforzata di più di un terzo del capitale sociale anche in seconda convocazione.
7. Altre cause previste da atto costitutivo o statuto, per le quali lo statuto deve determinare la competenza a deciderle o accertarle e ad effettuare i prescritti adempimenti pubblicitari (Art. 2484).
8. Fallimento → non più dopo il 2003.

Verificatasi una causa, gli amministratori devono procedere senza indugio al suo accertamento e all'iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione o della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento (Art. 2485).

In caso di omissione da parte degli amministratori, il tribunale (su istanza dei singoli soci o amministratori o dei sindaci) accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto soggetto a iscrizione nel registro delle imprese.

Alla denominazione della società va aggiunta l'indicazione che si tratta di società in liquidazione (Art. 2487-bis). La causa di scioglimento ha effetto a partire dall'iscrizione nel registro delle imprese. Si producono nei confronti dei terzi tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega al verificarsi di una causa di scioglimento.

LA SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE

Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della società: bisogna prima provvedere, attraverso la liquidazione, al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra soci dell'eventuale residuo attivo.

Posizione degli amministratori

Con gli amministratori risponderà nei confronti dei terzi anche la società.

Verificata di una causa di scioglimento, gli amministratori:

- Devono convocare l'assemblea ai fini della nomina dei liquidatori e della fissazione dei criteri di liquidazione – art. 2487
- Conservano temporaneamente il potere di gestire la società, ma ai soli fini della conservazione e dell'integrità del valore del patrimonio sociale. Contravvenendo a tale disposizione, essi sono responsabili personalmente e solidalmente dei danni verso la società, i soci, i creditori sociali e i terzi – art. 2486

Lo scioglimento si ripercuote anche sugli altri organi sociali, dato che le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano anche durante la liquidazione → per quanto riguarda il **collegio sindacale** si ritiene che continuerà a svolgere la consueta attività di controllo, anche nei confronti dei liquidatori, che subentrano agli amministratori.

Per quanto riguarda l'**assemblea** è controverso se siano consentite alcune delibere modificative dello statuto (aumento di capitale sociale a pagamento, riduzione facoltativa, trasferimento della sede all'estero, trasformazione). *È sicuramente consentita la fusione con altre società, fin quando non sia iniziata la distribuzione dell'attivo (Art. 2501).*

Revoca della liquidazione (Art. 2487-ter)

Dal 2003 disciplinata. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione e tornare a una fase di normale esercizio con delibera dell'assemblea straordinaria, ma nelle **società chiuse** è richiesta la maggioranza rafforzata di almeno 1/3 del capitale anche in seconda convocazione. In tutte le s.p.a., ai soci che non hanno concorso alla delibera è riconosciuto il diritto di recesso.

Anche i **creditori sociali** sono tutelati: la revoca ha effetto solo dopo 60 gg dall'iscrizione nel registro delle imprese, termine entro il quale i creditori anteriori all'iscrizione possono proporre opposizione, secondo le modalità e con gli effetti della disciplina di riduzione facoltativa del capitale sociale.

IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E L'ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

Il procedimento di liquidazione si apre con la nomina di uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea straordinaria (Art. 2487), salvo diversa disposizione. L'assemblea stabilisce:

- Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di organo collegiale
- La nomina dei liquidatori con indicazione di quelli qui spetta la rappresentanza
- I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione

Nell'inerzia dell'assemblea, i liquidatori sono nominati dal tribunale, su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci.

I liquidatori restano in carica per tutta la durata del procedimento, salvo che non sia espressamente fissato un termine. Valgono per essi le cause di ineleggibilità e decadenza previste per gli amministratori.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria. Se sussiste una giusta causa. Sono revocabili anche dal tribunale, su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Provvedimenti di nomina e revoca sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese.

Poteri, doveri e responsabilità dei liquidatori

Gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data dello scioglimento e un rendiconto della loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto un verbale.

La posizione dei liquidatori è modellata su quella degli amministratori (Art. 2489), sia pure con alcuni adattamenti:

- I liquidatori devono adempiere i loro doveri con diligenza e professionalità richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità è disciplinata come quella degli amministratori.
- I liquidatori devono prendere in consegna dagli amministratori i beni e i documenti sociali, nonché redigere con gli stessi l'inventario del patrimonio sociale.
- I liquidatori possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo diversa disposizione statutaria o adottata in sede di nomina (Art. 2489).

Finalità della liquidazione

La liquidazione diretta al pagamento dei creditori sociali, nonché alla ripartizione tra i soci dell'eventuale attivo
ART. 2491

- Con opportune cautele è possibile la distribuzione ai soci **acconti di liquidazione**
- Se i fondi disponibili risultano insufficienti, il liquidatore possono richiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle azioni non interamente liberate

Bilancio annuale

I liquidatori devono redigere ogni anno il bilancio e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea (**Art. 2490**). Nel bilancio successivo alla loro nomina, i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e le conseguenze di tali variazioni. Se è prevista la continuazione dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere separata indicazione. Il mancato deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi comporta la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese.

Bilancio finale di liquidazione (Art. 2492)

Insieme al piano di riparto, è approvato dai singoli soci, è previsto un meccanismo di approvazione tacita (**Art. 2493**):

- il bilancio sottoscritto dai liquidatori, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato e si intende approvato se, entro 90 gg, nessun socio abbia proposto reclamo.
- il bilancio è inoltre approvato quando tutto l'attivo sia stato ripartito e i soci abbiano rilasciato quietanza senza riserva.

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ - art. 2495

Approvato il bilancio finale, i liquidatori devono **chiedere la cancellazione della società**. I libri sociali sono depositati e conservati per 10 anni presso l'ufficio del registro delle imprese.

Dopo la cancellazione gli eventuali creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti:

- Nei confronti dei **soci** → fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione
- Nei confronti dei **liquidatori** → qualora non mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi

i creditori sociali possono chiedere inoltre il fallimento della società entro un anno dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese. La cancellazione dal registro delle imprese segna l'estinzione della società per azioni, quand'anche vi siano creditori (noti o ignoti) non soddisfatti (deroga prevista da leggi speciali a favore della riscossione di crediti tributari e contributivi).

LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – Cap. 23

CARATTERI DISTINTIVI

Artt. 2462 – 2483.

È una **società di capitali** nella quale:

- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
- Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni → ostacolo alla raccolta di capitali di rischio fra il pubblico di risparmiatori, rendendo meno agevole la pronta mobilitazione dell'investimento (no sollecitazione all'investimento = prototipo di società chiusa).

La disciplina dal 2003 stabilisce che le quote non possono nemmeno costituire oggetto di offerta al pubblico (**Art. 2468**), attenuato nel 2007 in quanto non vale più per le PMI (limiti fidati dal diritto comunitario) organizzate in società a responsabilità limitata.

Divieto di emissione di obbligazioni, anche se è consentito emettere titoli di debito per la raccolta del capitale di credito, ma senza poterli collocare direttamente presso il pubblico di risparmiatori.

I caratteri essenziali inderogabili della quota di partecipazione sono definiti **dall'articolo 2468**, che esprime il principio di rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra soci.

Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate dalle azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Capitale minimo richiesto = 10k.

A partire dal 2013 il capitale minimo non costituisce condizione necessaria. La s.r.l. può essere costituita anche con un capitale inferiore al minimo legale, purché pari ad almeno un euro. **Conseguenze:**

1. Conferimenti devono versarsi per intero e in denaro alla sottoscrizione nelle mani degli amministratori (**Art. 2463**).
2. **Almeno 1/5 degli utili deve essere imputato a riserva legale** finché la somma del valore della riserva e del capitale non raggiunge all'importo di 10.000 € → da tale momento si applica la disciplina ordinaria ex articolo 2430
3. La riserva legale così formata può essere utilizzata **solo per l'imputazione a capitale o per la copertura delle perdite**. Deve essere reintegrata se viene ridotta per qualsiasi ragione.

Inoltre, è da escludere che le società già dotate di capitale minimo possano ridurlo successivamente al di sotto di tale soglia.

Disciplina che serve a favorire la nascita di nuove società che possono rafforzarsi nel tempo.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'attuale disciplina (**d.lgs. 6/2003**) prevede uno spazio particolarmente ampio riconosciuto all'autonomia privata. Nella s.r.l. è consentito adottare statutariamente anche soluzioni organizzative proprie delle società di persone. Allo stesso tempo è rafforzata la tutela del singolo socio, con il riconoscimento di nuovi diritti, quale la legittimazione individuale all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori.

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E LA S.R.L. UNIPERSONALE

La costituzione della società a responsabilità limitata presenta limitate deviazioni dal regime della società per azioni, la cui disciplina è richiamata (**Art. 2463**).

Oltre alla disciplina del capitale, è previsto che la denominazione sociale possa essere liberamente formata come nella società per azioni, ma deve ovviamente contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata. **Dal 1993 è possibile costituire una s.r.l. unipersonale**, disciplina poi modificata del 2003 insieme alle disposizioni per le s.p.a. unipersonali.

CONFERIMENTI E ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

L'attuale principio base è che, come nelle società di persone, anche nelle s.r.l. possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (Art. 2464).

Il versamento del 25% dei conferimenti in denaro e dell'intero sovrapprezzo (o del 100% se s.r.l. unipersonale) si effettua direttamente agli amministratori, anziché alla banca, e può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria.

È consentito il conferimento di prestazioni d'opere o servizi (e altri conferimenti atipici) purché l'intero valore assegnato a tale conferimento sia garantito da una polizza di assicurazione o fideiussione bancaria. Se l'atto costitutivo lo prevede, il socio può in ogni momento sostituire la garanzia con un versamento in denaro.

Conferimenti in natura

Per i conferimenti in natura non è necessario che l'esperto chiamato a effettuare la valutazione sia designato dal tribunale, ma è sufficiente che si tratti di un revisore o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Non è prevista nessuna revisione della stima.

Analoga semplificazione è prevista per gli acquisti pericolosi della società nei confronti di soci, amministratori e fondatori, la cui disciplina ricalca per il resto quella delle società per azioni.

Socio moroso (Art. 2466)

La disciplina è applicabile anche quando siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata dal socio. Resta ferma (come nelle s.p.a.) la regola che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, così come la facoltà per la società di vendere coattivamente le quote del socio moroso, in alternativa alla normale azione giudiziaria. Se mancano offerte d'acquisto da parte dei soci, si procede tuttavia alla vendita all'incanto solo se lo statuto lo consente. In mancanza di compratori, il socio moroso è escluso, le somme sono trattenute e la s.r.l. deve immediatamente ridurre in misura corrispondente il capitale sociale (impossibilità di acquisire quote proprie).

Finanziamenti dei soci

La disciplina volta a porre un freno al fenomeno di società sottocapitalizzate che operano con ingenti finanziamenti a titolo di capitale di prestito dei soci.

Fenomeno: adesso è sottocapitalizzata e viene finanziata, anziché con capitale proprio, mediante **prestiti** dei soci effettuati a titolo di mutuo. In una situazione di crisi incipiente, **la scelta favore del prestito implica:**

- **VANTAGGIO PER I SOCI:** il diritto dei soci alla restituzione di quanto versato li sottrae al rischio tipico del capitale (restituzione del conferimento solo futura ed eventuale, subordinata alle vicende del patrimonio sociale) → minimizzazione del rischio di impresa a fronte di benefici potenzialmente illimitati (derivanti dalla partecipazione) in caso di superamento della crisi.
- **RISCHIO PER I CREDITORI SOCIALI:** i soci finanziatori concorrono con i creditori sullo stesso patrimonio, riducendone la garanzia in caso di consolidamento della crisi e scaricando su di essi impropriamente il rischio.

Art. 2467 = in una situazione crisi incipiente, il socio (che nella s.r.l. è titolare di poteri di influenza e controllo sulla gestione) è libero di intervenire o no a sostegno della società e di scegliere senza limitazioni la forma dell'erogazione. **MA** → il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Deve essere restituito alla società se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della stessa.

- Finché dura la crisi → non restituibilità del finanziamento al socio (il rimborso è sospeso)
- In caso di consolidamento della crisi, con apertura del fallimento → collocazione del credito del socio in posizione postergata rispetto a tutti gli altri creditori

Si applica ai finanziamenti dei soci in qualunque forma effettuata, anche indiretti, che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Esiste però una speciale disciplina di favore per i finanziamenti dei soci erogati in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.

Titoli di debito

È consentito alle s.r.l. di emettere titoli di debito (**Art. 2483**), peraltro sottratti alla disciplina propria delle obbligazioni di società per azioni.

È l'atto costitutivo della singola s.r.l. che stabilisce se la competenza ad emettere titoli di debito spetta ai soci o agli amministratori determinando limiti, modalità e maggioranze necessarie.

Mentre l'emissione di obbligazioni nella SPA a quale diretto destinatario il mercato, **l'apertura al mercato della SRL è indiretta**, infatti: nelle missioni e successiva circolazione dei titoli di debito tra SRL e mercato, è obbligatoria l'interposizione di un **investitore professionale, come sottoscrittore e garante della solvibilità dell'emittente**.

La decisione di emissione fissa le condizioni del prestito e le modalità di rimborso ed è iscritta nel registro delle imprese. Può anche prevedere che condizioni e modalità di rimborso siano modificabili con il consenso della maggioranza dei possessori di titoli.

I titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico di risparmiatori. Devono essere sottoscritti da investitori professionisti soggetti a vigilanza prudenziale. In caso di successiva circolazione essi rispondono per legge della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente.

Elevato taglio minimo (50k) → scoraggia tale forma di finanziamento.

QUOTE SOCIALI

Divieto di rappresentare la partecipazione in azioni.

l'attribuzione della partecipazione in SRL dei diritti sociali segue in linea di principio il principio capitalistico tipico della SPA ma:

| | |
|---|--|
| <p>nella spa. Il capitale è preventivamente suddiviso secondo un critério astratto in una pluralità di identiche frazioni standardizzate che, astraendo del tutto dalle persone dei soci, resistono ad essi. La misura della partecipazione è calcolata in base al numero di azione riconoscibili a fronte del conferimento, e la partecipazione nelle SPA e perciò composta per ogni socio da una o più azioni, ciascuna autonoma dall'altra.</p> | <p>nella SRL il capitale diviso secondo un criterio individualistico; il socio resiste alla partecipazione determinandone l'ammontare con il conferimento. ogni quota (espressiva della misura di capitale sociale) è unica e di regola indivisibile, e in capo al possessore e distinta da tutte le altre. in questo senso la quota è inscindibile dalla persona del socio e il numero delle quote dipende dal numero dei soci.</p> |
|---|--|

Divieto di sollecitazione all'investimento

Divieto di sollecitazione all'investimento esclude per le quote di SRL la formazione di un mercato primario e secondario avente caratteristiche di massa cioè indifferenziato e anonimo. Peraltro, alla SRL non è precluso di emettere strumenti finanziari destinati ad essere collocati, ***benché solo indirettamente***, presso il pubblico - **ex art 2483. Il divieto di sollecitazione all'investimento impedisce alla SRL di fare appello al mercato dal solo capitale di rischio, riservato alla SPA.**

Deroga: li quote di partecipazione al capitale di startup e PMI in forma di SRL possono essere offerte al pubblico - equity crowdfunding

Il divieto di utilizzare la tecnica azionarie per predeterminare nello statuto le unità di partecipazione al capitale implica anche il **divieto di incorporazione della partecipazione in titoli negoziabili che la rappresentano** (intesi come strumenti tecnici per la circolazione dei diritti in essi incorporati)

→ le quote di SRL possono anche essere portate da documenti (certificati di quota) che però hanno solo valore di prova della qualità del socio, restando in ogni caso **esclusi dalla destinazione alla circolazione secondo le regole dei titoli di credito.**

Art. 2468, co.2

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale al conferimento. I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

→ connotati capitalistici

Art. 2468, co.3

L'atto costitutivo può attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili

→ elementi personalistici

Art. 2468, co.4

I diritti particolari possono essere modificati solo con consenso unanime dei soci

→ elementi personalistici

Regime di default / base: per previsione statutaria il regime della doppia proporzionalità può essere spezzato

- A MONTE → derogando al principio di proporzionalità tra conferimento e misura della partecipazione

- A VALLE → Derogando al principio di proporzionalità tra misura della partecipazione e diritti attribuiti

VALORE DEL CONFERIMENTO → MISURA PARTECIPAZIONE → MISURA DIRITTI SOCIALI

DIRITTI SOCIALI

Regola base = i **diritti spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione e, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento (Art. 2468).**

È una regola non dispositiva, derogabile dallo statuto o dall'atto costitutivo. Si può prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili. Senza previsione statutaria, per la modifica di tali diritti è necessario il consenso di tutti i soci. Intrasferibilità:

- In caso di trasferimento dell'intera partecipazione, i diritti particolari si **estinguono**
- in caso di trasferimento parziale della partecipazione, i diritti particolari rimangono in capo all'**alienante**

Le PMI s.r.l. possono emettere categorie speciali di quote dotate di diritti diversi, tra cui anche quote senza voto o a voto limitato. In questo caso il diritto speciale è incorporato nella quota e si trasferisce insieme con essa in caso di alienazione, diversamente dal caso precedente.

ESEMPI DI DIRITTI PARTICOLARI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

- Diritto di designare candidati alla carica amministrativa
- Diritto di nominare o revocare direttamente uno o più amministratori (senza che la nomina o la revoca passi attraverso una decisione dei soci)
- Diritto ad amministrare senza necessità di nomina
- Diritti riconosciuti in relazione a determinate operazioni di gestione
- Diritti di voto non proporzionali concernenti l'amministrazione (nomina e revoca degli amministratori, approvazione del bilancio da essi preposto, ecc)
- Privilegio sugli utili (maggiorazione quantitativa calcolata sulla quota)
- Altre tipologie di privilegio sugli utili tipiche anche delle azioni
- Diritti particolari con contenuto diverso dalla distribuzione degli utili (esempio: privilegio sulla distribuzione delle riserve)

Trasferibilità

L'atto costitutivo può non solo limitare ma anche escludere del tutto il trasferimento delle quote (Art. 2469), accentuando il carattere personale della partecipazione sociale. Può anche sottoporre il trasferimento al gradimento di organi sociali, soci o terzi, senza prevedere condizioni o limiti (mero gradimento). In tali casi però è previsto il diritto di recesso (anche per gli eredi del socio), esercitabile non prima di un certo termine (max 2 anni) dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota.

Recesso (Art. 2473)

È riconosciuta ampia libertà all'autonomia statutaria: l'atto costitutivo stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Il recesso è **inderogabilmente riconosciuto per legge** in una serie di casi:

- Se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di 180 gg (atto costitutivo può allungare fino ad un anno).
- In ogni caso, possono recedere i soci che non hanno consentito (dissenzienti, assenti o astenuti):
 - Al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società.
 - Alla fusione o scissione.
 - Alla revoca dello stato di liquidazione.
 - Al trasferimento della sede sociale all'estero.
 - All'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.
 - Al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti attribuiti al singolo socio.

Il diritto di recesso è riconosciuto anche al socio contrario all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, nonché nei casi già visti di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle quote e di società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento.

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale entro 180 gg dalla comunicazione del recesso. Il criterio di determinazione del valore tende ad assicurarne la corrispondenza al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, che in caso di disaccordo viene determinato da un esperto nominato dal tribunale.

La quota del socio recedente deve prima essere offerta in opzione agli altri soci, oppure a un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione del capitale (se anche questa è impossibile, perché i creditori si oppongono, la società si scioglie).

Esclusione

L'atto costitutivo può prevedere specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa. Per il rimborso si applica la disciplina del recesso, con esclusione della riduzione del capitale sociale (**Art. 2473-bis**).

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

I trasferimenti per atto fra vivi devono risultare da scrittura privata con sottoscrizione autenticata di un notaio, oppure da un documento informativo sottoscritto dalle parti mediante firma digitale. Il notaio, ovvero in caso di documento informatico un ragioniere o dottore commercialista, devono depositare entro 30 gg l'atto di trasferimento per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il trasferimento della quota è **valido ed efficace** fra le parti per effetto del semplice consenso. È produttivo di effetti nei confronti della società solo al deposito dell'atto presso il registro (**Art. 2470**).

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, prevale chi per primo effettua l'iscrizione nel registro delle imprese purché sia in buona fede.

OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI

Alle società a responsabilità limitata è vietato l'acquisto di proprie quote, né la società può accettare in garanzia proprie quote, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o sottoscrizione (**Art. 2474**). Deroga per le PMI qualora l'operazione sia realizzata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote ad amministratori, dipendenti e collaboratori autonomi.

ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA

La quota può formare oggetto di espropriazione da parte dei creditori personali del socio (**Art. 2471**), con conseguente vendita forzata o assegnazione della stessa al creditore procedente. *Anche in caso di fallimento del socio.*

Qualora la partecipazione non sia liberamente trasferibile, la vendita è priva di effetto se la società presenta entro 10 gg un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Identica disciplina si applica a partecipazione che forma oggetto di pegno, usufrutto e sequestro (**Art. 2471-bis**).

OFFERTA AL PUBBLICO

Le quote di s.r.l. non possono essere oggetto di offerta al pubblico, ad eccezione di quelle emesse da PMI. L'offerta di PMI può avvenire anche attraverso appositi portali internet, gestiti da SIM, banche o altri soggetti sottoposti a vigilanza della Consob (**equity crowdfunding**) → **Art. 100-ter Tuf**.

INTESTAZIONE FIDUCIARIA (LIBERA SCELTA DELL'INVESTITORE)

Per le sole quote sottoscritte attraverso tali portali di raccolta del capitale, l'attuale disciplina consente poi di attuare un particolare meccanismo di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali che ne agevoli la successiva circolazione. Il sistema prevede che l'investitore effettui la sottoscrizione per il tramite di un intermediario, che in base a un mandato fiduciario effettua la sottoscrizione. L'intermediario diventa quindi socio per conto di terzi. Al fiduciante spetta l'esercizio dei diritti sociali e può alienare la quota (in questo caso *il trasferimento all'acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento dei registri tenuti dall'intermediario*, senza costi e oneri), la successiva certificazione rilasciata al nuovo acquirente, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui **all'Art. 2470 (Art. 100-ter Tuf)**.

ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI

Le materie rimesse alle decisioni dei soci di s.r.l. sono definite in maniera autonoma e più ampie rispetto alle competenze dell'assemblea nelle società per azioni.

Art. 2479 → sono rimesse inderogabilmente alla decisione dei soci:

- Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili.
- Nomina degli amministratori, se prevista nell'atto costitutivo.
- Nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Modificazioni dell'atto costitutivo.
- Decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo può riservare alla competenza dei soci ulteriori materie.

L'atto costitutivo può attribuire ai soci particolari diritti amministrativi.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate con una procedura più snella, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso le decisioni sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Dai documenti sottoscritti dai soci deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa.

METODI EXTRA ASSEMBLEARI

- **Consultazione scritta:** modello referendario che implica la richiesta ad ogni socio di esprimere la propria posizione (favorevole, contraria o astensione) rispetto ad una proposta di decisione predefinita e immutabile. per sua natura la consultazione avviene ad impulso degli amministratori
- **Consenso espresso per iscritto:** qualsiasi ipotesi di volontà decisionale manifestata non a seguito di previa consultazione, né in adesione ad una proposta predefinita. Sono concepibili solo due posizioni: favorevole o contraria. non rileva il procedimento che conduce all'incontro delle singole manifestazioni di volontà, purché si raggiunga un accordo su un medesimo testo.

La decisione con metodo assembleare è però necessaria per le modificazioni dell'atto costitutivo, per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci e per la riduzione del capitale per perdite obbligatoria. È necessaria anche quando ne venga fatta richiesta da uno o più amministratori o dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale.

Assemblea dei soci – Art. 2479-bis

È rimessa all'atto costitutivo la determinazione dei modi di convocazione, purché gli stessi siano tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, l'assemblea è convocata dagli amministratori con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno 8 gg prima dell'adunanza, nel domicilio risultante nel registro delle imprese (non necessario avviso su Gazzetta Ufficiale).

Possono intervenire in assemblea tutti i soci. Il voto dei soci vale in misura proporzionale alla partecipazione. Le maggioranze richieste sono più elevate che nella s.p.a. → l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni previste dall'**Art. 2479** è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale.

Non è prevista una seconda convocazione con maggioranze ridotte, che può essere però introdotta dall'atto costitutivo. La disciplina prevede espressamente l'assemblea totalitaria.

Invalidità delle decisioni (Art. 2479)

Le decisioni che **non** sono prese **in conformità della legge o dell'atto costitutivo** possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito anche individualmente, nonché da ciascun amministratore e dall'organo di controllo entro 90 gg dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Identica disciplina è dettata per le decisioni adottate con il voto determinante di soci in conflitto di interessi e che siano potenzialmente dannose per la società.

Il tribunale può assegnare un termine (max 180 gg) per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità (la sostituzione sana retroattivamente la decisione invalida e *fa salvi i diritti acquistati medio tempore dai terzi*).

Possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro 3 anni, le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito e quelle prese in assenza assoluta di informazione.

Viene espressamente richiamata la specifica disciplina della società per azioni che riduce l'operatività delle cause di nullità per alcune delibere di particolare rilievo (aumento di capitale, riduzione reale del capitale, impugnazione del bilancio).

Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

Per il resto → disciplina invalidità delibere della società per azioni.

Organi amministrativo: Art. 2475 – amministrazione della società

Salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo, l'amministrazione è affidata ad uno o più soci che restano in carica tempo indeterminato. **se ci sono più soci sia il cda che può avere metodo collegiale o disgiuntivo a differenza della SPA.** In ogni caso collegialmente si redigono il bilancio, progetti di fusione scissione e aumenti di capitale sociale con delega.

E decisioni possono essere prese con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, basta che sia indicato chiaramente l'argomento e il consenso.

INVALIDITÀ DELIBERE CDA

→ solo se vi è stato voto decisivo di un socio in conflitto di interessi i portano danno alla società. Possono essere impugnate dagli amministratori, collegio sindacale e revisore entro 90 giorni. L'amministratore in conflitto di interesse non deve comunicarlo obbligatoriamente.

RAPPRESENTANZA:

Funziona come nelle SPA con l'aggiunta che i contratti conclusi da amministratore in conflitto di interessi sono annullabili su domanda della società se il terzo conosceva o poteva riconoscere il conflitto.

RESPONSABILITÀ

Vi sono alcune peculiarità:

- Non si menziona responsabilità verso i creditori sociali ma solo verso la società, soci e terzi con le stesse norme della SPA
- Sono solidalmente responsabili i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi → responsabilità anche di chi amministra di fatto
- L'azione di responsabilità può essere esperita dal singolo socio che può anche chiedere la revoca dell'amministratore se sussistono gravi irregolarità.

Controllo

LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE È OBBLIGATORIA SE

- Capitale sociale > 120.000 €
- NO presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata

In questo caso non è obbligatoria la nomina del revisore. Il controllo contabile viene effettuato dal collegio sindacale.

Il collegio sindacale la presenza del revisore possono comunque essere previsti dall'atto costitutivo. Se manca, i soci non amministratori hanno alcuni poteri di controllo quali

- Notizie sullo svolgimento degli affari sociali
- Consultazione professionisti di fiducia
- Consultazione libri e scritture contabili della società

L'ATTO COSTITUTIVO PUÒ PREVEDERE LA NOMINA DI UN ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE

→ UNA SRL PUÒ QUINDI

- Nominare solamente un organo di controllo
 - o Unipersonale: sindaco unico
 - o Pluripersonale: collegio sindacale
- Nominare solamente un revisore esterno
- Non nominare né un organo di controllo né un revisore
- Nominare sia un organo di controllo sia un revisore esterno

IL COLLEGIO SINDACALE O IL SINDACO UNICO È OBBLIGATORIO SOLO SE

- Non ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata
- La società obbligata a redigere il bilancio consolidato
- La società controlla un'altra società che obbligata alla revisione legale dei conti

Se il collegio sindacale o il sindaco unico è obbligatorio, le sue funzioni coincidono con quelle previste relativamente alla spa (e la nomina del revisore esterno per il controllo contabile è facoltativa)

Altri aspetti della disciplina della SRL

BILANCIO: STESSA DISCIPLINA DELLA SPA

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ: STESSA DISCIPLINA DELLA SPA

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO: ALCUNE DIFFERENZE

⇒ Aumento CS

- o È prevista la delega agli amministratori ma nei limiti e modalità previste dall'atto costitutivo
- o NB: in ogni caso il verbale va redatto dal notaio e dev'essere iscritto al registro delle imprese
- o Nell'aumento del capitale sociale con nuovi conferimenti, il diritto d'opzione è escludibile solo se previsto da statuto e mai quando l'aumento sia obbligatorio dopo una riduzione obbligatoria. I soci dissenzienti all'esclusione del diritto d'opzione possono recedere (importanza soci)

⇒ Riduzione CS

- o Il CS di 10.000€ per la riduzione per le perdite
- o Le riduzioni di CS NON modificano le quote di partecipazione dei soci
- o Per il resto è uguale alla SPA

S.R.L. SEMPLIFICATA

Tipo speciale di s.r.l. disciplinata dall'**Art. 2463-bis**. Introdotta dal **d.l. 76/2013**.

Può essere costituita con contratto o atto unilaterale solo da persone fisiche (no divieto di almeno 35 anni di età, no divieto di cessione quote a soci che non hanno tali requisiti).

Capitale sociale da 1€ a 10k → ammessi solo conferimenti in denaro e capitale interamente sottoscritto e versato nelle mani dell'organo amministrativo. Costituita per atto pubblico, ma atto costitutivo e iscrizione sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e dal pagamento di onorari notarili. L'indicazione "s.r.l. semplificata" deve essere riportata nell'atto costitutivo, negli atti e nella corrispondenza. Sacrificata autonomia statutaria → atto costitutivo deve essere redatto in conformità con un modello standard tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia, le cui clausole sono inderogabili.

Se PN diventa negativo, la società si scioglie.

LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E I GRUPPI DI SOCIETÀ – Cap. 15

LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

INFORMAZIONE SULLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Nel libro dei soci le azioni sono iscritte al nome dell'intestatario formale, sicché i relativi dati non permettono di conoscere anche i possessi azionari indiretti degli azionisti. Inoltre, l'iscrizione nel libro dei soci è necessaria solo in occasione dell'esercizio dei diritti sociali (libro che non riflette la reale composizione della compagine azionaria).

Dal 1974 → serie di disposizioni che tendono a far chiarezza sui possessi azionari rilevanti in società quotate e no, che operano in settori di particolare rilievo economico.

Società quotate

L. 216/1974, più volte integrata e modificata, oggi Art. 120 Tuf e regolamento Consob (reg. 11971/1999, c.d. regolamento emittenti).

Attuale disciplina differenziata per PMI (300.000.000€ fatturato, 500.000.000 capitalizzazione di mercato, dal Tuf).

Sono tenuti a dare comunicazione alla società partecipata e alla Consob tutti coloro che partecipano, direttamente o meno, in una società con azioni quotate in misura superiore a:

- 5% per PMI.
- 3% per altri casi.

Ulteriori comunicazioni sono dovute quando la partecipazione superi le percentuali fissate dalla Consob (multipli del 5% fino al 30%, 50%, 66.6%, 90% e 95%), nonché quando la partecipazione scende sotto tali soglie.

Le comunicazioni servono a reprimere il fenomeno delle partecipazioni incrociate, ma soprattutto a rendere note le reali posizioni di potere in assemblea → si tiene solo conto delle **azioni con diritto di voto**, anche intestate a interposta persona, fiduciari o società controllate.

Nelle società che presentano azioni a voto plurimo o maggiorazioni del voto, si tiene conto del numero complessivo dei diritti di voto.

SANZIONI

Sanzioni pecuniarie (Art. 193 Tuf) + sospensione del voto sulle azioni o strumenti finanziari per i quali sia omessa comunicazione.

Qualora la società ammetta ugualmente il socio a votare, la relativa delibera è impugnabile ex Art. 2377, se il voto del socio è determinante per l'ottenimento della maggioranza. Impugnazione anche da parte della Consob, nel termine allungato di 180 gg.

Altre società

Altre società non quotate che operano in settori di particolare interesse generale, sottoposte a controllo pubblico.

Disciplina che ricalca quella delle quotate è prevista per:

- Società bancarie.
- Società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile e fisso.
- Società di assicurazione.

Le partecipazioni rilevanti vanno comunicate rispettivamente alla Banca d'Italia, alla Consob e all'Ivass. A ciascuno di tali organi di controllo è riconosciuta la legittimazione di impugnare le deliberazioni adottate con voto determinante di chi ha omesso la comunicazione.

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI IN SOCIETÀ QUOTATE

Chiunque intenda acquistare una partecipazione di controllo in una società con azioni quotate deve osservare specifiche regole di comportamento (L. 149/1992, oggi Artt. 101-bis - 112 Tuf, più volte modificati nel 2007, 2008, 2009, 2014).

Disciplina ante 1992

Tale acquisto poteva verificarsi in tre modi

CESSIONE DIRETTA DEL PACCHETTO DI CONTROLLO

Gruppo di comando consenziente e potenziale acquirente contrattavano tra loro, senza passare per la Borsa, la cessione del pacchetto di comando

- ⇒ *Problema*: la massa degli azionisti investitori non appartenenti al gruppo di comando non beneficiava del premio di maggioranza

Il **premio di maggioranza** è quel valore ulteriore che viene dato ai titoli aventi diritto di voto di una società quando se ne detiene un ammontare tale da avere controllo diretto di una certa altra società. Tale premio è **rappresentato da un certo maggior valore dei titoli**, che in tal caso viene "guadagnato" solo dal Gruppo di comando che vende i titoli, violando la parità di trattamento o tra azionisti.

SCALATA OSTILE

Quando invece il gruppo di comando non era disposto alla cessione e possedeva una partecipazione minore del 50%, il potenziale acquirente comincia ad acquistare in borsa titoli, protetto dall'anonimato, fino alla concorrenza di una quota che gli consentisse il controllo della società

- ⇒ *Problema*: anomale spinte a rialzo del prezzo delle azioni con possibilità di speculazione

OPA

In maniera del tutto trasparente, il potenziale acquirente lanciava sul mercato un'offerta pubblica di acquisto della società Target

- ⇒ *Problema*: il gruppo di comando per difendersi poteva dar luogo a strategie difensive anche lesive per la società.

Es. acquisto azioni proprie, lancio opa concorrente, aumento capitale sociale

Principi attuali

→ idea ispiratrice della L. 149/1992 = il passaggio di proprietà di partecipazioni di controllo di società quotate deve avvenire con la massima trasparenza e con modalità che consentano a tutti gli azionisti di partecipare al premio di maggioranza che l'operazione può comportare.

- L'OPA è la sola procedura che consente di tutelare gli azionisti di minoranza in caso di cambiamento del gruppo di comando, poiché consente loro di disinvestire beneficiando del premio di controllo → OPA obbligatoria se si trasferisce partecipazione di controllo di una quotata.
- L'OPA, obbligatoria o volontaria, deve svolgersi nel rispetto di determinate regole di comportamento, inderogabilmente fissate per legge, a tutela dei destinatari e del regolare funzionamento del mercato di borsa.

L'OPA SUCCESSIVA TOTALITARIA

L'OPA obbligatoria = **L'OPA successiva totalitaria (Art. 106 Tuf)** → consente agli azionisti di minoranza dei titoli quotati di uscire dalla società a seguito del mutamento dell'azionista di controllo. *Per titoli si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria, anche limitatamente a specifici argomenti (Art. 101-bis).*

SOGLIE

È tenuto a promuovere un'OPA chiunque, in seguito ad acquisti, venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 30% dei titoli che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza (Artt. 105 e 106), ossia dei titoli che consentono di esercitare influenza sulla gestione della società.

Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa, compresa tra 25% e 40%, per le altre società è immodificabile.

Per le società di grandi dimensioni vi è un'ulteriore soglia: è tenuto a promuovere l'OPA chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore al 25% in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.

Calcolo che comprende anche azioni a voto plurimo o maggiorazioni del voto (Art. 44-bis reg. emittenti).

L'offerta deve avere ad oggetto l'acquisto della totalità dei titoli quotati ancora in circolazione, compresi quelli forniti di voto su materie diverse da quelle richieste per far scattare l'OPA e quelli appartenenti a categorie sulle quali non è stato effettuato alcun acquisto.

Il prezzo minimo è il prezzo più elevato pagato dall'offerente nei 12 mesi anteriori all'offerta pubblica per acquisti di titoli della medesima categoria. *Per le categorie per cui l'offerente non ha effettuato acquisti a titolo oneroso nel 12 mesi o in caso di superamento della soglia a seguito di maggiorazione del voto, l'offerta è promossa ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi o del minor periodo disponibile.*

La Consob può disporre che l'offerta sia promossa a un prezzo inferiore o superiore quando ricorrono particolari circostanze indicate per legge (Art. 106).

OPA PREVENTIVA FACOLTATIVA

→ se si vuole evitare l'OPA onerosa e si vuole detenere una partecipazione superiore alla soglia rilevante.

Può essere totale o parziale.

L'OPA preventiva diretta a conseguire tutti i titoli della società bersaglio non è soggetta a condizioni e si può fissare liberamente il prezzo d'acquisto.

L'OPA preventiva **parziale** (Art. 107 Tuf) deve avere ad oggetto almeno il 60% dei titoli di ciascuna categoria. L'esonero dall'OPA successiva totalitaria deve essere autorizzato dalla Consob ed è subordinato all'approvazione dell'offerta da parte degli azionisti di minoranza della società bersaglio.

L'obbligo di OPA non sussiste se la partecipazione superiore alla soglia rilevante è detenuta a seguito di una offerta pubblica di acquisto o di scambio totalitaria o parziale.

La Consob disciplina anche gli altri casi, specificati per legge, in cui il superamento della soglia non comporta l'OPA successiva totalitaria (acquisti a titolo gratuito, operazioni dirette al salvataggio di imprese in crisi, trasferimenti tra società dello stesso gruppo).

OBBLIGO DI ACQUISTO RESIDUALE

la legge impone a chi consegue una partecipazione quasi totalitaria in una società quotata di acquistare i titoli ancora in circolazione. La funzione dell'obbligo di acquisto residuale è di consentire agli azionisti di minoranza l'uscita dalla società ad un prezzo equo quando la stessa è ormai saldamente in pugno di un predeterminato gruppo di controllo, sicché il regolare andamento delle negoziazioni è pregiudicato dalla mancanza di un adeguato flottante (azioni diffuse fra il pubblico).

2 casi che fanno scattare l'obbligo (Art. 108 Tuf):

- L'offerente che viene a detenere, a seguito di un'OPA totalitaria, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale rappresentato da titoli della società bersaglio è tenuto ad acquisire i restanti titoli da chi gliene faccia richiesta.
- Chiunque viene a detenere una partecipazione superiore al 90% rappresentati da titoli quotati nella società bersaglio ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli quotati, se non ripristina entro 90 gg un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

L'obbligo sussiste solo in relazione alle categorie per le quali è stata raggiunta la rispettiva soglia limite.

ACQUISTO COATTIVO

Chi viene a detenere a seguito del lancio di un'OPA totalitaria, preventiva o successiva, più del 95% del capitale rappresentato da titoli ha diritto ad acquistare coattivamente le azioni residue purché abbia dichiarato nel documento di offerta di volersi avvalere di tale diritto (**Art. 111**).

Il corrispettivo delle cessioni di titoli avvenute in attuazione dell'obbligo di acquisto o del diritto di acquisto coattivo viene determinato dalla Consob tenuto conto anche del prezzo di mercato e del corrispettivo di un'eventuale OPA precedente, salvo alcuni casi in cui il prezzo è per legge uguale a quello della precedente OPA.

SANZIONI

La violazione degli obblighi è colpita con sanzioni dissuasive (**Art. 110**):

- Il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato → permessa impugnazione delle delibere con voto determinante.
- I titoli eccedenti le percentuali che fanno scattare l'obbligo di OPA o di acquisto residuale devono essere alienati entro 12 mesi.
- Sanzioni pecuniarie (**Art. 192**).

OFFERTE PUBBLICHE D'ACQUISTO E DI SCAMBIO

Artt. 101-bis, 104-ter Tuf → disciplina applicabile a tutte le offerte finalizzate all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari.

Offerta pubblica di acquisto (corrispettivo in denaro) **o di scambio** (corrispettivo costituito da altri strumenti finanziari) = proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. Ogni clausola contraria è nulla (**Art. 103**).

L'offerta si svolge sotto il controllo della Consob (poteri regolamentari, può inoltre dichiarare sospensione o decadenza dell'offerta in caso di violazione della disciplina).

Documento di offerta

I soggetti che intendono lanciare un'OP devono darne comunicazione senza indugio alla Consob e contestualmente renderne pubblica la notizia con le modalità e i contenuti fissati dalla normativa regolamentare della stessa Consob. Le OP volontarie devono essere promosse entro 20 gg dalla comunicazione.

Bisogna presentare alla Consob il documento di offerta destinato alla pubblicazione (contiene informazioni necessarie a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta ed è reso pubblico secondo le modalità stabilite dalla Consob).

La società bersaglio è obbligata a diffondere un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata degli amministratori sull'offerta stessa.

Adesioni all'offerta

Le adesioni possono essere raccolte dall'offerente oppure dagli intermediari indicati nel documento di offerta. La Consob fissa le regole per assicurare il corretto svolgimento dell'offerta pubblica e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta.

Tecniche di difesa

→ massicci aumenti del capitale sociale a pagamento o gratuiti, trasformazione della società, fusione per incorporazione di altra società amica, scissione, acquisto di azioni proprie, vendita azienda o rami ecc.

La **legge 142/1992** precludeva queste tecniche di difesa, impedendo le modificazioni dell'atto costitutivo a pena di nullità delle stesse. Ora il divieto non è più assoluto, ma si articola in:

- **PASSIVITY RULE** → la regola di passività (**Art. 104 Tuf**, modifica **d.lgs. 146/2009**) stabilisce che gli amministratori devono astenersi dal compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Tuttavia, il divieto può essere rimosso mediante autorizzazione delle misure difensive da parte dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria. Inoltre, lo statuto della società bersaglio può derogare in tutto o in parte la regola, ampliando la possibilità di difesa contro OPA non gradite al gruppo di comando.

- **REGOLA DI NEUTRALIZZAZIONE** → (Art. 104-bis Tuf, d.lgs. 229/2007) scopo di rendere inefficaci nei confronti dell'offerente alcune misure difensive predisposte dal gruppo di comando della società bersaglio prima del lancio dell'OPA, riguardanti *limitazioni statutarie al trasferimento dei titoli* → dal 2008 opera solo per le società il cui statuto lo prevede, inoltre nelle assemblee chiamate a decidere non operano le imitazioni al diritto di voto previste dallo statuto, da patti parasociali e le azioni a voto plurimo conferiscono un solo voto.
Nella prima assemblea successiva all'OPA, l'offerente beneficia della neutralizzazione solo se, a seguito dell'OPA, detiene almeno il 75% del capitale con diritto di voto sulla nomina degli amministratori e consiglieri di sorveglianza. Restano comunque fermi i limiti al diritto di voto per le azioni dotate di privilegi patrimoniali (come le azioni di risparmio).
- **CLAUSOLA DI RECIPROCIITÀ** → vi sono soggette le prime due regole, non operano quando l'OPA è promossa da chi non è a sua volta soggetto a tali disposizioni o disposizioni equivalenti. In tal caso, qualsiasi misura difensiva deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea, in vista di un'eventuale OPA lanciata in condizioni di non reciprocità, nei 18 mesi anteriori alla comunicazione dell'offerta.

La società bersaglio può quindi avvalersi in pendenza di un'OPA, del lancio di un'OPA concorrente da parte di eventuali alleati della società. L'offerente della prima OPA può rilanciare il prezzo e/o il quantitativo richiesto. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio, le adesioni alle altre offerte possono essere revocate. Alla scadenza del termine, l'offerta diventa irrevocabile se è stato raggiunto il quantitativo minimo specificato nel documento di offerta. Se invece le adesioni superano il quantitativo richiesto, il documento di offerta dovrà specificare se si procederà a una riduzione proporzionale o se l'offerente si riserva la facoltà di acquistare ugualmente tutti i titoli.

I GRUPPI DI SOCIETÀ

Il fenomeno di gruppo e i problemi

Le società per azioni sono libere di sottoscrivere o acquistare azioni o quote di altre società di capitali. L'assunzione di partecipazioni è lo strumento principale attraverso il quale si realizza il fenomeno dei gruppi di società.

Il gruppo di società è un'aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte a una direzione unitaria. Sono tutte sotto l'influenza dominante di un'unica società (capogruppo o madre), che direttamente o indirettamente le controlla e dirige secondo un disegno unitario la loro attività d'impresa per uno scopo comune e unitario (interesse di gruppo).

È questo l'assetto tipico delle società di grande e grandissima dimensione, a carattere sia nazionale che multinazionale.

Vantaggi economici mantenendo strutture formalmente distinte e autonome = snellezza operativa, relativa autonomia decisionale, delimitazione e separazione del rischio di impresa alle singole unità operative.

I gruppi possono assumere articolazioni diverse, ad esempio: gruppi a catena, stellari, a raggiera.

È un fenomeno che risponde a esigenze di razionalizzazione e di maggior efficienza del sistema produttivo, ma può dar luogo ad effetti patologici → esigenza di una specifica disciplina che soddisfi **tre esigenze**:

1. Assicurare un'adeguata informazione sui collegamenti di gruppo, sui rapporti finanziari e commerciali fra società del gruppo e sulla situazione economica e patrimoniale del gruppo unitariamente considerato.
2. Evitare che eventuali intrecci di partecipazioni alterino l'integrità patrimoniale delle società coinvolte e il corretto funzionamento degli organi decisionali della capogruppo.
3. Evitare che le scelte operative delle singole società del gruppo pregiudichino le aspettative di quanti (azionisti esterni e creditori) fanno affidamento esclusivamente sulla consistenza patrimoniale e sui risultati economici di quella determinata società.

Ad oggi *manca una disciplina organica* (salvo che per il settore bancario) → gli aspetti più significativi della disciplina emergono dalle norme che regolano il controllo societario e i rapporti fra società controllante e controllate, nonché da quelle introdotte nel 2003 relative all'attività di direzione e coordinamento di società (Artt. 2497 ss.).

Società controllate e direzione unitaria

È società controllata la società che si trova, direttamente o indirettamente, sotto l'influenza dominante di altra società, che è perciò in grado di indirizzare l'attività nel senso da essa voluto (**Art. 2359 e Art. 93 Tuf**).

Il controllo può assumere diverse forme:

- Un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
- Un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (anche se partecipazione minoritaria).
- Influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (es. fornitura).

Ai fini del solo controllo azionario (di diritto o di fatto) si computano anche i voti spettanti alla società controllante, a società fiduciarie e a persona interposta, con esclusione dei voti spettanti per conto di terzi (voti per delega) (**Art. 2359**).

L'esistenza di un rapporto di controllo societario non è sufficiente per affermare che si è in presenza di un gruppo di società, ma fa presumere l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di società in cui si concretizza l'essenza del fenomeno di gruppo, con conseguente applicazione delle disposizioni introdotte nel 2003 per le società o gli enti che tale attività esercitano (**Artt. 2497 - 2497-quinquies**).

Si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società è esercitata dalle società o enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, nonché da quelli che comunque le controllano (**Art. 2497-sexies**). È assoggettato alla relativa disciplina anche chi esercita tale attività sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti (**Art. 2497-septies**), solitamente nei gruppi paritetici.

Le società collegate sono invece quelle sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, ma non dominante. Essa si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato, direttamente o indirettamente (secondo Campobasso), almeno 1/5 dei voti, ovvero 1/10 se la partecipata è quotata (**Art. 2359**).

Disciplina dei gruppi

Si applicano le norme pre 2003 che regolano i rapporti fra società controllante e controllate e le disposizioni introdotte con la riforma del 2003 dedicate alle società e enti (no persone fisiche) che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società.

In base all'attuale disciplina è stata istituita un'apposita sezione del registro delle imprese nella quale sono iscritti le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società che alla stessa sono sottoposte.

Queste ultime sono tenute a indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Gli amministratori delle controllate che omettono di provvedere all'iscrizione o all'indicazione, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che i soci o i terzi hanno subito per la mancata conoscenza di tali fatti (**Art. 2497-bis**).

Ratio: conoscibilità della soggezione all'altrui diritto e coordinamento

⇒ La società diretta e coordinata deve

- Iscrivere e cancellare il fatto nel o dal registro delle imprese
- Indicarlo negli atti e nella corrispondenza

→ In caso di omissione, gli amministratori rispondono dei danni subiti da soci e terzi

⇒ Ampliamento dell'informazione di bilancio

- Nota integrativa: prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio della società che esercita attività di direzione e coordinamento
- Relazione sulla gestione: rapporti con la società che esercita direzione e controllo E con altre società soggette a tale attività, illustrazione dell'effetto sul risultato di esercizio.

DIVIETI A CARICO DELLE CONTROLLATE

Scattano limitazioni e divieti a carico delle società controllate, che ridimensionano i pericoli di alterazione dell'integrità patrimoniale della capogruppo e di inquinamento del funzionamento degli organi della stessa. La controllata non può esercitare il diritto di voto per le azioni possedute nel capitale della controllante.

La disciplina limita al 20% del capitale le azioni che possono essere complessivamente possedute dalle società appartenenti da uno stesso gruppo nel capitale della controllante, quando quest'ultima fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

INFORMAZIONE CONTABILE DI GRUPPO

→ obblighi introdotti dalla **L. 216/1974**, poi ampliati, sia a carico della controllante che delle controllate (**Art. 2497-bis**). Obblighi volti ad evidenziare i reciproci rapporti di partecipazione e finanziari, i relativi risultati economici e gli effetti dell'attività di direzione e coordinamento sull'esercizio dell'impresa sociale e sui risultati della controllata.

Introduzione del bilancio consolidato di gruppo (**Artt. 25-43 d.lgs. 127/1991**).

Tutela dei soci e dei creditori delle società controllate

Tutela contro possibili abusi della controllante, che induca le controllate al compimento di atti vantaggiosi per il gruppo unitariamente considerato, ma pregiudizievoli per il proprio patrimonio.

Resta fermo nel nostro ordinamento il principio cardine della distinta soggettività e della formale indipendenza giuridica delle società del gruppo.

L'**indipendenza formale** porta ad escludere che la capogruppo sia responsabile per le obbligazioni assunte dalle controllate in attuazione della politica di gruppo. Responsabilità è esclusa anche quando la controllata è socio unico della controllante.

L'indipendenza formale comporta anche che la capogruppo non può legittimamente imporre alle controllate il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerate. Valgono quindi le norme in tema di **conflitto di interessi dei soci (Art. 2373)** e **degli amministratori (Art. 2391)** e le norme che regolano la **responsabilità degli amministratori per i danni da essi arrecati al patrimonio sociale (Art. 2392 - 2395)**.

Tuttavia, non sempre sono azionabili (con risultati apprezzabili) dai soci di minoranza o dai creditori. Inoltre, pur in assenza di situazioni patologiche, le norme sul conflitto di interessi possono frapporre ingiustificati ostacoli al perseguimento della politica di gruppo, che comunque comporta dei vantaggi alle controllate.

STRUMENTI DI TUTELA:

- **MOTIVAZIONE DELLE DECISIONI** → le decisioni (assemblea e amministratori) delle controllate, ispirate da un interesse di gruppo, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione, onde consentire una valutazione degli eventuali danni che le stesse arrecano alla società sottoposta all'altrui direzione (**Art. 2497-ter**) → effetti importanti ai fini della prova dell'assenza di colpa o del nesso di causalità in un'eventuale azione di responsabilità esercitata nei loro confronti.
- **FINANZIAMENTI** → concessi alle controllate dalla capogruppo o da altri soggetti alla stessa sottoposti (**Art. 2497-quinquies**). Fine = evitare che un eccessivo indebitamento danneggi gli altri creditori sociali. Trova applicazione la disciplina dell'**Art. 2467** per i finanziamenti dei soci nella s.r.l. Il rimborso di tali finanziamenti è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se la società finanziaria fallisce entro un anno dal rimborso, la somma deve essere restituita.
- **RESPONSABILITÀ DELLA CAPOGRUPPO** → la capogruppo è tenuta a indennizzare direttamente azionisti e creditori delle società controllate per i danni dagli stessi subiti per il fatto che la propria società si è supinamente attenuta alle direttive di gruppo lesive del proprio patrimonio.

Art. 2497 = *le società o gli enti che agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette alla loro attività di gestione e coordinamento, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale.* Inoltre, sono solidalmente responsabili con essa:

- **Coloro che abbiano comunque preso parte al fatto lesivo** (es. amministratori o dirigenti capogruppo)
- **Coloro che ne abbiano consapevolmente tratto beneficio nei limiti del vantaggio conseguito** (es. altre società).

NB: azione di soci e creditori

L'azione spettante ai soci e ai creditori sociali (della società controllata) verso la capogruppo è azione diretta e non surrogatoria di quella spettante alla società controllata. Ad ogni modo dato che la lesione a questi è cagionata è riflesso diretto di quella subita dalla controllata, tali azioni potranno essere esercitate solo se non siano stati soddisfatti dalla società controllata.

Infine, il danno va valutato non con riferimento alla singola operazione, ma considerando il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento e quindi i **vantaggi compensativi** che possono derivare dall'appartenenza al gruppo, nonché il fatto che il danno può essere stato integralmente eliminato anche a seguito di specifiche operazioni a tal fine dirette.

- **DIRITTO DI RECESSO.** Si riconosce il diritto di recesso ai soci di una società facente parte di un gruppo in presenza di **eventi riguardanti la società capogruppo**, che di riflesso determinano **un mutamento delle condizioni originarie di rischio dell'investimento nelle controllate.**

→ Casistiche:

- Entrata o uscita dal gruppo con alterazione del rischio dell'investimento e nel caso in cui non sia stata proposta un'Opa
- La capogruppo delibera una trasformazione dello scopo o dell'oggetto sociale tale da alterare le condizioni economico patrimoniali della capogruppo
- Il socio della controllata esercita azione di responsabilità verso la capogruppo ottenendo una condanna esecutiva.

GRUPPO INSOLVENTE

Manca ancora una compiuta disciplina e nessuna disposizione specifica è dettata in caso di fallimento di una società facente parte di un gruppo.

Può trovare applicazione generale la regola enunciata con riferimento all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, la quale dispone che in caso di direzione unitaria del gruppo gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa (**Art. 90 d.lgs. 270/1999**).

Responsabilità che si cumula con quella prevista dall'**Art. 2479** a carico della capogruppo per abuso di direzione e coordinamento.

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE – Cap. 25

LA TRASFORMAZIONE – art. 2545

Nozione e limiti della trasformazione

La trasformazione è un'operazione straordinaria con cui si **muta il modello organizzativo della società**, ricorrendo ad un tipo diverso e più adatto alla nuova situazione. La trasformazione deve essere deliberata dai soci e risultare da atto pubblico, poiché si attua mediante una modifica del contratto sociale: **la società quale persona giuridica resta sempre in vita.**

La trasformazione può avvenire anche in pendenza di procedura concorsuale, a meno che non ci sia incompatibilità con le finalità e lo stato della stessa.

La trasformazione omogenea – art. 2498

LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA è **il passaggio da un tipo di società ad un altro tipo di società** (es. Da società in nome collettivo a società per azioni o viceversa). Si tratta di un duttile strumento per **adattare** l'assetto organizzativo della società alle nuove esigenze sopravvenute durante la vita della stessa. Cambia l'intero assetto organizzativo della società ma non si all'estinzione della società preesistente o la nascita di una nuova società: e la stessa società che continua a vivere in una rinnovata veste giuridica, conserva diritti ed obblighi e prosegue tutti i rapporti processuali – **art. 2498.**

- Rientrano nella trasformazione omogenea i passaggi di società lucrative.
- Differente disciplina sia per la trasformazione di società lucrative in società mutualistiche e viceversa.
- È vietata la trasformazione di società cooperative a mutualità prevalente in società lucrative, anche se la trasformazione è deliberata all'unanimità.
- La trasformazione delle altre società cooperative in società lucrative o in consorzi deve osservare un procedimento speciale.
- La trasformazione di società di capitali in società cooperative rientra nella fattispecie di trasformazione eterogenea.

IL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE: TRASFORMAZIONE OMOGENEA

La trasformazione è una genia deve essere deliberata secondo le modalità previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e osservandole relative maggioranze. Non è più necessario il consenso di tutti i soci.

- Se l'atto costitutivo non dispone diversamente → è necessario il **consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione agli utili.**
- Per le società di capitali → è necessaria una delibera **dell'assemblea straordinaria** da adottare nelle società per azioni non quotate con le maggioranze rafforzate.
- Per la trasformazione di società cooperative → è richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci
 - La maggioranza diventa di 2/3 se esistono meno di 50 soci.
- Per le società con soci > 10.000 → voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti

In tutti i casi al socio che non ha concorso alla decisione o alla delibera di trasformazione è riconosciuto il **diritto di recesso**

LA DELIBERA DI TRASFORMAZIONE

La delibera di trasformazione fissa le basi organizzative della società risultante dalla trasformazione e deve rispettare sia requisiti di forma e contenuto previsti per l'atto costitutivo che le regole previste per la costituzione della società risultante.

⇒ **Trasformazione società di capitali**

Gli amministratori predispongono non era l'azione per illustrare i motivi e gli effetti della trasformazione. Questa è depositata presso la sede della società nei 30 giorni precedenti all'assemblea, così i soci possono prenderne visione

⇒ **Trasformazione società di persone**

- ⇒ La delibera deve risultare da atto pubblico e deve contenere indicazioni prescritte per l'atto costitutivo. Il patrimonio deve essere sottoposto a stima.
Ratio: salvaguardare l'effettività del capitale della società trasformata.
- ⇒ **Società cooperative diverse da società a mutualità prevalente**
La disciplina consente la trasformazione di società cooperative in società lucrative. bisogna devolvere il patrimonio alla data della trasformazione (al netto del capitale versato e rivalutato, e dei dividendi non ancora distribuiti) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

CONTROLLO E PUBBLICITÀ

La delibera di trasformazione è soggetta a controllo di legittimità da parte del notaio e ad iscrizione nel registro delle imprese. con quest'ultima si completa la trasformazione, la quale inizia a produrre i suoi effetti. Ogni socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o quote proporzionalmente alla sua partecipazione **art. 2500-quater**.

INVALIDITÀ DELLA TRASFORMAZIONE - ART. 2500-BIS

Una volta eseguita la pubblicità (aver completato gli adempimenti pubblicitari prescritti), l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere più pronunciata. Resta valido il diritto al risarcimento dei danni da parte di soci o terzi danneggiati dalla trasformazione.

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI

La trasformazione può comportare un mutamento del regime di responsabilità dei soci

Da responsabilità limitata → a responsabilità illimitata

Se attraverso la trasformazione i soci acquistano responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e in ogni caso richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Tale disciplina è valida e opera anche per le pubblicazioni precedenti alla trasformazione

Da responsabilità illimitata → a responsabilità limitata

Dopo la trasformazione viene meno la responsabilità illimitata di tutti o alcuni soci. Questi non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali antecedenti all'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione: la trasformazione opera per il futuro e non può pregiudicare la posizione dei creditori sociali precedenti alla trasformazione.

Disciplina che agevola la liberazione dei soci:

- Il **consenso dei creditori** alla trasformazione vale come consenso la **liberazione** di tutti i soci a responsabilità illimitata
- Il **consenso alla trasformazione si presume** se dopo aver comunicato per raccomandata ai singoli creditori la delibera di trasformazione, essi non hanno negato espressamente la loro adesione

Trasformazione eterogenea

LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA **sussiste tra società di capitali, altri enti o viceversa**.

NON è disciplinata la trasformazione eterogenea di società di persone o in società di persone.

Trasformazione di società di capitali

Una società di capitali può trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazione

- ⇒ **No associazioni riconosciute**

È richiesto il voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto.

È necessario il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata

La delibera di trasformazione produce gli effetti che il codice civile ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore

Trasformazione in società di capitali.

La trasformazione è deliberata sulla base di

- Da consorzi → maggioranza assoluta dei consorziati
- Da comunioni di azienda → tutti i partecipanti alla comunione
- Da consorzi → maggioranze richieste per lo scioglimento anticipato

Permangono le limitazioni per le associazioni e le fondazioni che hanno ricevuto contributi pubblici o agevolazioni fiscali.

Le trasformazioni eterogenee hanno effetto solamente dopo **60 giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario richiesto**. Entro tale termine i creditori dell'ente possono proporre **opposizioni** alla trasformazione.

LA FUSIONE (artt. 2501 - 2505)

Nozione della fusione

La fusione rappresenta l'unificazione di due o più società in una sola. Questa viene realizzata in due diversi modi

- **Fusione in senso stretto** → si costituisce una **nuova società** che prende il posto di tutte le società costituenti
- **Fusione per incorporazione** → una o più società vengono **assorbite** in una società **preesistente**

La fusione può avere il luogo sia fra società dello stesso tipo (**fusione omogenea**) o fra società di tipo diverso (**fusione eterogenea**). Quest'ultima comporta la trasformazione di una o più società che si fondono. per questo motivo valgono i limiti e le regole previste per la trasformazione.

La partecipazione alla fusione NON è consentita alle società che si trovano in stato di liquidazione e che hanno già iniziato la distribuzione dell'attivo. Con la riforma del 2003 viene meno il divieto per le società sottoposte a procedura concorsuale.

Funzioni della fusione

La fusione è uno strumento di concentrazione giuridica ed economica delle imprese societarie che consente di ampliare dimensione e competitività. Con la fusione una pluralità di società viene sostituita da una sola.

La fusione determina la **confluenza dei patrimoni dalle singole società e dei soci in un'unica struttura organizzativa che continua a tutte le attività preesistenti**. Salvo nella fusione per incorporazione le singole società e i soci si estinguono: la società unica risultante assume diritti, obblighi e rapporti (anche processuali) anteriori alla fusione. I soci ricevono quote o azioni della società risultante in base alla loro originaria partecipazione.

I **creditori delle società estinte** possono far valere i loro **diritti sul patrimonio unitario** della società risultante dalla fusione.

Procedimento di fusione

Procedimento di fusione si articola in tre fasi: il progetto di fusione, la delibera di fusione e l'atto di fusione

IL PROGETTO DI FUSIONE

Gli amministratori delle diverse società partecipanti devono redigere il progetto di fusione in cui vengono fissate condizioni e modalità dell'operazione, poi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il progetto di fusione deve avere un contenuto identico per tutte le società partecipanti e **deve indicare**

- Il tipo, la denominazione o la ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione
- L'atto costitutivo della nuova società risultante
- Il rapporto di cambio delle azioni o quote = rapporto in base al quale ai soci delle vecchie società sono assegnate quote o azioni della nuova società (indicazione di un eventuale conguaglio in denaro)

Altri documenti:

- **SITUAZIONE PATRIMONIALE (art. 2501 - quater)** = bilancio di esercizio infrannuale (bilancio di fusione)
 - o Osservanza delle norme sul bilancio di esercizio + criteri prudenziali di valutazione
 - o Ratio: fornire informazioni aggiornate per i creditori sociali (per il diritto di opposizione alla fusione)

- RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (**art. 2501 - quinquies**) = relazione che illustra e giustifica il progetto di fusione e il rapporto di cambio. Così facendo i soci possono verificare i metodi di valutazione utilizzati dagli amministratori nel determinare il rapporto di cambio
- RELAZIONE DEGLI ESPERTI (uno o più) (**art. 2501 - sexies**) → una relazione sulla congruità del rapporto di cambio e sull'adeguatezza del metodo seguito dagli amministratori nel determinare lo stesso. Gli esperti sono designati dal tribunale che per le società quotate dalla Consob.

Se i soci **rifiutano all'unanimità** si può fare o meno di questi tre documenti (situazione patrimoniale, relazione degli amministratori e degli esperti)

Il progetto deve essere pubblicato e iscritto al registro delle imprese presso la sede delle società partecipanti (o sul sito internet). Insieme ai tre documenti sopracitati e i **bilanci dei tre esercizi precedenti**, il progetto dev'essere depositato in copia nelle **sedi** di ciascuna delle società partecipanti nei **30 giorni** precedenti all'assemblea e finché non si delibera la fusione. All'unanimità i soci possono prenderne visione e rinunciare al termine.

Sono tuttavia previste delle **semplificazioni** di questa fase preparatoria per

- Incorporazione di società di cui si posseggono **tutte o almeno il 90% delle azioni**
- Fusione mediante **leverage buyout** (indebitamento per acquisire il controllo dell'altra società)

LA DELIBERA DI FUSIONE

La fusione è decisa da ogni società che vi partecipa mediante l'approvazione del relativo progetto **art. 2502**. Si devono rispettare le norme relative alla modificazione dell'atto costitutivo

- **Società di persone** → è sufficiente la maggioranza dei soci sulla base della partecipazione agli utili (non più richiesto il consenso unanime)
- **Società di capitali** → l'assemblea straordinaria delibera la fusione sulla base delle normali maggioranze (le società quotate devono rispettare anche le maggioranze rafforzate stabilite per la trasformazione)

Il diritto di recesso è riconosciuto in caso di fusione eterogenea ai soci che non hanno concorso alla deliberazione, in caso di fusione omogenea solamente alle SRL (**art. 2473**)

Le delibere di fusioni delle singole società devono essere **iscritte nel registro delle imprese**. Se la risultante dalla fusione è una società di capitali è necessario un controllo di legalità da parte del notaio.

Tutela dei creditori sociali

La fusione può pregiudicare la posizione dei creditori delle società preesistenti alla fusione: ora tutti concorrono sono unico patrimonio unificato.

La fusione può essere attuata **dopo 60 giorni** dall'iscrizione nel registro delle imprese dall'ultima delibera delle società partecipanti. Entro tale termine ogni creditore può proporre opposizioni alla fusione.

L'opposizione sospende l'attuazione della fusione fino all'esito del relativo giudizio. Il tribunale può disporre la continuazione della fusione se vengono fornite idonee garanzie a favore dei creditori oppositori.

Infine, resta ferma la **responsabilità personale dei soci per le obbligazioni anteriori alla fusione** se precedentemente alla fusione erano soci a responsabilità illimitata. Questi possono essere liberati solo dopo il consenso dei creditori.

L'ATTO DI FUSIONE - ART. 2504

L'atto di fusione viene stipulato dai legali rappresentanti delle società costituenti sulla base delle delibere assembleari.

Forma: **atto pubblico** (sempre)

Pubblicità: **iscrizione nel registro delle imprese** nelle sedi di tutte le società partecipanti alla fusione e nella sede della società risultante dalla fusione

Effetti:

- Diventano efficaci **dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese**
- Si produce **l'unificazione soggettiva e patrimoniale** delle diverse società
- La società risultante dalla fusione assume **diritti e obblighi**. Quelli delle partecipanti si estinguono
- I soci hanno il diritto di ottenere **quote o azioni** in base al rapporto di cambio prefissato

Invalidità: una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione prescritte per legge, non può più essere pronunciata l'invalidità dell'atto di fusione. Non esistono eccezioni ma resta valido il diritto al risarcimento dei danni. La fusione, dunque, risulta inattaccabile dopo l'ultima iscrizione dell'atto e di fusione.

Per proporre impugnazioni di fronte all'autorità giudiziaria di ottenere la sospensione bisogna agire nell'arco di tempo tra la delibera di fusione e l'ultima iscrizione dell'atto di fusione.

LA SCISSIONE

Nozione della scissione

È un'operazione straordinaria che si attua mediante:

- Trasferimento dell'**intero** patrimonio di una società a due o più società preesistenti o di nuova costituzione. La totalità cui azioni o quote vengono assegnate ai soci della società scissa
 - La vecchia società si estingue: NO liquidazione → l'attività continua tramite le società beneficiarie della scissione che assumono diritti e d'obblighi sulla base della quota di patrimonio trasferita
- Trasferimento **parziale** del patrimonio di una società, che resta quindi in vita, a una o più società preesistenti o di nuova costituzione.
 - La società originaria rimane in vita anche se con un patrimonio ridotto. Questa continua attività parallelamente alle società beneficiarie

La scissione è la suddivisione di un'unica società in due o più società (preesistenti o di nuova costituzione). La sua funzione è quella di consentire una **separazione sia a livello di patrimonio, sia a livello di soci**, evitando il duplice passaggio della liquidazione della società e della costituzione di nuove società tra i medesimi soggetti. Ciò comporta notevoli vantaggi per la continuità dell'attività d'impresa.

Nella scissione le azioni o le quote della società beneficiaria del trasferimento sono acquisite direttamente dai soci dalla società che si scinde: il contratto sociale continua in nuove e diverse strutture societaria.

BENEFICIARE DELLA SCISSIONE POSSONO ESSERE

- Società di nuova costituzione ⇔ **scissione in senso stretto** → nascono per gemmazione dalla società che si scinde
- Una o più società preesistenti ⇔ **scissione per incorporazione** → aumenta il loro patrimonio

Alla scissione NON possono partecipare società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dall'attivo art. 2506

Il procedimento della scissione

IL PROGETTO DI SCISSIONE

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere un unitario progetto di scissione
Pubblicità: la stessa prevista per il progetto di fusione

Contenuto:

- **Esatta descrizione degli elementi patrimoniali** da trasferire alle società beneficiarie (eventuale conguaglio in denaro)
 - **Finalità comune**: salvaguardare le esigenze di tutti i creditori sociale
 - **Nella scissione totale**
 - Attività di incerta attribuzione → ripartite tra le società beneficiarie proporzionalmente alla quota di patrimonio netto trasferita
 - Passività di incerta attribuzione → rispondono in solido tutte le società beneficiarie
 - **Non la scissione parziale**
 - Attività → in capo alla società trasferente
 - Passività → rispondono in solido tutte le società beneficiarie + società trasferente
- **Criteri di distribuzione** ai soci delle azioni o quote delle società beneficiari
→ la responsabilità solidale delle società beneficiarie è limitata al valore effettivo del patrimonio netto a loro trasferito

Documenti ulteriori: situazione patrimoniale, relazione degli amministratori, relazione degli esperti → stessa disciplina dalla fusione

- ⇒ Esonero dalla redazione di tali documenti ⇔ consenso unanime dei soci e di chi possiede strumenti finanziari con diritto di voto

ALTRE FASI

Per la delibera di scissione, la pubblicità, l'opposizione dei creditori e la stipula dell'atto di cessione si rinvia alla disciplina della fusione

EFFETTI

- La scissione diventa efficace a partire dall'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese
- Le società beneficiarie assumono diritti ed obblighi attribuiti nell'atto di scissione

→ **esigenza di tutelare i creditori**: ciascuna società è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa conferito. Quindi, tutte le società coinvolte nella scissione rappresentano una garanzia sussidiaria

INVALIDITÀ DELL'ATTO DI SCISSIONE

→ Stessa disciplina determinata per la fusione

 http://bit.ly/Peer2Peer_Bocconi
 http://bit.ly/Blab_Bocconi
 <https://www.blabbocconi.it/dispense/>
 [@blabbocconi](#)

IN COLLABORAZIONE CON



Per dubbi o suggerimenti sulla dispensa:



CHIARA PRIMI



+39 3420734846



@Chiaraprimi



IRENE MIRAGLIA



+39 3895526428



@Irenemiraglia

Per info sull'attività didattica:



LORENZO CUNDARI



+39 3920281217



@Lore.cundari_



MARTINA GARAVAGLIA



+39 3496362050



@Martina.garavaglia